190.

Allegato B

ATTI DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO

INDICE

		PAG.			PAG.
Interpellanza:			Scalia	4-14710	11109
•			Pratesi	4-14711	11109
Bonino 2	2-00783	11097	Anghinoni	4-14712	11110
			Zarro	4-14713	11112
Interrogazione a risposta orale:			Maceratini	4-14714	11112
Fragassi 3	-01029	11098	Giuntella	4-14715	11113
			Balocchi Maurizio	4-14716	11113
Interrogazioni a risposta in Comn	alssione:		Torchio	4-14717	11114
			Gasparri	4-14718	11114
Lusetti 5	-01253	11099	Gasparri	4-14719	11114
Torchio 5	-01254	11099	Speranza	4-14720	11115
Lettieri 5	-01255	11099	Turroni	4-14721	11116
Bampo 5	-01256	11100	Poti	4-14722	11117
			Sanna	4-14723	11117
Interrogazioni a risposta scritta:			Speranza	4-14724	11117
Poti 4	-14704	11101	Ritiro di firme da una mozione		11119
Тигтопі 4	-14705	11101	Ritho th thine the thing mozione		11117
Buontempo 4	-14706	11102	Apposizione di firme ad interroga	azioni	11119
Pratesi 4	-14707	11103			
Alveti 4	-14708	11108	Ritiro di un documento di indiri	zzo e di	
Formentini4	-14709	11108	sindacato ispettivo		11119

N.B. Questo allegato, oltre gli atti di controllo e di indirizzo presentati nel corso della seduta, reca anche le risposte scritte alle interrogazioni presentate alla Presidenza.

		PAG.			PAG.
Interrogazioni per le quali è	pervenuta		Pecoraro Scanio	4-04710	XXIX
risposta scritta alla Presidenza:			Rapagnà	4-03140	XXIX
-			Rapagnà	4-03144	XXXII
Azzolina	4-01034	III	Ronchi	4-01020	XXXV
Berselli	4-00184	III	Ronzani	4-01358	XXXVI
Biasci	4-02512	V	Ronzani	4-11930	XXXVII
Biondi	4-09028	VI	Rutelli	4-10626	XXXVIII
Boato	4-02076	VI	Servello	4-00120	XXXVIII
Borghezio	4-04841	VII	Servello	4-04181	XXXIX
Borghezio	4-06421	VIII	Servello	4-04745	XLI
Butti	4-00879	IX	Taradash	4-04940	XLI
Cancian	4-07643	IX	Taradash	4-05253	XLII
Colucci Gaetano	4-03419	X	Tassi	4-00002	XLIII
Guidi	4-12784	X			
Imposimato	4-05629	XI	Tassi	4-00506	XLIV
Lauricella Angelo	4-10148	XII	Tassi	4-00542	XLV
Mengoli	4-10549	XIV	Tassi	4-00736	XLV
Ostinelli	4-00806	XV	Tassi	4-01140	XLVII
Parlato	4-01036	XVI	Tassi	4-01589	XLVIII
Parlato	4-02264	XIX	Tassi	4-05296	XLIX
Parlato	4-02498	XXI	Tassi	4-07964	XLIX
Parlato	4-03181	XXII	Tassi	4-07204	L
Parlato	4-04992	XXIII	Tassi	4-08731	LI
Parlato	4-05880	XXV	Trabacchini	4-09468	LII
Parlato	4-05938	XXV	Vendola	4-02143	LIV
Parlato	4-09505	XXVII	Vigneri	4-08039	LV
Patuelli	4-09810	XXVIII	Vito	4-01924	LVI
Patuelli	4-12573	XXVIII	Zambon	4-08485	LVII

INTERPELLANZA

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro degli affari esteri, per sapere:

- 1) se sono informati sul raid aereo sferrato dal regime iraniano martedì 25 maggio alle 5,55 (ora locale) con dodici cacciabombardieri contro alcune basi dell'Esercito di liberazione nazionale dell'Iran sulla striscia di confine tra Iran e Iraq, in flagrante violazione dei confini internazionali:
- 2) se non si ritenga necessario, tenuto conto delle ripetute violazioni delle leggi internazionali e della ricorrente pratica

terroristica adottata dal regime dell'Iran all'estero (vedi il recente assassinio a Roma di Mohamed Hussein Nagdi) adoperarsi, tramite il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, per arrivare ad una ferma e coordinata presa di posizione a livello internazionale che preveda l'embargo economico e sugli armamenti;

- 3) se non ritengano opportuno rivedere i rapporti e le relazioni diplomatiche esistenti tra il nostro paese ed il regime terroristico attualmente al potere in Iran, come avemmo modo di chiedere subito dopo l'assassinio del rappresentante in Italia del Consiglio nazionale della resistenza iranjana.
- (2-00783) « Bonino, Cicciomessere, Pannella, Taradash, Vito, Rapagnà ».

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

FRAGASSI e GIANMARCO MANCINI.

— Al Ministro dell'interno. — Per sapere –
premesso che:

da notizie apparse su alcuni quotidiani all'indomani della strage di Firenze, si è appreso di uno strano movimento di forze di polizia poche ore prima dello scoppio dell'autobomba;

secondo alcune testimonianze riportate dai giornali la polizia avrebbe « in-

terrotto gli spettacoli dei mimi e scacciato gli ambulanti da Ponte Vecchio » proprio nella stessa zona dove di lì a qualche ora sarebbe esplosa la bomba;

sempre secondo testimonianze raccolte dai giornali, il giorno antecedente alla strage ci sarebbe stato un insolito spiegamento di forze di polizia sui Lungarni e nelle vicinanze dei grandi alberghi del capoluogo toscano —:

se tale operazione di ordine pubblico sia da mettere in relazione con informative che annunciavano la possibilità di un attentato oppure siano da considerare normali operazioni di *routine* della questura di Firenze. (3-01029)

* * ;

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IN COMMISSIONE

LUSETTI, ALBERINI, CALZOLAIO e MARTE FERRARI. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere – premesso che:

un gruppo di parlamentari italiani si è recato recentemente in Sudafrica a seguito dell'AWEPA, associazione di parlamentari dell'Europa occidentale che lottano contro l'apartheid per una serie di incontri utili per conoscere la realtà sudafricana nonché la sua evoluzione politica;

la società Dante Alighieri è un organismo destinato ad attività culturali in favore della comunità italiana in Sudafrica;

il governo italiano finanzia con un contributo annuale le iniziative culturali della suddetta società:

il comitato di Johannesburg della « Dante Alighieri » ha invitato il generale Maletti, stabilitosì ormai da tempo in Sudafrica, a tenere conferenze su temi alquanto discutibili;

nella fattispecie si citano la conferenza audiovisiva del 25 gennaio 1993 dal titolo: « Cento anni di canti patriottici » (con documentazione e registrazioni messe a disposizione dal generale Maletti) nonché la conferenza tenuta dal generale Maletti il 24 febbraio 1993 dal titolo « Mancò la fortuna ma non il valore: El Alamein 1942 »:

se non ritenga di porre in essere una verifica in ordine alle attività culturali dell'ente citato cui contribuisce in via ordinaria:

se non sia il caso di prendere in esame la possibilità di sospendere il contributo di cui sopra, a causa delle finalità, che gli interroganti considerano non sempre appropriate, della società Dante Alighieri. (5-01253) TORCHIO, GIOVANARDI, BERNI, MENGOLI, GELPI, CARLI, PERRONE, DELFINO e ZAMBON. — Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'agricoltura e foreste. — Per sapere – premesso che:

in materia di condono previdenziale per i contribuenti agricoli si constata esclusione della fiscalizzazione creando obiettiva disparità di trattamento tra cittadini:

più dettagliatamente la legge 17 marzo 1993, n. 63, relativa al condono previdenziale ha previsto la possibilità di regolare entro il 30 aprile le posizioni contributive previdenziali per i periodi sino al 31 dicembre 1992;

mentre l'INPS, con circolare n. 97 del 24 aprile 1993, ha ammesso la possibilità di usufruire della fiscalizzazione, lo SCAU, attraverso verifica effettuata presso la sede di Mantova, avrebbe negato tale possibilità perché non in possesso di adeguata direttiva centrale;

l'ultima rata di versamento SCAU scade il 30 novembre 1993 ed è evidente la disparità di trattamento per i contributi agricoli ~:

se non intendano necessario emanare apposita direttiva, circolare, regolamento, decreto o interpretazione ministeriale SCAU e se non ritengano paradossale la lamentata situazione atteso che la SCAU svolge funzione di riscossione per l'INPS contraddicendo gli indirizzi dell'Istituto beneficiario dei contributi. (5-01254)

LETTIERI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per conoscere – premesso che:

alla POMONA POLFRUIT di Policoro (MT) è disconosciuto il diritto di inquadrare i circa 400 dipendenti nel sistema previdenziale per l'agricoltura;

non sem-Dante Ali-(5-01253) alla stessa società, però, è fatto obbligo di assumere il personale dalle liste del collocamento agricolo;

in pratica alla POMONA POLFRUIT si impongono due diversi regimi, quello industriale per le posizioni assicurative INPS e quello agricolo per le assunzioni;

ciò genera non solo confusione, ma porta anche alla negazione da parte dell'INPS di alcune prestazioni a favore dei lavoratori -:

se non intenda chiarire in via definitiva il regime cui deve essere rapportata la posizione assicurativa dell'azienda PO-MONA POLFRUIT che trasforma prodotti agricoli. (5-01255)

BAMPO. — Al Ministro dell'ambiente. — Per sapere – premesso che:

il decreto legge n. 397 del 1988, convertito in legge n. 475 del 1988, istituisce su scala regionale il catasto dei rifiuti speciali di origine industriale assimilabili agli urbani o tossici e nocivi;

l'articolo 3, commi 3 e 5 della legge n. 475 del 1988, estende la denuncia e l'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico ai produttori di rifiuti speciali derivanti da lavorazioni industriali ed artigianali;

il comma 2 dell'articolo 3 della legge n. 475 del 1988, stabilisce che il Ministro dell'ambiente definisce con proprio decreto le modalità per l'organizzazione del catasto e i destinatari dell'informazione (decreto ministeriale n. 14 dicembre 1992);

il decreto ministeriale 14 dicembre 1992, con il quale si intendeva apportare correttivi in materia di catasto dei rifiuti ed individuare i destinatari dell'informazione, ha compreso fra i soggetti obbligati alla denuncia anche le attività commerciali, escluse dalla citata legge, indipendentemente dal fatto di produrre rifiuti tossico-nocivi, obbligando quindi tutti gli esercenti a compilare le schede per l'iscrizione nei registri di carico e scarico -:

se non si ritenga paradossale estendere l'obbligo di denuncia alle attività commerciali non produttrici di rifiuti tossico-nocivi e speciali;

se non si ritenga che tale obbligo, includendo anche denunce irrilevanti, comporti certamente l'intasamento a livello nazionale degli uffici pubblici con una maggiore confusione e gravi disservizi alla collettività;

se, alla luce di quanto evidenziato sopra, non si ritenga opportuno escludere dall'obbligo della denuncia le attività commerciali suddette, onde evitare, magari per il solo fatto di aver smaltito qualche chilogrammo di cartone per imballi, una maggiore burocratizzazione dell'amministrazione pubblica, già di per sé inefficiente. (5-01256)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA SCRITTA

POTÌ. — Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere – premesso che:

già in precedenza, l'attività dell'Union Camere è stata oggetto di particolare attenzione sollevando non pochi dubbi e perplessità sul suo funzionamento gestionale, le tipologie delle iniziative nei settori più disparati;

in particolare eccessiva appare l'attività promozionale all'estero, soprattutto se collegata agli incarichi molteplici svolti ed espletati da singoli funzionari dell'ente;

purtroppo a tutt'oggi non si è avuta una risposta purchessia, sui immensi interrogativi posti in colleganza con l'attività ed il funzionamento dell'ente in questione;

il tutto non collima e non ottempera ai criteri di indirizzo specificamente indicati dal Ministero competente in riferimento alla compilazione del bilancio per l'esercizio 1993 per una maggiore razionalizzazione delle voci di programmazione finanziaria, per un più oculato utilizzo ed impiego delle risorse economiche a disposizione, il tutto in riferimento all'andamento di una crisi finanziaria che ha investito soprattutto il nostro paese —:

se non si ritenga opportuno esercitare una funzione specifica di controllo non semplicemente contabile, ma anche di merito sulle scelte compiute e di quelle in procinto di prendersi, verificando l'utilità e la necessità degli interventi già attuati e di quelli che s'intendano realizzare e che comunque non siano stati realizzati o siano sul punto di esserlo su sollecitazioni clientelari;

nell'eventualità di possibili riscontri di anomalie o irregolarità, se non sia necessario costituire una Commissione ministeriale di indagine per accertare possibili responsabilità, errori ed omissioni da parte di chichessia. (4-14704)

TURRONI. — Ai Ministri dell'ambiente, degli affari regionali e dell'industria, commercio e artigianato. — Per sapere – premesso che:

nel centro urbano di Forlimpopoli (FO), a ridosso del centro storico, sono ubicati due grandi impianti di trasformazione: distilleria ORBAT e zuccherificio SFIR:

tali impianti sorgono a ridosso di una zona residenziale in gran parte realizzata prima del sorgere dell'impianto SFIR;

sia la distilleria che lo zuccherificio provocano da decenni grande disagio agli abitanti dell'intero paese: inquinamento atmosferico e delle acque, rumori assordanti, traffico intenso e continuo di automezzi pesanti, lesioni ai fabbricati di civile abitazione provocati dall'eccessivo emungimento delle falde acquifere per fenomeni di subsidenza più volte rilevati da numerose relazioni geologiche;

da anni vi sono continue proteste dei cittadini presso l'amministrazione comunale e la procura della Repubblica di Forlì con numerosi esposti;

che i rilevamenti dell'USL 38 di Forlì, in più occasioni hanno confermato l'alto livello di vibrazioni, rumorosità ed inquinamento atmosferico prodotto dai due impianti;

che il P.R.G. di Forlimpopoli e il piano particolareggiato dell'area SFIR non prevedono, per il momento, la possibilità dell'ampliamento dei livelli produttivi dello zuccherificio;

che il 30 novembre 1990, il comune di Forlimpopoli ha rilasciato alla ditta SFIR concessione edilizia per la realizzazione di un silos per lo stoccaggio dello zucchero della capacità utile di 50.000 tonnellate e che tale concessione risulta scaduta e pro-

rogata per ben due volte in contrasto con la legge n. 10 del 1977, articolo 4, comma 4:

i lavori di consolidamento dei terreni interessati alla realizzazione del silos a ridosso con le vie Togliatti e Artesino sono iniziati nel febbraio 1993 e che, dopo esposto dei cittadini residenti nelle abitazioni confinanti, l'USL 38 ha rilevato il 1º marzo 1993 che i rumori udibili presso le dette abitazioni superavano i limiti di legge;

il 9 marzo 1993 è stata affissa all'albo pretorio comunale la deliberazione del consiglio comunale n. 20 « Ditta SFIR piano di ristrutturazione aziendale - approvazione variante tipologica » che modifica sostanzialmente le dimensioni del silos riducendone la capacità utile a 38.000 tonnellate e conseguentemente anche il diametro « che passa dai metri 53,60 a metri 44.70 e modifica dell'altezza della gronda che da metri 21,00 passa ai metri 23,34 » e del colmo che raggiunge circa i metri 40,00 e che non è stata fatta richiesta di variante alla concessione edilizia n. 108 del 30 novembre 1990 e in base alla quale sono stati eseguiti i suddetti lavori di consolidamento dei terreni -:

se i ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti descritti e quali siano le loro valutazioni;

se non ritenga che la realizzazione di silos di 38.000 tonnellate di capacità utile che si aggiunge all'attuale impianto, non rappresenti per la ditta SFIR la implicita possibilità di ampliare la produzione in contrasto con quanto previsto dal piano particolareggiato che « non prevede potenziamento produttivo » dell'impianto;

se non si ritenga di dover intervenire nei confronti della regione per chiedere quali iniziative intenda essa assumere per la violazione della legge n. 10 del 1977, articolo 4, comma 4:

se non ritenga che le caratteristiche tecniche dichiarate in relazione dalla ditta costruttrice che fanno menzione di rumorosità di esercizio dei macchinari del silos

di 85 dB (A) siano in contrato con il decreto del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente del 31 marzo 1991;

se comunque non ritenga necessario disporre che la concessione edilizia per la realizzazione di tale impianto sia subordinata alla valutazione del possibile danno ambientale, prevista dalla legge n. 349 del 1985, causato all'aumentato prelievo dell'acqua di falda e conseguente aumento del fenomeno di subsidenza, dall'incremento della circolazione di mezzi pesanti in una zona fortemente urbanizzata, della riduzione di luce e aria per le case immediatamente a ridosso, nonché per l'incremento dei già forti rumori e vibrazioni;

se non ritenga che anziché consolidare un impianto posto al confine di un'area residenziale e a meno di 400 metri dalla sede municipale con la realizzazione di un manufatto che risulterebbe essere di gran lunga quello più alto di tutto il territorio comunale, non occorrerebbe adoperarsi, da parte della pubblica amministrazione, per favorire il trasferimento in un sito più idoneo;

se siano state effettuate valutazioni tecnico-economiche del progetto e da chi e con quali risultati e se vi sia corrispondenza fra il progetto finanziato, le sue finalità e quanto autorizzato dal comune ed in corso di realizzazione;

se l'intervento in atto per le sue intrinseche caratteristiche non permetta di aumentare la produzione dello stabilimento in contrasto con quanto stabilito dal piano particolareggiato approvato dal comune e dalla convenzione stipulata dall'impresa. (4-14705)

BUONTEMPO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere – premesso che:

in data 21 maggio 1993, su segnalazione di numerosi cittadini, l'interrogante si recava al Cimitero Flaminio di Roma, dove poteva constatare che per mancanza di loculi vi erano letteralmente accata-

state, nei locali di deposito, oltre 200 salme, e che tale situazione era stata rilevata dal sottoscritto circa un mese prima;

da tempo, pertanto, mediamente 200-300 defunti al mese non trovano sepoltura immediata e devono attendere dai 40 giorni ai due mesi;

la situazione, anche in vista del sopraggiungere dell'estate, rischia di divenire drammatica dal punto di vista igienicosanitario oltre che vergognosa dal punto di vista morale;

del problema sono stati interessati, per quanto di loro competenza, sia il Prefetto di Roma che il Commissario straordinario della città;

viene il sospetto che tale situazione di emergenza sia creata ad arte da coloro che intendono fare massiccio ricorso alla trattativa privata per gli appalti giustificandola con lo stato di necessità oppure per incidere sensibilmente sui prezzi di costruzione —:

se non intendono intervenire per conoscere la cause di una situazione di estrema delicatezza, considerato che la cura ed il rispetto dei defunti (e dei loro cari) è alla base di ogni società civile sia pur « primitiva » e chiede altresì di verificare le violazioni delle norme di legge, dei regolamenti cimiteriali e di quelle sanitarie;

se non ritengano di imporre alle autorità comunali e sanitarie preposte di predisporre le strutture per le inumazioni tenendo conto della mortalità ormai statisticamente definita città per città.

(4-14706)

PRATESI. — Ai Ministri dell'ambiente e dell'interno. — Per sapere – premesso che:

l'articolo 36, comma 3, della legge quadro sulla caccia 11 febbraio 1992, n. 157, prevede che coloro che detengono richiami vivi appartenenti a specie non consentite e richiami vivi appartenenti a specie consentite, ma in numero superiore a quello stabilito dalla nuova legge (comma 2, articolo 5 della legge n. 157 del 1992), ne facciano denuncia alla data di entrata in vigore della legge stessa;

la regione del Veneto aveva disciplinato l'attività venatoria con la legge regionale 11 agosto 1989, n. 31, la quale consentiva, comma 11, dell'articolo 11, di utilizzare ai soli fini di caccia i richiami appartenenti alle specie: Allodola, Cesena, Germano reale, Merlo, Passero d'Italia, Passera oltremontana, Pavoncella, Quaglia, Storno bottaccio e Tordo sassello e che la nuova legge statale, n. 157 del 1992 al comma 4 dell'articolo 4 prevede la possibilità di utilizzare come richiami tutte le specie citate escluso il Germano reale, la Passera oltremontana e la Quaglia e che quindi nel Veneto solamente queste ultime tre specie di uccelli rientrano fra quelli considerati come « ... richiami vivi appartenenti a specie non consentite ... » (comma 3 dell'articolo 36, della legge n. 157 del 1992);

l'ufficio caccia della provincia di Treviso da alcuni mesi distribuisce dei moduli prestampati, a chiunque ne faccia richiesta, per la denuncia dei richiami vivi appartenenti a specie non consentite, come previsto dal comma 3 dell'articolo 36 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

lo stesso ufficio da alcuni mesi a questa parte, vista la denuncia di uccelli non appartenenti alla specie Germano Reale, Passera oltremontana e Quaglia bensì appartenenti a specie protette quali Fringuello, Lucherino, Peppola, Verdone, Frosone, Rigogoli, eccetera e addirittura Pettirossi, Usignoli, Cince, per i quali esiste il divieto di uccisione e cattura dal lontano 1939 (articolo 38, primo comma, lettera n) e articolo 41, primo comma, del regio decreto n. 1016 del 1939);

la nuova legge statale sulla caccia prevede sanzioni penali quali « l'ammenda fino a lire 3 milioni per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti è vietata la caccia... ». E all'ufficio caccia vengono vistate

delle autentiche autodenunce a carattere penale e quindi sono ravvisabili in tali comportamenti dei precisi reati;

molto probabilmente l'ufficio caccia non ha mai inoltrato alla procura della Repubblica le violazioni sanzionate dall'articolo succitato;

tali atti dell'ufficio caccia della provincia di Treviso vanno a contrattare con le norme di carattere nazionale come per esempio l'articolo 21, comma 1, lettera ee), della legge n. 157 del 1992 che prevede « il divieto di detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi... »;

tale possibilità di denunciare la detenzione di uccelli protetti da parte di qualsiasi persona, senza che l'ufficio caccia verifichi l'identità del denunciante e l'esattezza e fondatezza delle specie e quantità di uccelli denunciati, ha creato in tutta la Marca trevigiana una proliferazione esplosiva di detentori di uccelli protetti, sicuri di non violare alcuna disposizione di legge;

ciò porta al proliferare di riflesso della cattura e del commercio illegale di dette specie, con il conseguente danno ambientale causato da questi atti illeciti;

l'aspetto più preoccupante della cosa è il fatto che il nucleo guardie giurate del WWF, operante nel territorio della Marca, ha riscontrato non poche difficoltà nel procedere alla verbalizzazione di quanti violino le disposizioni di legge sopra citate, difficoltà che nascono dal fatto che i trasgressorì sono convinti di non violare la legge in quanto l'ufficio caccia della provincia di Treviso ha vistato loro un documento con indicati in modo preciso gli uccelli detenuti illegalmente; in un caso si è dovuto ricorrere ai carabinieri per un rifiuto di generalità;

due persone di detto nucleo, appositamente incaricate, nei giorni 11 e 12 gennaio 1993 si sono recate presso l'ufficio caccia di Treviso, sito in viale Cesare Battisti a Treviso, e qui hanno richiesto il modulo per denunciare specie di uccelli protetti, e in seguito a precise richieste si sono sentiti rispondere da alcuni impiegati che dopo la compilazione di tale documento non si poteva incorrere in alcuna sanzione o denuncia da parte di chicchessia;

un cittadino anonimo ha fatto pervenire al succitato nucleo una denuncia, vistata e timbrata dall'ufficio caccia della provincia di Treviso il 15 gennaio 1993, dove si è denunciata la detenzione di addirittura tre Picchi rossi considerati dalla legge quadro come « superprotetti » (articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 157 del 1992), e per la quale detenzione la stessa legge prevede « l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 ... » (articolo 30, comma 1, lettera b), della legge n. 157 del 1992);

con una ricerca è stata verificata l'inesistenza del denunciante, e ciò fa ulteriormente sospettare la totale assenza di un controllo dell'ufficio caccia della provincia di Treviso sull'identità dei denuncianti e sulla veridicità del contenuto di quanto dichiarato;

in sintesi nella provincia di Treviso accade che:

- 1) chiunque può presentare all'ufficio caccia di Treviso la denuncia di specie di uccelli protetti e superprotetti senza essere identificato;
- 2) tali denunce spesso vengono inoltrate all'ufficio caccia tramite terzi;
- 3) alcune denunce sono state inoltrate tramite lettera semplice poi vistate, timbrate e restituite al mittente;
- 4) a Montebelluna, grosso comune del trevigiano, è stato addirittura istituito un centro di raccolta di tali denunce preso un bar locale da dove partono in blocco, tramite un addetto, una volta la settimana per l'ufficio caccia di Treviso e da li vengono restituite entro 10-15 giorni;
- 5) l'ufficio caccia appone alle denunce visto e firma senza nemmeno verificare quanto vistato, è accaduto che siano state vistate denunce dove il detentore dichiarava di possedere come richiami di

uccelli appartenenti a specie non consentite Pecore, Scoiattoli, Pistoloni (!?), Ciuffotti (!?);

- 6) alcuni dei denuncianti, oltre a non essere mai stati cacciatori, risultano essere minorenni e quindi impossibilitati ad avere il porto d'armi per uso caccia;
- 7) il comma 3 dell'articolo 36 della legge n. 157 del 1992 parla di « richiami vivi appartenenti a specie non consentite » mentre vengono vistate denunce di uccelli che essendo protetti da anni non sono mai stati utilizzati come richiami vivi, ovvero di uccelli appartenenti a specie protette;
- 8) il personale che vista le denunce all'ufficio caccia spesso non sa nemmeno dell'esistenza di tante specie di uccelli e pertanto non è in grado di valutarne il contenuto;
- 9) l'ufficio caccia della provincia di Treviso non effettua alcun controllo sulla veridicità del contenuto delle denunce, che spesso risultano essere « gonfiate » sia per quanto riguarda le specie elencate sia per le quantità oppure viceversa;
- 10) potrebbe quindi accadere che malintenzionati inoltrino denunce di possesso di uccelli rarissimi o di specie inesistenti a nome di terzi ignari del fatto;

il nucleo guardie giurate del WWF di Villorba, tramite i propri agenti, ha denunciato numerose persone (reato di cui all'articolo 30, lettera h), della legge n. 157 del 1992) in possesso di tali denunce (vedasi notizie di reato presentate alla procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Treviso: prot. n. 10272-F17 del 2 gennaio 1993 a carico di Martini Sergio, prot. n. 018-F18 dell'8 gennaio 1993 a carico di Busnello Pietro, prot. n. 100-F18 del 1º febbraio 1993 a carico di Merlo Aldo, prot. n. 190-F18 del 9 marzo 1993 a carico di Andrighetti Christian, prot. n. 192-F18 del 9 marzo 1993 a carico di Bolzonello Renzo, prot. n. 193-F18 del 9 marzo 1993 a carico di Baù Giuseppe, prot. n. 2002-F18 del 9 marzo 1993 a carico di Basso Attilio, prot. n. 201-F18 del 9 marzo 1993 a carico di Baŭ Ruggiero, prot.

- n. 262-F18 del 23 marzo 1993 a carico di Casagrande Mario, prot. n. 263-F18 del 23 marzo 1993 a carico di Borsoi Mario, prot. n. 267-F18 del 23 marzo 1993 a carico di Baldissera Primo, prot. n. 332-F18 del 5 aprile 1993 a carico di Gastaldon Rino, prot. n. 341-F18 del 7 aprile 1993 a carico di Poli Giovanni, prot. n. 342-F18 del 7 aprile 1993 a carico di Granzotto Emilio) rilevando che:
- 1) i denuncianti consideravano la denuncia inoltrata all'ufficio caccia di Treviso come un'autorizzazione alla detenzione (come se la provincia di Trieste potesse deliberatamente abrogare parte di una legge statale, in particolare l'articolo 30, comma 1, lettere b) e h), l'articolo 31, comma 1, lettera g) e l'articolo 21, comma 1, lettera ee) della legge n. 157 del 1992;
- 2) gli uccelli detenuti provenivano sicuramente da catture illecite (articolo 30, comma 1, lettere e) ed h) della legge n. 157 del 1992) o commercio illecito (articolo 20, comma 1, lettera l) della legge n. 157 del 1992);
- 3) i proprietari non sapevano giustificare la lecita provenienza degli uccelli posseduti;
- 4) molti proprietari dichiaravano più uccelli di quelli posseduti e affermavano alle guardie verbalizzanti di averlo fatto per qualsiasi evenienza o in caso di nuove « acquisizioni » di uccelli protetti;
- 5) molti degli uccelli detenuti non appartenevano a specie di uccelli utilizzabili come richiami dalle leggi precedenti [articolo 11, comma 11, della legge regionale n. 31 del 1989, artícolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 giugno 1982 (decreto Spadolini), articolo 11 della legge n. 968 del 1977, e pertanto non potevano essere denunciati ex articolo 36, comma 3, della legge n. 157 del 1992];
- 6) in un caso (vedasi notizia di reato prot. n. 332-F18 del 5 aprile 1993 contro Gastaldon Rino) si è verbalizzato un detentore di uccelli protetti, non più detenibili nemmeno come richiami vivi, dal lontano 1939 (articolo 38, primo

comma, lettera n) e articolo 41, primo comma, del regio decreto n. 1016 del 1939);

- 7) nessuno degli uccelli detenuti dai verbalizzati aveva un anello inamovibile che potesse dimostrare che i soggetti non provenivano dalla cattura o dal commercio (articolo 30, comma 1, lettere h) e l) della legge n. 157 del 1992);
- 8) nessuno dei verbalizzati risultava essere iscritto alla FOI (Federazione ornitologi italiana), né tantomeno essere iscritto al registro allevatori della stessa associazione;
- 9) molti dei verbalizzati detenevano mezzi di caccia vietati e reti da uccellagione, tanto da far ragionevolmente presupporre che quei mezzi erano serviti per la cattura illecita di tali uccelli (articolo 21, comma 1, lettere v) e z) e articolo 30, comma 1, lettere e) e h) della legge n. 157 del 1992):
- 10) nessuno dei verbalizzati dichiarava di aver allevato le specie detenute o che le stesse fossero oggetto di acquisto o donazione da allevatori;

11) per il 95 per cento dei casi gli uccelli erano detenuti in condizioni tali da rendere difficile, se non impossibile, il loro mantenimento: in gabbie di ridottissime dimensioni o in voliere affollatissime, con specie di uccelli incompatibili fra loro e generalmente in mezzo a mucchi di feci, senza alcuna cura igienica, con l'acqua da bere assomigliante più al fango o allo scolo di una fogna; in alcuni casi all'interno delle voliere vi erano poi numerosi uccelli morti per incuria o per mancanza d'acqua o per la totale mancanza d'igiene. Spesso i detentori non conoscevano nemmeno il nome italiano delle specie degli uccelli da loro detenuti. In un caso uno dei denunciati (vedasi notizia di reato prot. n. 267-F18 del 23 marzo 1993 contro Baldissera Primo) deteneva un uccello con anello dell'EURING (Unione europea per l'inanellamento) senza saperne giustificare la provenienza, ignaro del nome della specie dell'uccello (Venturone), e senza sapere di detenere un uccello inanellato.

La legge n. 157 del 1992 delega alle regioni, sentito l'INFS, l'allevamento di specie selvatiche « appartenenti alle specie cacciabili » (articolo 5, comma 1) o « l'allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale e amatoriale » (articolo 17, comma 1), naturalmente nel rispetto dei principi e limiti generali come quelli fissati dall'articolo 30, comma 1, lettere b) e h) e articolo 21, comma 1, lettera ee);

gli articoli 21, comma 1, lettera ee) e 30, comma 1, lettere b) e h) non lasciano dubbi in merito al principio che sanciscono: se una qualsiasi specie di fauna selvatica è presente « stabilmente o temporaneamente » nel territorio nazionale e non è compresa nella lista delle specie cacciabili (ex articolo 18 della legge n. 157 del 1992) automaticamente non può nemmeno essere detenuta anche se di allevamento;

nessuno dei verbalizzati era dotato di sistemi tali da poter allevare le specie detenute; per di più nel 90 per cento dei casi erano detenuti solo soggetti maschi, precludendo così qualsiasi ipotesi di allevamento; inoltre le specie detenute non sono riproducibili in gabbia o voliera;

solo personale qualificato (esperti ornitologi) e organizzazioni specializzate (Istituto nazionale della fauna selvatica, istituti universitari, centri ornitologici specializzati) riescono nell'ardua e costosa impresa di allevare specie di uccelli selvatici quali i Fringillidi; l'allevamento di Prispoloni, Passere scopaiole, Usignoli, Cince, Pettirossi e di altri insettivori risulta invece pressoché impossibile anche per tali organizzazioni;

in ogni caso i soggetti appartenenti a specie riprodotte in voliera vanno tassativamente innellati da piccoli con anelli inamovibili aventi inciso un numero progressivo ed una sigla dell'allevamento e registrati in un apposito registro di carico e scarico, inoltre gli allevatori devono essere iscritti alla FOI e al registro allevatori della stessa associazione;

nel contesto dei fatti esposti si deve considerare che, ai sensi dell'articolo 11, comma 11, della legge regionale n. 31 del 1989, la detenzione di richiami vivi di fauna selvatica risulta lecita solo per le specie elencate da detto articolo e solo per chi ne avesse denunciato il possesso entro l'11 novembre 1989;

pertanto, ai sensi della suddetta legge, attualmente ancora in vigore limitatamente alle parti più restrittive in essa contenute rispetto alla più recente legge statale n. 157 del 1992, i cacciatori che detengano esemplari di fauna selvatica senza averne denunciato il possesso entro l'11 novembre 1989 sono passibili di una sanzione amministrativa (articolo 38, lettera m) della legge regionale n. 31 del 1989 « da lire 100.000 a lire 1.000.000 »);

la circostanza che nelle dichiarazioni mostrate alle guardie venatorie siano menzionati uccelli quali lo Zigolo giallo, la Passera scopaiola, il Ciuffolotto, l'Organetto e il Lucherino, protetti fin dal 1977 (articolo 11 della legge n. 968 del 1977) e la Cincia mora, l'Usignolo e il Pettirosso, protetti fin dal 1939 (articolo 38, primo comma, lettera n) e articolo 41, primo comma, del regio decreto n. 1016 del 1939), conferma ancor più la tesi che la denuncia, vistata dalla provincia, rende lecito ciò che da lungo tempo è illecito, in quanto tali volatili non possono aver avuto una vita così lunga quando il loro tempo di vita medio e di 6-10 anni;

la Passera scopaiola, il Pettirosso, l'Usignolo e la Cincia mora sono volatili insettivori, non possono che essere stati catturati nel periodo primavera-estate del 1992 in quanto gli stessi sopravvivono difficilmente alla cattività;

alle guardie venatorie i volatili risultano essere di recentissima cattura in quanto alcuni avevano delle abrasioni attorno al becco caratteristiche dei volatili appena catturati che, nell'intento di fuggire, sbattono contro le pareti delle gabbie;

in totale, da una ricerca effettuata, risulta che dal 1992 al 30 marzo 1992 sono

state presentate all'ufficio caccia della provincia di Treviso 2.882 denunce delle quali ben 1.487 elencanti specie protette, ben 37 effettuate da minori, per un totale di 34.539 uccelli protetti denunciati dai 1.487 detentori, di 112.617 uccelli non protetti denunciati dai 2.882 detentori e di un totale complessivo di 147.156 uccelli appartenenti alla fauna selvatica italiana rinchiusi in voliere di privatì —:

se non ritengano opportuno adottare misure atte a riportare la legalità all'interno dell'ufficio caccia della provincia di Treviso e garantire l'applicazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in quella provincia;

quali misure intendano adottare affinché cessi la detenzione illegale di ben 34.539 uccelli protetti e non detenibili appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato;

se non ritengano opportuno imporre alla provincia la raccolta di detti uccelli presso il proprio Centro recupero fauna selvatica attivo dal 1992 e di far cessare la raccolta di dette denunce che detto ufficio continua a vistare;

se non ritengano opportuno interessare l'Istituto nazionale per la fauna selvatica affinché gli uccelli da liberare vengano inanellati secondo le norme dell'Euring:

se non ritengano inoltre opportuna la rimozione dei funzionari responsabili del grave danno, per buona parte irreparabile, prodotto al patrimonio indisponibile dello Stato;

se non ritengano opportuno sollecitare i competenti uffici giudiziari affinché le persone denunciate dalle guardie volontarie siano riconosciute colpevoli dei reati di cui all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

se non ritengano opportuno avviare indagini anche presso le altre province italiane, dando indirizzi severi sul compito da svolgere e sul divieto di detenzione da parte dei privati. (4-14707)

ALVETI, MASINI, SARTORI e FREDDA. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere – premesso che:

il Ministero della pubblica istruzione ha disposto la soppressione della scuola media statale *Ungaretti* di Guidonia, sita nella circoscrizione di Montecelio, per l'anno scolastico 1993-1994;

detta scuola consta di dieci classi ivi comprese le quattro della sezione distaccata di Sant'Angelo Romano;

la decisione del Ministero circa la soppressione è stata assunta senza il parere del consiglio scolastico provinciale di Roma, in maniera tale da non garantire agli organi democratici della stessa scuola, a cominciare dal consiglio di istituto, una informazione chiara e trasparente per poter governare in maniera corretta le naturali preoccupazioni della popolazione scolastica e dei genitori;

da oltre dieci giorni le lezioni sono state interrotte per iniziativa dell'assemblea dei genitori in quanto, fra l'altro, dai tabulati messi a disposizione dal Ministero ai rappresentanti del consiglio di istituto della stessa scuola, mentre si evince con chiarezza la soppressione della scuola media statale *Ungaretti*, nulla risulta circa il destino della struttura della scuola stessa e della popolazione scolastica;

la perdita della struttura scolastica comporterebbe un grave danno socio-economico per l'intero tessuto urbano di Montecelio (antica sede del comune di Guidonia):

risulterebbe che il preside sia stato convocato dal provveditorato per la scelta di una nuova sede e che nemmeno da parte sua c'è stata la dovuta informazione nei confronti del consiglio di istituto, del collegio dei docenti e dei genitori;

in data 18 maggio 1993, il presidente del consiglio scolastico provinciale di Roma ha inviato al provveditore agli Studi di Roma e alla direzione generale del Ministero alla pubblica istruzione una nota nella quale, dissentendo per il fatto che la decisione è stata assunta senza il parere dell'organo da egli rappresentato, esprime perplessità anche nel merito della decisione sulle giuste considerazioni che la scuola non solo ha nel corrente anno scolastico dieci classi, ma è situata in una frazione del comune di Guidonia che dista più di 5 chilometri dalla scuola più vicina;

lo stesso presidente del consiglio scolastico provinciale chiede la riconsiderazione del provvedimento finalizzata a mantenere l'autonomia della scuola media statale Ungaretti per il prossimo anno scolastico o, in subordine, a trasformare le classi localizzate nella frazione di Montecelio in sezione staccata di altra scuola media di Guidonia —:

quali interventi intenda esperire per garantire per il prossimo anno il mantenimento della scuola media G. Ungaretti. (4-14708)

FORMENTINI e ARRIGHINI. — Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere:

se sia consapevole del fatto che la principale borsa valori del nostro Paese è quella di Milano; che gran parte delle società quotate in borsa hanno sede nel nord del Paese, dove sono egualmente ubicati i principali complessi industriali; che dal nord proviene e da imprese del nord viene soddisfatta, la parte assolutamente prevalente della domanda pubblicitaria del nostro Paese; che sempre a soggetti residenti nel nord hanno capo i marchi ed i brevetti per invenzione più importanti;

se sia in grado di spiegare perché, ciò nonostante, la Commissione nazionale per le società e la borsa, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (alla quale sono affidate anche le competenze in materia di pubblicità ingannevole) e l'Ufficio italiano brevetti e marchi abbiano tutti sede a Roma, e solo il primo di questi organismi disponga di una sede secondaria a Milano;

se sia a conoscenza che la concentrazione nella città capitale di Stato di tutti gli uffici centrali della amministrazione non è imposta da alcun vincolo di carattere costituzionale, e che, dunque, può ritenersi giustificata solo quando risponda ad esigenze inderogabili di efficienza amministrativa, esigenze che, viceversa, nel caso qui considerato sarebbero sin troppo chiaramente meglio soddisfatte da uffici aventi sede nel nord del Paese e segnatamente a Milano;

se sia a conoscenza che i risultati positivi ottenuti in altri Paesi con la scelta di ubicare in luoghi diversi dalla capitale di Stato alcuni degli uffici centrali della pubblica amministrazione e conosca in particolare l'esperienza della Repubblica federale di Germania, nella quale, ad esempio, l'equivalente del nostro Ufficio brevetti e marchi ha sede a Monaco di Baviera e l'equivalente della Corte di cassazione ha sede a Karlsruhe;

se non creda che la diversa scelta fatta nel nostro Paese, anche per uffici di recente o addirittura recentissima istituzione, quali appunto la CONSOB e l'Autorità garante, risponda, assai più che ad esigenze amministrative, al desiderio di mantenere questi organismi, che pure hanno compiti di carattere eminentemente tecnico, il più possibile vicini agli organi politici, in modo che il potere partitico possa far pesare la sua influenza su di essi;

se non ritenga opportuno – anche alla luce dell'esigenza di moralizzazione e della richiesta di indipendenza e di efficienza dell'amministrazione, che i cittadini hanno fatto sentire forti e chiare con i risultati dell'ultima consultazione referendaria – adottare tutte le necessarie iniziative, compresa la presentazione di un disegno di legge governativo, per ottenere nel più breve tempo possibile il trasferimento al nord degli uffici sopra ricordati e per mettere al riparo i loro componenti, sia all'atto della loro nomina sia nel corso della loro attività, da ogni ingerenza dei partiti politici. (4-14709)

SCALIA, MATTIOLI e RONCHI. — Ai Ministri della sanità e dell'ambiente. — Per sapere – premesso che:

con ordinanza del Ministro della sanità del 22 maggio 1993 si intendono conferire 9.000 tonnellate di rifiuti solidi urbani e assimilabili nella discarica di prima categoria della società *Praedium Ecologica Srl* di Pradamano, sita in località Carpeneto, comune di Pozzuolo (UD);

questo atto si ritiene lesivo dell'autonomia della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia e del comune -:

quali siano i motivi che hanno provocato la chiusura delle discariche nella regione Toscana citata nelle ordinanze e che hanno provocato « l'eccezionale ed urgente necessità di tutelare la salute pubblica, a causa dell'insorgere di problemi igienico-sanitari per l'accumulo di 14.00 tonnellate di RSU o assimilabili;

quale sia attualmente la posizione della regione Toscana rispetto ad un piano per lo smaltimento rifiuti che le permetta di programmare un corretto ed autonomo smaltimento dei suoi rifiuti, adempiendo così alle disposizioni previste per legge;

quali siano le motivazioni di carattere interregionale per cui il Ministero della sanità si avvalga dell'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, visto che l'urgenza tocca una sola regione;

come mai sia stato individuato il sito di Carpeneto, attraverso la ditta *Praedium Ecologica Srl* e non ci si sia rivolti alla provincia di Udine affinché, volendo cooperare, scegliesse i siti e le discariche più idonee rispetto alla sua stessa programmazione. (4-14710)

PRATESI, MATTIOLI e SCALIA. — Ai Ministri della difesa, dell'ambiente, e dell'interno. — Per sapere – premesso che:

nel corso dopo una tregua di alcuni mesi (in renza dei seguito alla pubblicazione del primo de-(4-14709) creto ministeriale di definizione della pe-

rimetrazione dei parchi nazionali del Gran Sasso-Laga e della Majella-Morrone), nei poligoni militari di monte Ruzza e di monte Stabiata (parco nazionale del Gran Sasso-Laga) e delle Marane (parco nazionale della Majella-Morrone) sono riprese le esercitazioni a fuoco:

il comitato paritetico misto per le servitù militari della regione Abruzzo il 7 aprile 1993, nella prima seduta di insediamento ha approvato il programma, predisposto dai militari, delle esercitazioni per tutto il secondo semestre 1993;

le esercitazioni a fuoco previste per i giorni 24, 25, 26 e 27 maggio 1993, presso il poligono militare di monte Ruzza, poligono che interessa terre civiche, non hanno potuto avere luogo a causa dell'occupazione fisica della zona da parte della cittadinanza dei paesi direttamente interessati i cui amministratori comunali, in rappresentanza di tutte le forze politiche, si sono opposti e si oppongono notte e giorno alle esercitazioni dei reparti abruzzesi;

nei poligoni di monte Stabiate e delle Marane sono tuttora in corso prove di tiro;

la Commissione ambiente della Camera dei Deputati nella seduta del 12 maggio 1993, ha approvato una risoluzione che vieta le esercitazioni a fuoco nei parchi ed impegna il Governo a smantellare i poligoni nei parchi e nelle aree protette;

il consiglio regionale d'Abruzzo in una risoluzione approvata all'unanimità nell'aprile del 1991 escludeva tassativamente la possibilità di esistenza di poligoni di militari in aree protette ed in una risoluzione del 25 maggio 1993, approvata anch'essa all'unanimità, ha chiesto al Ministro della difesa la sospensione di ogni esercitazione militare nel rispetto delle misure di salvaguardia previste con ordinanza del Ministero dell'ambiente;

il giorno 27 maggio 1993, si è temuto per l'ordine pubblico in quanto la Polizia ed i Carabinieri hanno minacciato di sgomberare con la forza il poligono di monte Ruzza, ove gli occupanti hanno rinvenuto proiettoli inesplosi negligentemente abbandonati in loco dai militari a seguito di precedenti esercitazioni -:

se non ritengano intraprendere, con la massima urgenza, ogni azione necessaria al fine di adempiere alla risoluzione approvata in Commissione ambiente della Camera dei deputati il 12 maggio 1993, bloccando tutte le esercitazioni militari in corso nelle aree protette, annullando quelle previste per il secondo semestre 1993, procedendo alla bonifica e all'abbandono dei poligoni stessi;

se il Ministro dell'interno non ritenga opportuno adoperarsi immediatamente per evitare lo sgombero forzato, previsto per i prossimi giorni, dei cittadini che manifestano legittimamente in difesa di decreti ed ordinanze ministeriali. (4-14711)

ANGHINONI. — Al Ministro dell'ambiente. — Per sapere – premesso che:

da notizie di stampa, confermate anche da tecnici del settore, risulta che le emissioni denunciate dall'Enel al Ministero dell'ambiente per la centrale di Ostiglia nel 1991, furono pari a 12.610 tonnellate di anidride solforosa ed a 10.230 tonnellate di ossidi d'azoto, mentre la delibera GRL n. V/23447 del 9 giugno 1992, autorizza l'emissione fino al 2002 di 72.600 t/a di anidride solforosa e di 20.640 t/a di ossidi d'azoto:

analogamente le emissioni denunciate dall'Enel al Ministero dell'ambiente per la centrale di Sermide nel 1991, furono pari a 29.020 tonnellate di anidride solforosa e 12.800 tonnellate di ossidi d'azoto, mentre la delibera GRL n. V/23192 del 2 giugno 1992, autorizza l'emissione fino al 2002 di 74.400 t/a di anidride solforosa e di 25.200 t/a di ossidi di azoto;

quanto sopra, è in evidente contrasto con gli impegni assunti dall'Italia in tutte le sedi internazionali competenti, di ridurre progressivamente le emissioni di anidride solforosa ed ossidi di azoto, che notoriamente causano la distruzione del

patrimonio boschivo, il quale in Italia sarebbe già compromesso per il 43 per cento;

la centrale Enel di Sermide opera in base ad una convenzione del 1975, la quale tra l'altro, imponeva all'Enel l'obbligo di istallare i misuratori automatici in continuo della portata e temperatura dei fumi scaricati al camino e del tenore di inquinanti nei fiumi, nonché di istallare gli impianti per l'abbattimento degli inquinanti presenti nell'emissione (con particolare riferimento all'anidride solforosa) non appena tali impianti fossero commercialmente disponibili e tecnicamente affidabili (condizione verificatasi da almeno dieci anni). Entrambi questi impegni sono stati disattesi, grazie al comportamento omissivo dell'apposita commissione di controllo, che avrebbe invece dovuto vigilare sul puntuale rispetto della convenzione:

la commissione ecologica provinciale di Mantova si è riunita il 25 gennaio 1993, dopo oltre un anno di letargo senza neppure prendere in esame il piano di risanamento delle centrali Enel di Sermide ed Ostiglia, e senza assumere alcun provvedimento per ridurre l'inquinamento prodotto dalle centrali Enel, ma esprimendo la generica esigenza di acquisire ulteriori e più approfonditi dati;

la commissione ecologica provinciale di Mantova è un organo collegiale composto dai funzionari del servizio protezione civile della regione Lombardia, i quali hanno concepito e redatto le delibere GRL n. 23447 del 9 giugno 1992, e n. 23192 del 2 giugno 1992, che (come sopra ricordato), concedono all'Enel di continuare ad inquinare fino al 2002 in deroga ai limiti CEE, dai funzionari delle USSL n. 47 e n. 45 e dal PMIP di Mantova, nonché da sindaci dei comuni di Sermide. Carbonara di Po. Ostiglia e Revere. I sindaci hanno dichiarato di non disporre dei dati relativi alle fonti dell'inquinamento atmosferico, che sarebbero invece in possesso della USL/ PMIP sembra quindi che la commissione ecologica provinciale voglia sperperare altri soldi in personale ed attrezzature, per rilevare direttamente quegli stessi dati, che sono già in possesso dei membri della commissione stessa, ossia dei funzionari delle USSL/PMIP;

i sindaci dei comuni interessati (Sermide, Carbonara di Po, Ostiglia e Revere) si sono dimostrati assolutamente reticenti, sia per quanto concerne il mal funzionamento delle commissioni di controllo istituite tra i vari comuni e l'Enel in virtù delle convenzioni del 1975, sia per quanto concerne il controllo delle emissioni inquinanti (che in assenza delle misure dirette al camino, può essere effettuata solamente in base alla quantità e qualità dei combustibili utilizzati sulla scorta dei certificati rilasciati dai produttori dei combustibili stessi, ex articolo 14 legge n. 615 del 1966, scaricando ogni incombenza in merito, alla USL n. 47 ed al PMIP di Mantova;

le scelte tecnologiche relative ai sistemi di depolverizzazione e di denitrificazione che il piano di risanamento Enel prevede di istallare nelle centrali di Ostiglia e Sermide, appaiono sempre più condizionate dal vorticoso giro di mazzette organizzate fra consiglieri di amministrazione dell'Enel e le imprese interessate, con l'intermediazione dei vari personaggi coinvolti nell'inchiesta mani pulite;

la pretesa di utilizzare l'olio combustibile a bassissimo tenore di zolfo, per evitare ai dirigenti Enel il disturbo di desolforare in centrale, provocherebbe gravissimi danni alla salute pubblica, a causa del maggior inquinamento, dovuto ai lunghi tempi richiesti dalla realizzazione dei relativi impianti, nonché all'economia nazionale, sia per i costi elevati che comporterebbero un eccessivo aumento delle tariffe elettriche con evidente impatto negativo sull'economia di un paese trasformatore come l'Italia, sia perché esporrebbe l'Italia al ricatto dei produttori di grezzo a basso tenore di zolfo, che sono la Libia e la Nigeria, entrambi inaffidabili -:

se le gravi notizie sopra riportate rispondano a verità;

se ritenga opportuno:

- a) rendere pubblica la reale situazione con dati esaurienti ed inoppugnabili;
- b) indicare come si intenda porre rimedio ad una tale situazione, precisando i tempi di attuazione degli interventi proposti;
- c) dichiarare l'incapacità della commissione ecologica provinciale a gestire il programma di risanamento, provvedendo a creare una commissione di veri esperti, totalmente sganciata da criteri politici ed eliminando dalla stessa i funzionari dell'assessorato ambiente della regione Lombardia, i membri del CRIAL, i sindaci ed i funzionari comunali, nonché i funzionari della USL/PMIP che risultano al tempo stesso controllori e controllati;

d) riorganizzare con gli stessi criteri sovraesposti anche le commissioni di controllo istituite tra i comuni interessati e l'Enel, in base alle convenzioni a suo tempo sottoscritte, ed esigerne il puntuale rispetto, senza concedere nessun ulteriore proroga o dilazione.

I valori delle emissioni effettive di ossidi di zolfo e di ossidi di azoto delle centrali Enel di Sermide ed Ostiglia, che sono stati comunicati dall'Enel al Ministero dell'ambiente, per gli anni 1988-1989-1990-1991 e 1992, in adempimento al disposto della lettera b) dell'allegato 10 al decreto ministeriale 8 maggio 1988, nonché i dati relativi alla quantità e qualità dei combustibili utilizzati dalle suddette centrali, per ciascuno degli anni, dal 1988 al 1992, documentandole coi certificati rilasciati dai produttori dei combustibili stessi, ex articolo 14 legge n. 615 del 1966;

i nominativi dei componenti le commissioni di controllo istituite fra l'Enel ed i comuni, in adempimento alle convenzioni del 1975, dalla data dell'istituzione ad oggi, nonché la durata incarica di ciascuno di essi e gli emolumenti percepiti. (4-14712)

ZARRO. — Al Ministro dell'ambiente. — Per sapere – premesso che: l'istituzione delle aree naturali protette garantisce e promuove la conservazione del patrimonio naturale del Paese;

considerata la valenza che l'istituzione del parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano assume per lo sviluppo dell'area interessata:

visto il decreto ministeriale 4 dicembre 1992, concernente la perimetrazione provvisoria del parco stesso, le ordinanze ministeriali 4 dicembre 1992, e 22 aprile 1993 con le quali sono state stabilite le misure di salvaguardia nell'ambito del territorio ricadente nel perimetro provvisorio; considerata, e positivamente, la rilevante estensione dell'area perimetrata e considerata, però, gli effetti negativi che il blocco indiscriminato di ogni attività produttiva connessa alla utilizzazione del territorio arreca nell'immediato a tutti i comuni in assenza del Piano di sviluppo socio-economico; blocco particolamente stringente per i comuni rivieraschi interessati dall'unico elemento di dinamismo economico costituito dalla crescita delle attività turistiche -:

nell'intenzione di contemperare, da un lato, le legittime istanze di protezione dell'ambiente e, dall'altro, le legittime esigenze della popolazione residente, quali provvedimenti intenda assumere affinché il Piano di sviluppo socio-economico sia rapidamente elaborato, approvato e finanziato al servizio dello sviluppo dei comuni collinari e montani del Cilento e dall'altro quali provvedimenti intende assumere affinché la provvisoria perimetrazione territoriale, stabilita con il citato decreto, possa essere rivista prevedendo l'individuazione delle zone di riserva integrale fra quelle prive di insediamenti produttivi e/o abitativi. (4-14713)

MACERATINI. — Ai Ministri dell'interno e della sanità. — Per sapere – premesso:

che da diverso tempo ormai gli inquilini delle case popolari di via Cardinal Salotti a Montefiascone in provincia di

Viterbo, vivono in condizioni igieniche pericolose a causa dei liquami che dalle fognature difettose salgono fin dentro i lavandini delle case;

che il comune e la USL VT1 avrebbero dovuto sollecitare una risoluzione del problema da parte dell'Istituto Autonomo Case Popolari ma, fino ad oggi, non vi è stato nessun intervento -:

quali urgenti provvedimenti di competenza i Ministri intendano assumere per permettere alle numerose famiglie ospiti dell'Istituto di tornare a vivere in maniera decorosa. (4-14714)

GIUNTELLA. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

è in corso in questi giorni a Roma un vertice di ministri dell'interno di diversi paesi sul tema della lotta alla criminalità organizzata e al traffico internazionale di droga;

la sede del vertice è la caserma di via Guido Reni;

per motivi di sicurezza tutta la zona è stata sottoposta a moltissime misure di prevenzione, compresa la rimozione di numerose auto, l'ispezione di locali, l'istituzione di posti fissi di controllo;

queste misure di prevenzione hanno recato notevoli disagi alla popolazione del quartiere;

accanto alla caserma di via Reni c'è un istituto scolastico, il « Villa Flaminia », che comprende dalla scuola materna alla scuola secondaria superiore;

vi sono altre strutture della Polizia, dei Carabinieri e della Guardia di finanza che potrebbero ospitare iniziative simili nelle immediate vicinanze della città di Roma;

la popolazione del quartiere che ieri protestava pacificamente chiedendo lo spostamento di iniziative in altra sede è stata caricata dalle forze dell'ordine; altre iniziative del genere sono state programmate prossimamente nella caserma di via Reni -:

se il ministro non intenda, per la sicurezza degli abitanti del quartiere di via Reni, degli studenti dell'istituto « Villa Flaminia » e per la sicurezza stessa dei partecipanti ai prossimi convegni, trasferire la sede di iniziative simili in un'altra caserma fuori dal centro della città che permetta un controllo di prevenzione più accurato senza creare gravi disagi agli abitanti della zona;

come mai una manifestazione pacifica di circa 200 persone che chiedevano il trasferimento di tali iniziative in sedi più idonee sia stata caricata dalla forza pubblica che ha, inoltre, operato numerosi fermi. (4-14715)

MAURIZIO BALOCCHI. — Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia. — Per sapere – premesso che:

come da notizia apparsa sui giornali risulta che dall'accordo FIAT-URSS per la realizzazione dello stabilimento automobilistico di Togliattigrad era prevista una tangente per il PCI;

nel 1966 nel primo numero della rivista « La Sinistra », diretta da Lucio Colletti, era stata comunicata la pubblicazione dei verbali di quegli incontri;

le più alte cariche del Governo di allora, poliziotti e servizi segreti temendo che la sinistra, in particolare Ezio Ferrero, che era stato uno degli interpreti dei colloqui tra Valletta e Kossigyn, volesse rendere pubblici i retroscena di quell'accordo, arrivarono ad offrire denaro, in cambio del silenzio, ai depositari di quel segreto;

Ezio Ferrero pochi anni dopo è morto travolto da un camion che si è dato alla fuga;

in circostanze poco chiare sono scomparsi anche altri italiani interpreti in quei delicati colloqui con i Russi -:

alla luce dei fatti sopra evidenziati se non si ritenga di far luce sull'oscura vicenda e soprattutto sul ruolo che allora svolsero i servizi segreti;

quali interessi avevano i servizi segreti per impedire che i verbali degli incontri venissero pubblicati e soprattutto perché non hanno impedito che i comunisti prendessero i soldi facendo affari con l'Unione Sovietica;

se non si ritenga inoltre opportuno indagare più a fondo sulla morte di Ezio Ferrero e sulla scomparsa degli altri interpreti italiani;

quale è stato il ruolo in questa vicenda del Kgb e se la morte di Ezio Ferrero possa essere ricondotta, come l'interrogante ritiene, ad una tecnica del servizio segreto russo. (4-14716)

TORCHIO e BERNI. — Al Ministro dei trasporti e della marina mercantile. — Per sapere – premesso che:

da 18 mesi l'ispettorato provinciale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Mantova, adducendo argomentazioni che non sembrano essere ugualmente prodotte dagli analoghi uffici di Verona, Modena, Brescia, eccetera relativamente all'impossibilità di procedere al collaudo di impianti GPL su automobili Tipo Familiare o Break o Weekend, di fatto impedisce tale tipo di collaudo agli installatori operanti nel territorio virgiliano;

tali operatori sono così costretti a versare ad officine di province confinanti somme aggiuntive a quelle necessarie per il collaudo *in loco* con aggravio dei costi e disagio degli interessati -:

se tale situazione non possa essere rimossa garantendo parità ed equità di trattamento su tutto il territorio nazionale. (4-14717)

GASPARRI, MACERATINI e BUON-TEMPO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e del tesoro. — Per sapere:

se siano a conoscenza che il dottor Arturo Cerilli, nato a Roma il 21 aprile 1944, nella sua qualifica e funzione di Dirigente generale del Servizio VI, reparto del servizio sanitario nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica sia stato rinviato a giudizio dalla Procura della Repubblica di Roma in data 14 ottobre 1992, imputato del delitto previsto e punito dagli articoli 81, 110, 328 - comma I e II del codice penale, e se trattasi della medesima persona recentemente Direttore Generale dell'INPDAP, Istituto Nazionale di Previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, ente di diritto pubblico istituito con decreto-legge 16 febbraio 1993, n. 34, e se, nel caso trattasi della stessa persona, non ritengano opportuno, doveroso e giusto di rimuovere, con provvedimento immediato, il dottor Arturo Cerilli dall'incarico testè conferitogli, sensibili alla richiesta di moralizzazione e di efficienza della Pubblica Amministrazione che vibrata ed insistente proviene dalla opinione pubblica e dalla popolazione tutta;

se non ritengano più razionale ed efficace nominare provvisoriamente, fino alla data di conversione in legge e previa modifica dell'articolo 2 punto 1 lettera e) del decreto-legge 19 aprile 1993, n. 110, in sostituzione del direttore generale, un coordinatore generale che sovraintenda, coordinandole, a tutte le attività del nuovo Istituto, coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni dai direttori generali delle gestioni autonome di cui all'articolo 1, punti 3, 4, 5, 6, e 7 del citato decreto legge, già direttori generali degli enti soppressi, individuandolo fra i dirigenti generali degli enti medesimi, i quali offrono documentata garanzia di alta professionalità e di specifica specializzazione in materia previdenziale ed organizzativa. (4-14718)

GASPARRI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso:

che sia in occasione degli incontri tra arabi e israeliani che del vertice interna-

zionale sulla droga, che sono stati ospitati nella caserma della polizia di via Pier della Francesca a Roma, il quartiere Flaminio è stato posto in stato di assedio, sono state rimosse le autovetture in sosta, è stato vietato il parcheggio in molte vie, ogni attività produttiva e commerciale ha subito pesanti condizionamenti;

che nella zona è situato un importante mercato, che viene di fatto paralizzato;

che i cittadini sono giustamente esasperati da questa sorta di coprifuoco determinato dalla inopportuna scelta della sede di trattative e vertici internazionali, che potrebbero essere ospitati senza danno per i cittadini in una delle tante strutture pubbliche militari o civili situate in zone più isolate della città —:

per quale ragione sia stata repressa in maniera violenta la pacifica iniziativa di un folto gruppo di cittadini del quartiere Flaminio che, nella mattina del 27 maggio, senza dar luogo a comportamenti violenti o illegali, hanno voluto richiamare l'attenzione della pubblica opinione sul blocco della propria zona a causa dei ricorrenti vertici internazionali;

se non condivida l'opinione che il Ministero dell'interno deve assicurare la vivibilità di un quartiere pacifico e laborioso, anziché trasformarlo in una zona « vietata » o peggio ancora in un teatro di violente azioni di repressione nei confronti di cittadini che chiedono solo di poter lavorare e circolare liberamente. (4-14719)

SPERANZA. — Al Ministro dei beni culturali e ambientali e della ricerca scientifica. — Per sapere – premesso che:

allarmanti notizie in merito a nuove e fantasiose destinazioni d'uso previste per il complesso monumentale ed ambientale di Villa Torlonia nel quartiere Nomentano di Roma, pubblicate da vari quotidiani e diramate dai TG regionali, fanno ragionevolmente temere un cambiamento improprio e traumatico che, se attuato, comprometterebbe per sempre ogni possibile recupero delle preziose strutture;

Villa Torlonia (1807-1920) è esempio tra i più notevoli e significativi della cultura paesaggistica fra classicismo e romanticismo del nostro Ottocento; vi hanno operato, tra gli altri, Giuseppe Valadier e Giuseppe Jappelli; nel suo sottosuolo si trovano circa 9 chilometri di catacombe ebraiche affrescate risalenti al II e III secolo -:

se risponde a verità quanto segue:

- 1) se effettivamente esiste un accordo tra il comune di Roma e l'Università « La Sapienza », basato sull'attribuzione di funzioni eterogenee (biblioteche, sale di lettura, sedi del progetto « Erasmus » ecc.) estranee alla originaria peculiarità della Villa, o se invece si tratta di una dichiarazione di intenti, come affermato in un secondo tempo, dopo la notizia di una conferenza stampa e, a giunta caduta, di una riunione di ratifica;
- 2) se il Ministro per la Ricerca Scientifica non ritenga che i 40/50 miliardi, dichiarati disponibili per l'arbitrario adattamento del sito storico dalla « Sapienza », non possano essere più utilmente impiegati per la realizzazione di migliori servizi all'interno dell'esistente Università;
- 3) se esiste un programma dettagliato ed uno studio approfondito che accerti la compatibilità dell'insieme monumentale con le ricorrenti proposte di riuso, tenendo conto, oltre che del valore storicoartistico del monumento e del suo ambiente verde e, quindi, del vincolo intrinseco al bene culturale, della fragilità statica e qualitativa dei materiali e delle strutture, delle reali dimensioni degli spazi costruiti e dell'eseguità delle superfici coperte nonché dei problemi che si instaurerebbero con grave rischio antropico nella zona circostante, qualora venisse addirittura insediata nella Villa un'Università Europea:
- 4) se il Governo abbia previsto un piano di organizzazione delle opere infra-

strutturali, necessarie al cambio dei pesi veicolari e dei flussi di traffico che inevitabilmente investirebbero un quartiere già molto congestionato;

- 5) se si giudica idonea al non vasto perimetro della Villa, alla salvaguardia della sua fondamentale integrità storica e paesistica e alla sua conservazione fisica la proposta di destinarla a sede dell'Università Europea, articolata in più corsi di laurea, di un circolo della stampa e a quant'altro disinvoltamente ipotizzato e diffuso dalla stampa, e se questo continuo ripetersi di richieste disparate non faccia emergere una gravissima carenza di strategie di intervento nella città di Roma;
- 6) se il carico dei servizi e delle attrezzature con il soprannumero delle presenze fisse, derivanti da tale casuale appropriazione dell'ambiente costruito e naturale, non alteri definitivamente il delicato equilibrio dei manufatti, del parco e dei percorsi sopra e sotto terra;
- 7) se il Ministro per i beni culturali ed ambientali non consideri tutto ciò un'indebita sottrazione di un bene culturale al patrimonio collettivo, e se non ravvisi una violazione del vincolo che lega ogni formulazione di cambio di destinazione d'uso alla legittima congruità delle strutture storiche:
- 8) cosa intenda fare per scongiurare il definitivo collasso e per procedere ad una rigorosa tutela del bene pubblico visto che Villa Torlonia rappresenta forse l'unico complesso monumentale di « delizia » ancora in piedi (straordinaria testimonianza di culture storicamente diversificate eppure coesistenti) e che il suo sottosuolo conserva un documento incancellabile dell'antico patrimonio catacombale ebraico.

 (4-14720)

TURRONI, PIERONI, PRATESI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della marina mercantile e dell'ambiente. — Per sapere – premesso che: da molti anni il mare Adriatico vive una grave condizione di crisi ambientale, con conseguente pregiudizio dell'ecosistema e delle relative economie locali;

con la legge n. 57 del 1990 è stata istituita l'Autorità per l'Adriatico per porre rimedio alla grave condizione di crisi ambientale nel bacino in argomento, mediante interventi operativi ed urgenti a tutela della balneazione, adeguate iniziative di ricerca sulle cause eziologiche delle ricorrenti emergenze, la formulazione e la concreta attuazione di un piano di risanamento dell'intero bacino marino e costiero;

per le predette finalità sono state finora stanziate e spese diverse decine di miliardi dalla predetta Autorità per l'Adriatico, senza mai alcun riscontro concreto sul piano dei risultati;

da anni le associazioni ambientaliste e gli ecologisti richiamano l'attenzione delle pubbliche autorità sull'enorme quantità di inquinanti che i fiumi portano al mare, indicandone le fonti e spesso i responsabili;

da alcune settimane in un ampio tratto del mare prospiciente le coste romagnole, per una profondità di circa 7-8 miglia, viene nuovamente riscontrata la quasi totale mancanza di fauna ittica dai pescatori, che trovano nelle loro reti soltanto valve maleodoranti di molluschi morti:

le testimonianze dirette dei pescatori delle marinerie romagnole e i dati acquisiti dalla Fondazione « Cervia ambiente », che da anni svolge attività didattiche nella predetta fascia costiera, possono confermare tale situazione di crisi e di quasi totale mancanza di vita nel predetto tratto di mare —:

se il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro della marina mercantile e il Ministro dell'ambiente siano a conoscenza dei fatti sopra descritti;

quali iniziative intendano assumere le autorità competenti per verificare il fenomeno rilevato, per stabilirne le cause e per individuarne con urgenza i rimedi;

se non si ritenga necessario addivenire quanto prima ad una verifica, anche amministrativo-contabile, di tutte le costosissime iniziative sin qui avviate dall'Autorità per l'Adriatico;

se non si ritenga necessario sopprimere l'Autortà per l'Adriatico, che mediante il commissario ad acta nominato con ordinanza del Ministro della marina mercantile, intende continuare a spendere ingenti fondi dell'erario pubblico al di fuori degli ordinari procedimenti amministrativo-contabili, nonostante l'intervenuta possibilità di prevedere a pianificare gli interventi alla luce del prolungamento ormai quadriennale delle attività di detta Autorità. (4-14721)

POTÌ, ABBRUZZESE, CALDORO e MARTE FERRARI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri. — Per sapere – premesso che:

il Presidente del Consiglio della Resistenza in Iran già il 22 maggio 1993, aveva inviato una lettera al Segretario Generale dell'ONU ed ai membri del Consiglio di Sicurezza per informarli dei movimenti posti in atto dal governo iraniano per preparare il terreno ad un attacco alle basi dell'Esercito di Liberazione Nazionale dell'Iran;

in questa stessa lettera era stata chiesta una riunione immediata del Consiglio di Sicurezza per discutere ed affrontare la questione -:

se siano a conoscenza del fatto che effettivamente la mattina del 25 maggio alle ore 5,55 (ora locale) è stato sferrato un raid aereo con dodici cacciabombardieri dell'aviazione iraniana che hanno bombardato alcune basi dell'Esercito di Liberazione Nazionale dell'Iran che si trovano nella striscia di confine tra Iran e Iraq, quindi in flagrante violazione dei confini internazionali;

se, viste le ripetute violazioni delle leggi internazionali, non sia necessario adottare una posizione ferma e coordinata a livello internazionale tramite il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, con sanzioni quali l'embargo economico e sugli armamenti. (4-14722)

SANNA, SODDU, ACCIARO e PREVO-STO. — Ai Ministri del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere – premesso che:

nel decreto legge n. 57 del 1993, e nel decreto legge n. 148 del 20 maggio 1993, che l'ha reiterato, si autorizza la Società Iniziative Sardegna SpA (INSAR) all'assunzione dei lavoratori in esubero dipendenti dalle imprese costruttrici, appaltatrici e subappaltatrici dei lavori per la costruzione della termocentrale ENEL di Fiumesanto Sassari – e dalle medesime licenziati o collocati in mobilità;

il decreto stabilisce che i lavoratori siano assunti dall'INSAR, con decorrenza dalla data del licenziamento dalle imprese o dalla data di entrata in vigore del decreto per i lavoratori collocati nelle liste di mobilità, e indica altresì, nel CIPI, l'organismo che è tenuto a deliberare circa il numero dei lavoratori aventi titolo ed i criteri per la loro individuazione;

numerosi lavoratori sono ormai usciti dalla produzione e in assenza di tale deliberazione non possono usufruire del trattamento di integrazione salariale straordinaria che la legge prevede per essi;

questa incertezza contribuisce ad alimentare un clima di grave disagio e a far crescere la tensione sociale -:

se i Ministri interessati non ritengano di dover adottare tutti i provvedimenti urgenti volti a superare i ritardi che hanno finora impedito l'integrale attuazione del disposto di legge. (4-14723)

SPERANZA e RENATO ALBERTINI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e dell'interno. — Per conoscere – premesso che:

- il Parlamento tedesco, nei giorni scorsi, ha modificato l'articolo 16 della sua Costituzione che pone gravi limiti al diritto d'asilo per i perseguitati politici per frenare l'arrivo massiccio di immigrati in Germania:
- si apprende dai giornali, italiani e stranieri, che analoghe misure restrittive saranno prossimamente varate anche dai governi della comunità europea attraverso una serie di risoluzioni comuni su diversi aspetti delle politiche di immigrazione, intese a varare controlli polizieschi ed espulsioni per gli « irregolari »;
- il Governo di centro-destra francese presieduto da M. Balladur si è subito allineato sulla stessa onda di quello tedesco: infatti doveva approvare nel Consiglio dei Ministri di lunedì 24 maggio un testo presentato da M. Charles Pasqua che dava forti poteri di polizia al ministro degli interni il quale conferiva alla polizia di confine (controllo aereo e terrestre) ai prefetti il potere di rifiutare l'accesso d'entrata agli stranieri che si presentano per chiedere il diritto d'asilo;
- il testo governativo francese comprende altre misure fortemente restrittive come: « dieci anni di permanenza nel territorio per ottenere la residenza; ostacoli a matrimoni sospetti; freno al raggruppamento di famiglie; fine delle protezioni sociali per gli illegali; in casi di rimpatriamento forzato per gli stranieri irregolari è prevista per il periodo di permanenza nel territorio francese la detenzione etc. »;
- il Consiglio di Stato francese, che doveva dare il suo parere sul testo varato dal Consiglio dei ministri, non ha terminato il suo esame, ma gli alti magistrati hanno già espresso molte riserve importanti sul contenuto del progetto contestato anche dalla Chiesa e dalle associazioni di difesa dei diritti dell'uomo:

anche il quotidiano inglese « The Guardian » preoccupato dalle indiscrezioni pervenutegli ha anticipato che il « Gruppo ad hoc sull'immigrazione » suddiviso in

sub-gruppi ha costituito una commissione semisegreta composta da alti funzionari dei ministeri dell'interno della CEE che hanno già predisposto una risoluzione che riguarda le espulsioni;

sempre secondo le anticipazioni del giornale inglese il documento contiene indicazioni che vanno nel senso suesposto volute dal Governo francese in cui si afferma tra l'altro: « che è fondamentale per una politica delle espulsioni che si adottino mezzi efficaci per identificare e fermare gli irregolari »;

questo documento sulle espulsioni potrebbe essere approvato dal Consiglio dei Ministri dell'interno della comunità a Copenaghen il primo giugno, in quanto il « gruppo ad hoc sull'immigrazione » è qualcosa che sfugge alle sedi istituzionali della CEE, al Parlamento di Strasburgo o ai Parlamenti nazionali; infatti esso risponde direttamente ai ministri ed elabora non direttive comunitarie (che sarebbero poi sottoposte all'iter parlamentare di Strasburgo) ma accordi intergovernativi, cioè trattati che i Parlamenti dei singoli Paesi possono solo ratificare o respingere senza possibilità di modifica;

queste risoluzioni sulle espulsioni rispondono alla psicosi di controllo dell'immigrazione che si è impossessata dei governi occidentali e di parte dell'opinione pubblica, legittimando un clima di paura e incoraggerà i razzisti e gli xenofobi che stanno già rovinando la vita di milioni di persone;

l'Italia si agita e si dibatte in maniera contradditoria tra liberismo generoso espresso verbalmente e misure repressive, di volta in volta giustificate da presunte ragioni di « necessità », fra ripetute sanatorie e proposte di mobilitazione dell'esercito per controllare gli arrivi di clandestini dal mare;

finora non si è voluto scegliere e che, se continua così, tale atteggiamento sarà invocato come alibi per rifiutare l'abolizione dei controlli delle frontiere, prevista

entro la fine di quest'anno, almeno fra i nove Paesi che hanno sottoscritto gli accordi di Schengen;

la tanto decantata « libera circolazione delle persone » di cui si è parlato a proposito di Unione europea sarà quindi sostituita con una politica da « fortezza assediata » —:

quali iniziative di carattere internazionale il Governo italiano intenda assumere per garantire il diritto d'asilo agli stranieri e la libera circolazione di persone nei Paesi della comunità europea, se è vera la notizia che è stata costituita una commissione semi-segreta e quindi di riferire immediatamente al Parlamento, perché qualora la notizia, in tal senso, fosse confermata ci troveremmo di fronte ad un grave atto anticostituzionale. (4-14724)

Ritiro di firme da una mozione.

Alla mozione Fracanzani ed altri n. 1-00182, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 20 maggio 1993, sono state ritirate le firme degli onorevoli Orlando, Novelli, Alfredo Galasso e Dalla Chiesa.

Apposizione di firme ad interrogazioni.

L'interrogazione Ferri ed altri n. 3-01020, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 27 maggio 1993 è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Antonio Bruno.

L'interrogazione D'Alema ed altri n. 3-01024, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 27 maggio 1993 è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Visani.

Ritiro di un documento di indirizzo e di sindacato ispettivo.

Il seguente documento è stato ritirato dal presentatore: Zarro interrogazione a risposta scritta n. 4-14634 del 27 maggio 1993.

INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA

	•	

INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA

AZZOLINA, DOLINO e MUZIO. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere – premesso che:

con risposta scritta prot. n. G. 126/10^a 1/2230 del 16 giugno 1990 all'interrogazione n. 4-16815, l'allora ministro del lavoro Donat-Cattin informava gli interroganti che l'Ispettorato del lavoro di Torino aveva effettivamente svolto accertamenti in materia di appalto di manodopera presso la FIAT Engineering di Torino, dai quali era risultato:

che le aziende di servizi informatici Digigroup, Digigroup Italia, AAPITI e CA-SOFT, tra loro collegate, avevano assunto anche su segnalazione, selezione o comunque « gradimento » della FIAT Engineering decine di impiegati con contratti di formazione e lavoro rivelatisi privi di qualsiasi speciale finalità formativa e perciò invalidati con provvedimento notificato il 29 settembre 1989:

la manodopera così assunta veniva poi appaltata a FIAT Engineering che ne disponeva l'inserimento funzionale e gerarchico al proprio interno e alla quale perciò il 20 ottobre 1989 è stato contestato il reato, in concorso con gli intermediari, di appalto di prestazioni di lavoro;

in relazione a tutte le risultanze degli accertamenti compiuti, l'Ispettorato del lavoro di Torino il 24 ottobre 1989 ha inoltrato un circostanziato rapporto all'autorità giudiziaria -:

se risulti che l'autorità giudiziaria abbia dato seguito, e con quali conclusioni, al suddetto rapporto dell'Ispettorato del lavoro di Torino:

se risulti che l'autorità giudiziaria abbia ricevuto altri rapporti analoghi dall'ispettorato del lavoro di Torino. (4-01034) RISPOSTA. — Si comunica che la procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Torino, in merito ai fatti esposti nell'interrogazione cui si risponde, ha esperito indagini concluse in data 16 settembre 1992 con decreto di archiviazione adottato dal G.I.P. su conforme richiesta del P.M., per intervenuta amnistia ex decreto del Presidente della Repubblica n. 75 del 1990, dell'ipotizzata contravvenzione alla legge n. 1369 del 1960 sul divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro.

L'autorità giudiziaria procedente non ha invece ravvisato nella specie, gli estremi del più grave delitto di truffa peraltro pure amnistiabile, avendo lo stesso procuratore della Repubblica escluso la configurabilità dell'aggravante di cui all'articolo 61 n. 7 del codice penale.

Il Ministro di grazia e giustizia: Conso.

BERSELLI. — Ai Ministri dell'interno e della difesa. — Per sapere – premesso che:

la sera del 17 maggio 1945 presso l'abitazione bolognese del cavaliere del lavoro Edoardo Weber, notissimo industriale dei carburatori, si presentarono tre uomini che lo pregarono di seguirli dovendo egli testimoniare a favore di alcuni operai fermati dalle forze di liberazione e non rilasciabili senza la sua presenza;

poiché il cavaliere Weber era particolarmente affezionato ai propri collaboratori e poiché non si era mai interessato di politica, senza alcuna esitazione li segui;

da allora del cavaliere Weber non si sono più avute notizie ed il suo corpo non è più stato ritrovato, nonostante tutti i tentativi operati in tal senso e per moltissimi anni dalla moglie Anna;

presso la Certosa di Bologna vi è la tomba del cavaliere Weber senza le sue spoglie mortali;

il cavaliere Weber più che un dirigente aveva voluto sempre essere considerato un operaio fra gli operai;

un apposito reparto era stato costruito nel suo stabilimento per confezionare la pasta da servire alla mensa. Ad ogni dipendente che avesse compiuto almeno un triennio di anzianità nello stabilimento, veniva offerto da Weber un dono « ricordo » per l'eventuale matrimonio, oltre alla « licenza » ordinaria: verso i dipendenti colpiti da grave malattia, Weber interveniva con speciali elargizioni e con l'assistenza gratuita del proprio medico; alle famiglie colpite da lutto per la morte di un congiunto che aveva trovato occupazione nella Weber, offriva un adeguato aiuto in denaro, accompagnato da espressioni di toccante conforto:

altre elargizioni Weber aveva fatto nel campo assistenziale e sociale, alcune continuative, altre occasionali. Uno speciale contributo aveva pure versato per il restauro dell'Istituto Aldini Valeriani, benemerito nel campo dell'istruzione e professionale. Aveva inoltre finanziato numerosi « premi » per gare sportive. Infine, il 6 gennaio di ogni anno, organizzava la « Befana » per i bimbi dei dipendenti della azienda, senza contare i contributi annui a beneficio dell'Associazione ex-allievi dell'Istituto Aldini Valeriani e un notevole contributo per l'istituzione di una borsa di studio a favore del figlio di un operaio caduto in guerra o sul lavoro, quest'ultimo erogato presso la Federazione dei Cavalieri del Lavoro:

durante il secondo conflitto mondiale Weber si era adoperato in tutte le forme affinché nessuno dei suoi operai e dei suoi impiegati venisse precettato per il lavoro in Germania, intervenendo sempre personalmente per assistere le loro famiglie;

insistentemente invitato a trasferire macchine e mezzi di lavoro al Nord, Weber sempre aveva opposto un rifiuto; soltanto un piccolo gruppo di macchine, asportato di autorità presso l'Alfa Romeo, in Vittuone, vi era giunto debitamente scortato da un personale di sua stretta fiducia;

a partire dal 24 aprile del 1945 Weber aveva fatto riaffluire allo stabilimento di Bologna quanto nel corso dell'ultimo pe-

riodo bellico aveva traslocato, tutto salvando: materiali, macchinari, compresi anche quelli provvisoriamente trasferiti a Vittuone, oltre ai materiali lavorati creando le premesse per una rapida ripresa del « miracolo » economico italiano;

per tutta la seconda guerra mondiale Weber non era mancato un giorno al suo stabilimento -:

se non ritengano di aprire i loro archivi, anche quelli « riservati », per accertare le ragioni del sequestro e dell'assassinio del cavaliere del lavoro Edoardo Weber, vero benefattore e grande industriale che contribuì a far conoscere ed apprezzare Bologna nel mondo;

quali iniziative ritengano di dover assumere per accertare se tale Scarabelli, partigiano comunista, abbia o meno partecipato alla eliminazione del cavaliere Edoardo Weber. (4-00184)

RISPOSTA. — Agli atti della questura di Bologna nulla risulta in merito ai fatti riferiti dalla S.V. onorevole.

Negli stessi atti sono conservati numerosi fascicoli intestati a persone con l'indicazione del cognome Scarabelli, alle quali, durante il passato regime, furono attribuite idee di sinistra, senza che peraltro fosse stata accertata nei loro confronti alcuna responsabilità in ordine a specifici episodi.

Le persone stesse risultano tutte attualmente decedute.

Sul conto del cavaliere del lavoro Edoardo Weber vennero a suo tempo svolte indagini da parte della compagnia dei Carabinieri di Bologna che, con rapporto del 3 novembre 1953, denunciò in stato di fermo all'autorità giudiziaria il meccanico Bruno Trombetti, sospettato del sequestro e dell'omicidio del Weber.

Il Trombetti, militante comunista all'epoca dei fatti e già condannato per alcuni reati dal soppresso « tribunale speciale per la difesa dello Stato », fu tuttavia prosciolto in date 23 aprile 1955 dal giudice istruttore per insufficienza di prove.

Sulla vicenda, comunque, sono state recentemente svolte dell'Arma dei Carabinieri

ulteriori indagini, disposte dalla magistratura di Bologna per individuare il luogo ove si presume sia stato sepolto il cadavere dello scomparso.

Gli accertamenti hanno dato esito negativo.

Il Ministro dell'interno: Mancino.

BIASCI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere – premesso che:

il tribunale di Pisa, da anni ormai, attende una soluzione ai molteplici problemi logistici derivanti dall'essere ubicato in una sede troppo piccola: la cancelleria civile, per fare un esempio concreto, è sistemata con uomini e suppellettili, in un corridoio:

sono stati allestiti, dal 1985 ad oggi, ben tre progetti finalizzati all'allargamento della sede del Palazzo di Giustizia, tut i caduti nel nulla:

l'amministrazione comunale si era impegnata anche a reperire un edificio nuovo per il tribunale, ma fino ad oggi non à stata trovata alcuna soluzione;

non meno preoccupante della penuria di locali e strutture è la carenza di magistrati: al tribunale di Pisa manca una specifica sezione del lavoro ed a tale deficienza debbono sopperire magistrati impegnati in altri settori, con la inevitabile conseguenza di un notevole rallentamento nei ritmi (le cause di lavoro inoltrate adesso non saranno, probabilmente, smaltite prima del 1997);

la chiusura della sede pretorile di Volterra, con conseguente travaso di pratiche a Pontedera (frutto delle più recenti normative in materia che hanno provveduto a sopprimere tutte le sedi pretorili distaccate), ha contribuito ad appesantire ulteriormente il lavoro del tribunale di Pisa -:

quali provvedimenti intenda adottare per sanare una situazione che sta diventando sempre più difficile da sostenere ed alimenta il malcontento sia negli addetti ai lavori che nell'utenza. (4-02512)

RISPOSTA. — In ordine all'interrogazione in oggetto, relativa alle esigenze di ampliamento della pianta organica del tribunale di Pisa, si fa presente che, allo stato, risulta pressoché impossibile intervenire in via amministrativa ove si consideri l'estrema difficoltà di reperire uffici in grado di sopportare contrazioni della dotazione organica in rapporto ai carichi di lavoro.

Al riguardo va sottolineato che l'8 marzo 1993 è stato presentato un disegno di legge relativo all'aumento di 200 unità nel ruolo organico della magistratura, con decorrenza non anteriore al 1º gennaio 1995.

L'approvazione dello stesso consentirebbe di realizzare un piano generale di revisione delle piante organiche degli uffici giudiziari, nell'ambito del quale potrebbero essere soddisfatte anche le necessità dell'ufficio in esame.

In riferimento, poi alla grave situazione logistica in cui versano, per mancanza di spazi, gli uffici giudiziari pisani, è stato più volte sollecitato il comune, stante l'impossibilità di effettuare interventi di ampliamento nel palazzo di giustizia, per reperire locali idonei e adeguati ad ospitare parte degli uffici suddetti ed anche l'ufficio del giudice di pace.

Di recente la presidenza del tribunale di Pisa ha comunicato che l'amministrazione comunale, dopo aver deciso di edificare un nuovo palazzo di giustizia capace di accogliere tutti gli uffici giudiziari, ha dovuto poi accantonare il progetto avendo accertato che l'area a ciò destinata non era più disponibile. Pertanto, il comune ha successivamente disposto di destinare l'edificio, già sede della Corte d'assise, a sede della procura della Repubblica c/o la pretura circondariale e delle relative sezioni di polizia giudiziaria.

Poiché l'immobile di che trattasi necessita di lavori di adattamento, è stato di recente sollecitato il comune a predisporre il relativo progetto esecutivo, avvalendosi dei benefici previsti dall'articolo 19 della legge 30 marzo 1981 n. 119.

Il Ministro di grazia e giustizia: Conso.

BIONDI. — Al Ministro per i beni culturali e ambientali. — Per sapere – premesso:

che il castello di Paderna, sito nel comune di Pontenure (Piacenza) al confine con il comune di San Giorgio Piacentino, già sottoposto a vincolo diretto con decreto ministeriale 24 luglio 1986, è stato anche sottoposto a vincolo di rispetto, ex articolo 21 della legge 1089/39, con decreto ministeriale 20 maggio 1992;

che tale ultimo decreto prescrive: « non è ammessa alcuna nuova costruzione edilizia e modificazioni o alterazioni dei terreni e del corso dei canali d'acqua presenti »;

che a seguito di tale decreto il comune di San Giorgio Piacentino ha ordinato, il 10 giugno 1992, la sospensione della concessione edilizia n. 18/92 per la costruzione di due villette e piscina all'interno dell'area vincolata, « considerato che l'area oggetto di edificazioni viene a ricadere all'interno della delimitazione della zona di rispetto al castello di Paderna »;

che lo stesso comune, con lettere del 30 giugno, 17 luglio e 14 settembre, ha sollecitato l'intervento della soprintendenza ai beni ambientali ed architettonici « ad assumere al più presto le finali determinazioni del caso », nel presupposto che « l'amministrazione comunale, in caso di ripresa dei lavori da parte dei titolari della concessione edilizia, non abbia motivi ed elementi per procedere all'annullamento dell'atto concessorio »:

che la sezione di Piacenza dell'associazione Italia Nostra è ripetutamente intervenuta in merito, per ribadire la piena validità del vincolo di rispetto apposto mediante decreto ministeriale —:

quali provvedimenti intenda adottare il Ministro responsabile al fine di evitare che il comune di San Giorgio Piacentino violi le prescrizioni di inedificabilità del decreto 20 maggio 1992. (4-09028)

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale del 20 maggio 1992 è stata sottoposta a tutela,

ex articolo 21 della legge n. 1089 del 1939, quale zona di rispetto del Castello di Paderna nel comune di Pontenure (PC), un'area comprendente anche parte del territorio del confinante comune di S. Giorgio Piacentino (PC).

Nella fase di definizione del richiamato provvedimento di vincolo indiretto è risultato che il comune di S. Giorgio Piacentino in data 12 maggio 1992, e quindi anteriormente alla emanazione del provvedimento di tutela, aveva già rilasciato ai signori Tiramani e Rapacioli una concessione edilizia per la realizzazione di due edifici residenziali, su una porzione della suddetta area, inserita nel P.R.G. del comune di S. Giorgio Piacentino quale zona di completamento residenziale.

È da escludersi, peraltro, che i lavori già avviati dai signori Tiramani e Rapacioli possano definirsi abusivi in quanto iniziati su regolare concessione edilizia rilasciata prima della notifica del provvedimento di tutela.

Nel contempo questo Ministero sta provvedendo al riesame del vincolo in questione sulla base degli elementi emersi a seguito degli ulteriori accertamenti relativi all'effettiva consistenza edilizia nelle aree già vincolate.

Il Ministro dei beni culturali e ambientali: Ronchey.

BOATO, RUTELLI, APUZZO, BETTIN, CRIPPA, DE BENETTI, GIULIARI, LECCESE, MATTIOLI, PAISSAN, PECORARO SCANIO, PIERONI, PRATESI, RONCHI, SCALIA e TURRONI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali. — Per sapere – premesso che:

in Alto Adige il censimento della popolazione 1991 e con esso anche il censimento dei gruppi linguistici sono stati effettuati dall'Istituto provinciale di statistica (ASTAT) su incarico dell'ISTAT, che in materia di censimento è l'autorità responsabile e impartisce direttive;

l'ISTAT ha affidato all'Istituto provinciale di statistica il computo delle buste

bianche contenenti la dichiarazione anonima di appartenenza al gruppo linguistico e ha impartito al contempo la direttiva di conteggiare e evidenziare distintamente le dichiarazioni di aggregazione e quelle di appartenenza;

effettuato il computo, l'Istituto provinciale di statistica ha trasmesso i risultati ed i materiali all'ISTAT, competente per la pubblicazione dei risultati sulla Gazzetta Ufficiale;

mentre l'ISTAT ha già pubblicato i dati sulla dichiarazione di appartenenza linguistica -:

se risulti quando verranno resi noti dall'ISTAT i dati relativi alle varie possibilità di aggregazione. (4-02076)

RISPOSTA. — L'ISTAT, in seguito alle dichiarazioni di appartenenza e di aggregazione ai gruppi linguistici rese dai cittadini residenti in provincia di Bolzano in occasione del 13° censimento generale della popolazione, ha provveduto a far pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 124 del 28 maggio 1992, ai sensi del decreto legislativo 1° agosto 1991 n. 253, i dati sulla consistenza proporzionale dei tre gruppi linguistici.

Inoltre è stato pubblicato e diffuso presso tutti i comuni della provincia di Bolzano un notiziario bilingue, di cui si allega copia, contenente i dati delle varie possibilità di aggregazione.

> Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: Maccanico.

BORGHEZIO. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere – premesso che:

nel nostro Paese, fino ad ora, la difesa dei diritti degli utenti bancari è stata esclusivamente affidata al normale iter delle cause civili notoriamente annose e costose per le parti private, spesso contrapposte ad istituti dotati di ufficì legali e collegi di difesa ragguardevoli; nell'Europa civile, invece, da molto tempo opera la figura dell'Ombudsman banking, cioè del difensore civico dell'utente bancario, garante del medesimo in ogni situazione di contestazione e/o conflitto nei confronti degli istituti bancari: così in Germania, Irlanda, Norvegia, Olanda, Danimarca, Svezia, Spagna e Gran Bretagna; la stessa Francia, pur non avendo istituito la figura giuridica dell'Ombudsman bancario, ha realizzato un centro di informazione per accogliere le lamentele della clientela delle banche, attraverso appositi sportelli aperti presso gli istituti bancari;

la prossima riunione del comitato esecutivo dell'ABI, prevista per il 16 settembre 1992, avrà fra i punti all'ordine del giorno le « iniziative per la costituzione di un organo per la tutela della clientela nei rapporti con il sistema bancario »;

quali siano le proposte, al riguardo, elaborate dal comitato di vigilanza per l'accordo sulla trasparenza;

quali indicazioni lo stesso abbia ritenuto o ritenga di dare in merito alla configurazione di questa importante funzione per la tutela dei diritti dell'utente bancario;

se non ritenga che l'ufficio dell'Ombudsman banking, analogamente a quanto previsto dall'esempio svedese, debba non soltanto avere competenza di giudicare le controversie, ma anche quella di avanzare proposte ed osservazioni relative a tutti i servizi bancari;

se non ritenga opportuno che, in merito a quanto sopra, vengano preventivamente consultate tutte le associazioni di tutela del consumatore. (4-04841)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente le iniziative per la costituzione di un organo che tuteli la clientela nei rapporti con il sistema bancario.

Al riguardo, si fa presente che presso l'ABI è stato recentemente approvato un

accordo interbancario per la costituzione dell'ufficio reclami e dell'« ombudsman » bancario.

L'accordo persegue la finalità di predisporre, a vantaggio dell'utenza bancaria, uno strumento che si affianchi al ricorso all'autorità giudiziaria, per pervenire ad una rapida soluzione di controversie originate dalla gestione di rapporti bancari.

L'iniziativa prevede la costituzione, presso ogni azienda bancaria aderente all'accordo, di un ufficio reclami che si pronunci, entro termini stabiliti e con chiare indicazioni, sui reclami presentati dalla clientela, in ordine alla gestione di operazioni e servizi.

L'utente, in caso di esito sfavorevole, può rivolgersi ad un organismo collegiale denominato « ombudsman » bancario, competente ad esprimere giudizi sul merito di controversie, sollevate da persone fisiche – « consumatori » secondo la definizione contenuta nell'articolo 18, comma 1, della legge n. 142 del 1992 – che abbiano agito per finalità estranee all'attività professionale o imprenditoriale e su questioni il cui valore non sia superiore a cinque milioni di lire.

Le pronunce dell'« ombudsman » saranno vincolanti esclusivamente per l'ente creditizio, fermo restando il diritto del cliente di adire, comunque, l'autorità giudiziaria.

Il citato organismo è composto da cinque membri così designati: il presidente dal Governatore della Banca d'Italia, due componenti dal presidente dell'Associazione Bancaria Italiana e due, infine, rispettivamente dai Presidenti degli Ordini degli avvocati e procuratori e dei dottori commercialisti.

Il Ministro del tesoro: Barucci.

BORGHEZIO. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere – premesso che: risultano ritardi e inadempimenti in ordine all'applicazione, da parte delle banche, delle nuove norme di legge sulla trasparenza bancaria, che impongono la pubblicizzazione dei tassi, condizioni e costi dei servizi mediante affissione di appositi cartelli;

in particolare, si verifica che in molti casi i cartelli predisposti non contengano sufficienti informazioni; in altri siano stati semplicemente riciclati i vecchi cartelli predisposti dall'ABI sul « codice di autoregolamentazione »;

inoltre poche banche provvedono a pubblicizzare il conto delle commissioni richieste per l'acquisto dei titoli di Stato, che un decreto del Ministero del tesoro fissa in un massimo dello 0,20 per cento per i trimestrali, dello 0,35 per i semestrali e dello 0,45 per gli annuali a fronte delle precedenti commissioni rispettivamente dello 0,30 per cento; 0,45 per cento e 0,65 per cento -:

quali urgenti iniziative si intendano attivare – anche attraverso gli organi istituzionali di vigilanza – per assicurare, da parte delle banche, il puntuale rispetto di tutte le norme di legge sulla trasparenza bancaria a difesa degli interessi diffusi degli utenti. (4-06421)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente l'applicazione, da parte degli enti creditizi, della normativa sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari introdotta dalla legge n. 154 del 1992.

Al riguardo, si fa presente che, per l'attuazione della citata legge ed, in particolare, in ordine al contenuto degli avvisi sintetici esposti al pubblico, la Banca d'Italia, con provvedimento del 24 maggio 1992, ha emanato apposite istruzioni le quali fanno espresso riferimento agli schemi divulgati dall'Associazione bancaria italiana in data 25 ottobre 1988 (allegato b) per le aziende di credito e in data 16 maggio 1989 per gli istituti di credito speciale.

Nel caso in cui gli enti creditizi effettuino anche operazioni di acquisto di crediti d'impresa, leasing finanziario, intermediazione di valori mobiliari e rilascio di carte di credito, le informazioni pubblicizzate mediante i predetti schemi debbono essere integrate con gli avvisi previsti dalle Istruzioni per gli intermediari specializzati.

È, altrest, obbligatoria l'esposizione di un apposito avviso sintetico (cartello dei cambi) qualora vengano effettuate negoziazioni in valuta estera.

Per quanto riguarda, poi, le operazioni di collocamento dei titoli del debito pubblico, il decreto ministeriale 9 luglio 1992 ha fissato le misure massime per le commissioni da applicare sulle operazioni di sottoscrizione dei titoli, nonché per le spese di gestione e di amministrazione e per i diritti di custodia relativi ai titoli medesimi. Tali condizioni debbono essere pubblicizzate mediante l'esposizione di avvisi nei locali aperti al pubblico e comunicate direttamente alla clientela.

Si soggiunge, infine, che la Banca d'Italia, nel quadro dell'azione intesa a sensibilizzare le aziende di credito per il perseguimento delle finalità di tutela del contraente più debole previste dalla legge sulla trasparenza bancaria, ha avviato, presso le proprie filiali, una serie di incontri con i rappresentanti degli enti creditizi.

Al fine di dar corso ad una fase di concreta verifica, è, altresì, in via di predisposizione da parte dell'organo di vigilanza una indagine conoscitiva sulle misure organizzative adottate dagli enti creditizi per l'attuazione della citata normativa.

Il Ministro del tesoro: Barucci.

BUTTI e IGNAZIO LA RUSSA. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere – premesso che:

presso il tribunale di Como sono in attesa di celebrazione alcune centinaia di processi, anche di rilevante importanza, con una conseguente e preoccupante paralisi della giustizia;

anche il procedimento a carico delle ultime due giunte del comune di Como, istruito per abuso di atti di ufficio, in relazione alla concessione di terreni di proprietà comunale alla società AUTOSI-COS s.r.l., a ruolo per il 4 maggio 1992 è stato rinviato al 3 giugno 1993, con motivazioni da ricercarsi nell'organico ridotto;

tale rinvio pregiudica anche la vita amministrativa e il governo della città;

l'organico dei giudici del tribunale in oggetto, previsto in diciotto unità, è attual-

mente ridotto a undici quando sarebbe auspicabile la istituzione di una ulteriore sezione -:

quali provvedimenti intenda adottare il Governo, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, per la ricomposizione dell'organico e per la istituzione di una eventuale nuova sezione. (4-00879)

RISPOSTA. — In ordine alle interrogazioni in oggetto, relative alle esigenze di ampliamento della pianta organica degli uffici giudiziari di Como, si fa presente che, allo stato, risulta pressoché impossibile intervenire in via amministrativa ove si consideri l'estrema difficoltà di reperire uffici in grado di sopportare contrazioni della dotazione organica in rapporto ai carichi di lavoro.

Al riguardo va sottolineato che sono stati presentati due disegni di legge (n. 1049/S e 1166/S) relativi all'aumento, rispettivamente, di 200 e 400 unità nel ruolo organico della magistratura, con decorrenza a partire dal 1º gennaio 1995.

È, inoltre, in corso di predisposizione uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'ampliamento dei ruoli organici degli assistenti giudiziari e dei dattilografi.

L'approvazione degli stessi consentirebbe di realizzare un piano generale di revisione delle piante organiche degli uffici giudiziari, nell'ambito del quale potrebbero essere soddisfatte anche le necessità dell'ufficio in esame.

> Il Ministro di grazia e giustizia: Conso.

CANCIAN. — Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e dell'agricoltura e foreste. — Per sapere – premesso che:

la situazione di vertice della Camera di Commercio di Treviso vive un momento assai difficile che necessita provvedimenti urgenti dato che dal 1º luglio 1991 il suddetto Ente Camerale è retto da un Presidente facente funzioni, e la Giunta Camerale dal 30 giugno 1992 è ridimensionata a soli 5 componenti. La stessa

situazione critica è vissuta anche dalla Camera di Commercio di Belluno -:

facendo seguito quali siano i motivi che ritardano le nomine al vertice dell'Ente Camerale:

se intendano nominare entro il 4 dicembre 1992 il nuovo Presidente e la nuova Giunta Camerale;

quali iniziative di competenza, intendano assumere per la realizzazione in tempi brevi di una seria riforma degli Enti Camerali. (4-07643)

RISPOSTA. — Gli organi amministrativi della camera di commercio di Treviso sono stati ricostituiti:

con decreto interministeriale 16 dicembre 1992 è stato nominato il presidente nella persona del dottor Luciano Danesin;

con decreto prefettizio 31 dicembre 1992 è stata costituita la giunta.

Gli organi amministrativi della camera di commercio di Belluno sono stati ricostituiti:

con decreto interministeriale 28 gennaio 1993 è stato nominato il presidente nella persona del dottor Gianni Guarnieri;

con decreto prefettizio 31 dicembre 1992 è stata costituita la giunta.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Guarino.

GAETANO COLUCCI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per conoscere se risulti al Governo quale sia l'esito dell'esposto denunzia inoltrato alla procura della Repubblica presso il tribunale di Benevento da parte di alcuni componenti la commissione circoscrizionale per l'impiego in ordine alla sospettata irregolarità tenuta dai registri concernenti la anzianità di iscrizione al collocamento da parte dell'ufficio provinciale del lavoro di Benevento risalente alla data del 20 maggio 1989.

(4-03419) | dino -:

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica che in seguito all'esposto-denuncia del 20 maggio 1989, la procura della Repubblica presso il tribunale di Benevento ha iscritto il procedimento n. 902/89, concluso, dopo le opportune indagini, dal G.I.P. in sede, con decreto di archiviazione n. 990/89 del 23 ottobre 1989 su conforme richiesta del P.M., non essendo emerse ipotesi di reato, come evidenziato dal rapporto della polizia giudiziaria.

Il Ministro di grazia e giustizia: Conso.

GUIDI. — Al Ministro per i beni culturali e ambientali. — Per sapere – premesso che:

la Villa Garzoni e l'annesso giardino storico a Collodi sono un monumento di grande valore;

la prima notizia certa della Villa risale al 1633 contenuta in un documento conservato nell'Archivio di Stato di Lucca, probabile costruttore Romano di Alessandro Garzoni;

il giardino progettato da Ottavio Diodati costituisce un esempio mirabile di equilibrio fra Rinascimento e Barocco e, ad onta dei secoli, si può ancora godere nelle forme e nelle strutture originarie;

la Villa e il giardino sono meta di numerosi visitatori insieme al Parco di Pinocchio ed alla fondazione Lorenzini costituiscono una ricchezza non completamente utilizzata del paese di Collodi e del territorio contermine;

la Villa appartiene alla famiglia Gardi dell'Ardenghesca che permette l'ingresso ai visitatori previo pagamento di biglietto;

ad una visita congiunta nei giorni scorsi l'intero complesso appare in stato di notevole degrado per quanto riguarda la struttura edilizia, le statue, gli addobbi monumentali e le parti vegetali del giardino -:

quali iniziative abbia intenzione di intraprendere con urgenza perché la situazione di degrado venga risolta e questo monumento di grande valore non si perda del tutto. (4-12784)

RISPOSTA. — La villa e il parco in oggetto sono di proprietà privata e vengono utilizzati dai proprietari parte a fini residenziali e parte a scopi turistici rendendo possibili le visite previo pagamento di un biglietto di accesso.

La struttura edilizia, pur non essendo in buone condizioni di manutenzione, non è in immediato pericolo di crollo. Il giardino ed il suo apparato decorativo risultano in precarie condizioni di conservazione.

La proprietà ha in tempi recenti preso contatti con la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Firenze per presentare un progetto di restauro a tutt'oggi non pervenuto.

La predetta soprintendenza ha sollecitato la proprietà a presentare il progetto di restauro, senza il quale provvederà ad avviare la procedura prevista dalla legge n. 1089 del 1939 per l'esecuzione dei lavori in danno del proprietario.

Il Ministro dei beni culturali e ambientali: Ronchey.

IMPOSIMATO, VIOLANTE, DE SIMONE, COLAIANNI, JANNELLI, IMPEGNO, BASSOLINO, NARDONE, VOZZA,
FINOCCHIARO FIDELBO, RAPAGNÀ,
BARGONE, GRASSO, PETROCELLI, CORRENTI, DALLA CHIESA CURTI, PIZZINATO, SALVADORI e LETTIERI. — Ai
Ministri del tesoro e dell'interno. — Per
sapere – premesso che:

- 1) il Banco di Napoli ha venduto il fabbricato dell'Archivio Generale a S. Biagio dei Librai, a Napoli e che a mezzo messo giudiziario l'ITA (Industria Tipografica Artistica) ha ricevuto l'ordine di sgombero coatto dei locali occupati in tale fabbricato fin dall'anno 1962;
- i locali di proprietà del Banco di Napoli di circa 700 mq sono stati occupati

da aziende grafiche fin dal 1628 (Tipografia Raimondi – ripetutamente citata nelle cronache e nella storia di Napoli). Inoltre la ITA, come antica e tradizionale azienda artigiana, potrebbe usufruire del vincolo di destinazione d'uso previsto dalla legge n. 15 (canoni ad uso diverso), che prevede la salvaguardia di tali attività nei centri storici e che a Napoli non ha avuto ancora attuazione;

- 3) lo stabilimento tipografico ITA occupa attualmente fra dipendenti propri ed aziende indotte (Graphotronic – che cura il reparto fotocomposizione) più di 25 unità lavorative;
- 4) il Prefetto di Napoli sta esaminando la richiesta fatta dalla ITA per una proroga di anni due;
- 5) la ITA in caso di sgombero coatto sarebbe costretta a liquidare le aziende e licenziare il personale;
- 6) il Banco di Napoli, che ha per finalità istituzionale favorire il progresso economico e culturale del Mezzogiorno, verrebbe non solo meno a tale finalità ma diverrebbe addirittura attore principale nel causare la chiusura di una impresa di piccole dimensioni che costituisce insieme ad aziende consimili, il tessuto connettivo dell'economia nazionale;
- 7) appare oltremodo necessaria, per ragioni sociali, economiche e culturali, in un momento di grave crisi che coinvolge decine di piccole imprese economiche artigiane, allocate nel centro storico di Napoli, minacciate, in queste settimane da provvedimenti di sfratto esecutivo, che il Ministro dell'interno, così sensibile al problema dell'occupazione e del lavoro artigiano, possa disporre il blocco per due anni di tutti gli sfratti alle aziende artigiane nel centro storico:
- 8) è inaccettabile che il Banco di Napoli, mentre lascia molto a desiderare – con gravi responsabilità anche degli organi di controllo della Banca d'Italia – per quanto concerne la concessione di crediti, con sensibili aumenti delle entità delle « sofferenze » accertate, aumentate di oltre

il 10 per cento rispetto ai dati del 1991 partendo da una situazione che già vedeva il Banco di Napoli largamente al di sopra della media del settore;

- 9) lo sfratto della ITA da parte del Banco di Napoli agli interroganti appare inopportuno e contrario alle finalità di promuovere il progresso economico e sociale del Mezzogiorno, mentre l'apertura degli sportelli in località e locali controllati dalla camorra come nel caso dello sportello di Casapesenna induce gli interroganti a rilevare che il Banco di Napoli sia divenuto fattore di espansione della criminalità organizzata –:
- a) se il Ministro del Tesoro abbia disposto, attraverso la Banca d'Italia, i necessari controlli per accertare se il Banco di Napoli stia rispettando le finalità istituzionali di favorire il progresso economico, evitando di richiedere lo sfratto di imprese artigiane come la ITA, con gravi ripercussioni sociali;
- b) se il Ministro dell'interno voglia promuovere con proprio decreto, aderendo alle richieste della Confederazione Nazionale Artigiani (CNA), la sospensione per 2 anni di tutti gli sfratti alle aziende artigiane, analogamente a quanto dovrà essere disposto per tutti gli altri sfratti in corso di esecuzione a Napoli, ove la situazione è divenuta semplicemente esplosiva. Gli interroganti ritengono che non si possono attendere i tempi lunghi della discussione di un disegno di legge rispetto all'incalzare di problemi drammatici come quelli di Napoli. (4-05629)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente lo sfratto dell'ITA (Industria Tipografica Artistica), ad opera del Banco di Napoli, dai locali del fabbricato dell'archivio generale a S. Biagio dei Librai, ora venduto all'università alla quale deve essere consegnato libero da persone e da cose.

Al riguardo, va, anzitutto, precisato che il caso segnalato, rientrando nell'ambito dell'autonomia gestionale della citata azienda,

esula da ogni possibile intervento da parte dell'organo di vigilanza.

La Banca d'Italia ha, comunque, provveduto ad interessare il Banco di Napoli, il quale ha riferito che il tribunale di Napoli e la Corte di appello con varie sentenze rese esecutive hanno dichiarato scaduti i contratti di locazione con la menzionata società.

La conseguente esecuzione dello sfratto è stata più volte rinviata, per permettere all'ITA di trovare una sede diversa.

Il Banco di Napoli ha anche offerto contributi in denaro, al fine di aiutare l'azienda a trasferire altrove la sua attività.

Per quanto concerne il secondo quesito posto dall'interrogante, cioè l'apertura dello sportello del Banco di Napoli nel comune di Casapesenna, in locali controllati dalla camorra, lo stesso istituto ha assicurato che, all'epoca in cui fu stipulato il contratto di locazione, non era a conoscenza dei precedenti penali a carico del proprietario dei locali.

Tali precedenti furono noti soltanto dopo il provvedimento di sequestro dell'immobile in questione, disposto dalla procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, per violazione delle leggi urbanistiche.

Da quella data i canoni di locazione sono versati al comune di Casapesenna, al quale l'immobile è stato assegnato.

Il Ministro del tesoro: Barucci.

ANGELO LAURICELLA. — Ai Ministri degli affari esteri e del lavoro e previdenza sociale. — Per sapere – premesso che:

gli enti italiani impegnati in Germania nel campo della formazione professionale e dell'assistenza scolastica rischiano di sospendere a brevissimo termine le loro attività per il mancato versamento dei contributi già deliberati dal Fondo sociale europeo a causa di gravissime inadempienze dei Ministeri italiani del lavoro e degli affari esteri;

tali contributi, concernenti attività già svolte negli anni 1990, 1991 e 1992, completamente concluse, sono inspiegabilmente bloccati dai Ministeri del lavoro e

degli affari esteri che non provvedono al necessario svolgimento delle pratiche burocratiche per la ripartizione degli importi dei contributi 1990, né ad inoltrare la necessaria richiesta per il versamento dei contributi già deliberati in sede di Fondo sociale europeo. Per citare un esempio, nel campo dell'assistenza scolastica (cap. 3577 MAE) il Coasscit di Francoforte sul Meno deve ancora acquisire contributi pari a circa DM 600.000 per il saldo 1990, 1991 e l'intero anno 1992. Contributi già stanziati dal Fondo sociale europeo, ma non ancora richiesti alla CEE da parte dei Ministeri italiani:

la disponibilità di fido bancario a disposizione di questo Coasscit (500.000 DM al 12 per cento di interesse) si esaurirà entro il prossimo mese di febbraio, comportando l'automatica sospensione degli interventi di assistenza scolastica agli attuali 360 bambini italiani, oltre alla messa in discussione del rapporto di lavoro con i 118 insegnanti tedeschi dell'assistenza individuale ed i 58 di quella a gruppi;

in una situazione analoga si trovano tutti i Coasscit in Germania, ad eccezione di quelli del Baden-Würtemberg. Si deve tener presente che in questo paese sono ancora circa seimila i bambini italiani nelle scuole differenziali e che su un totale di 68.493 alunni italiani nelle scuole tedesche, circa il 25 per cento non riesce ancora ad ottenere il diploma della scuola dell'obbligo;

per ciò che concerne la formazione professionale inoltre, gli enti preposti sono ancora in attesa degli esiti della valutazione preannunciata dal Ministero del lavoro, secondo la circolare n. 82/92 riguardante nuove procedure di presentazione, valutazione e finanziamento dei programmi formativi all'estero, che avrebbe dovuto snellire e qualificare gli interventi.

Al contrario di quanto assicurato mancano tuttora le necessarie informazioni riguardanti la valutazione dei programmi di attività relativi al 1993 che gli enti hanno già trasmesso alle competenti autorità fin dal 31 ottobre 1992; si sottolinea inoltre che, a causa di ritardi amministrativo-procedurali, i saldi o gli anticipi FSE (definiti a suo tempo in Unità di conto europea) concernenti attività realizzate negli anni 1990, 1991 e 1992, risultano essere svalutati considerevolmente rispetto alle spese in DM a suo tempo sostenute e riconosciute ammissibili dalle autorità consolari che provvedono alla rendicontazione di tali progetti formativi:

la situazione assume infine aspetti paradossali se si pensa che, mentre i vari enti sono gravemente penalizzati da interessi passivi dovuti alle banche, i sopraddetti Ministeri trattengono inspiegabilmente i fondi destinati ad azioni formative già concluse;

tutto ciò avviene in un quadro di ulteriore degrado della situazione della collettività italiana in Germania, fra le più colpite dalla disoccupazione per mancanza di qualifiche professionali adeguate alle nuove esigenze del mercato del lavoro;

l'Ambasciata d'Italia a Bonn non ha ancora risposto alle richieste di intervento avanzate da diversi Coasscit ed enti di formazione professionale in riferimento alle crescenti difficoltà finanziarie -:

se intendano sbloccare i contributi già deliberati del Fondo sociale europeo;

se intendano dare indicazioni all'Ambasciata in Germania di intervenire in attesa della disponibilità delle somme richieste. (4-10148)

RISPOSTA. — I ritardi lamentati dagli enti non riguardano i contributi per l'attività di assistenza scolastica erogati dal Ministero degli affari esteri sul capitolo 3577 (tutti gli enti hanno infatti ricevuto da tempo sia l'anticipo che il saldo per il 1992 su tale capitolo), ma i finanziamenti per l'attività di formazione professionale concessi dal Ministero del lavoro, nonché i contributi concessi dal Fondo Sociale Europeo per le attività di assistenza scolastica e formazione professionale condotte dagli enti.

Per la formazione professionale degli italiani all'estero il Ministero del lavoro ha inteso modificare la disciplina per l'accesso alle risorse in vista di qualificare gli interventi e avviare nuove procedure per la presentazione, valutazione e finanziamento dei relativi progetti.

Nei confronti di tali finanziamenti l'unico adempimento del Ministero affari esteri consiste, per la parte relativa all'assistenza scolastica, nella predisposizione del progetto (che si è presentato, fin dal 1989, per il triennio 1990-91-92) e nell'inoltro dei rendiconti annuali, effettuato tempestivamente.

Non sono previsti ulteriori adempimenti e richieste da parte del Ministero affari esteri nei confronti del Fondo.

Sia il Ministero affari esteri che l'Ambasciata d'Italia in Bonn, oltre a provvedere tempestivamente agli adempimenti di propria competenza, hanno provveduto ad una costante azione di sollecitazione per accelerare gli adempimenti di competenza di altre amministrazioni, prospettando le difficoltà in cui versano gli enti a causa dei ritardi.

Al Ministero del lavoro sono in corso di emanazione i decreti legislativi al finanziamento delle attività di formazione professionale svolte nell'ultimo quadrimestre del 1992 e sono stati valutati i progetti per le attività relative al 1993 dando inizio alla decretazione.

Per quanto riguarda i contributi del Fondo Sociale Europeo, i ritardi sono dovuti alla procedura macchinosa introdotta da tale Fondo, che comporta numerosi passaggi: i mandati relativi al saldo 1991 e all'anticipo 1992 sono stati emessi dai servizi finanziari della C.E. alla fine del 1992 e trasmessi al Ministero del tesoro il quale li dovrà versare sul « Fondo di Rotazione » del Ministero del lavoro che emetterà i mandati a favore dei beneficiari.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Giacovazzo.

MENGOLI e MICHELINI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere – premesso che:

Angelo Geraci, originario di Barrafranca, nella provincia di Enna, è un giovane finanziere in forza alla terza compagnia della Guardia di finanza di Bologna. Dopo due anni di matrimonio e di inutili tentativi di trovarsi un alloggio decente a portata di portafoglio, pensava di aver finalmente risolto il suo – e non solo suo – angoscioso problema. In base alla legge regionale dell'Emilia Romagna del 1984, modificata nell'88, infatti, per quanto riguarda l'assegnazione degli alloggi dell'edilizia residenziale pubblica, le giovani coppie usufruiscono, assieme ad anziani ed handicappati, di una specie di corsia preferenziale, ovvero della riserva di un alloggio ogni cinque assegnati;

Angelo Geraci ha fatto la sua brava domanda nell'88, quando era ancora celibe, si è sposato un anno dopo con una giovane del suo paese, per un anno ha fatto il pendolare tra Barrafranca e la caserma di Bologna, cercando disperatamente un'abitazione in affitto. Senza risultato. Il suo « punteggio » è però molto alto, e nel marzo del '91, a un mese dalla chiusura delle ultime graduatorie, una telefonata dell'Ufficio casa del comune di Bologna gli preannuncia la prossima assegnazione di un alloggio;

ma quando esibisce il suo stato di famiglia la doccia fredda è inevitabile: « Niente da fare », si sente dire, « purtroppo dobbiamo depennarla dalla graduatoria speciale ». Che cosa è successo? È nata una bambina;

questo è il fatto nuovo che li ha fatti « decadere », inesorabilmente, dalla graduatoria « giovani coppie ». Le quali giovani coppie, recita la legge di una delle regioni « più vecchie » d'Italia, le cui città hanno i tassi di natalità più bassi d'Europa, devono essere unite da non più di quattro anni durante i quali, per maturare il diritto prioritario alla casa, non devono avere avuto nemmeno un figlio. L'articolo 11 specifica infatti che gli alloggi delle graduatorie speciali saranno assegnati « a nuclei familiari di una o due persone »;

in data 19 marzo 1992 il signor Geraci ha presentato ricorso contro l'esclusione di assegnazione di alloggio pubblico

al Tribunale Amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, sede di Bologna, difeso dagli avvocati bolognesi Giuseppe Spallone e Paolo Biavati:

la norma della legge regionale ricordata è a parere degli interroganti anticostituzionale e lede i diritti primari della persona e della famiglia;

in data 9 dicembre 1992 gli interroganti intervennero con una interrogazione sullo stesso argomento;

successivamente, dopo 8 mesi circa gli avvocati Spallone e Biavati avanzarono una istanza al Presidente del TAR perché il ricorso venisse trattato in via d'urgenza;

a marzo prossimo alla famiglia Geraci nascerà un secondo figlio, essi attualmente continuano a vivere in un ambiente non salubre e inabitabile;

queste lentezze burocratiche del TAR dell'Emilia-Romagna ledono ad avviso degli interroganti i principi fondamentali che la carta costituzionale pone a difesa della famiglia ~:

quali iniziative di competenza il Governo intenda urgentemente assumere in relazione alla vicenda sopra indicata.

(4-10549)

RISPOSTA. — In relazione all'interrogazione indicata in oggetto, sulla base di notizie fornite dal Consiglio di Stato, si fa presente quanto segue.

Il ricorso proposto dal signor Angelo Geraci avverso l'esclusione di assegnazione di alloggio pubblico, è stato depositato al TAR per l'Emilia Romagna il 3 aprile 1992 ed è iscritto al ruolo della sede di Bologna con il n. 663/92.

Soltanto in data 4 dicembre 1992 è stata presentata istanza di « prelievo » per l'anticipata trattazione del ricorso, ai sensi dell'articolo 51 2º comma, del regio decreto, 17 agosto 1907, n. 642. Ritenute giustificate le ragioni addotte dal ricorrente, il ricorso è stato assegnato per l'udienza di merito del 20 maggio 1993.

Considerato l'elevato numero dei ricorsi iscritti a ruolo per la sede di Bologna (quasi

19.000), non è stato possibile fissare la trattazione a data più vicina.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: Maccanico.

OSTINELLI e LEONI ORSENIGO. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere – premesso che:

presso il tribunale di Como sono in attesa di celebrazione alcune migliaia di processi con evidente paralisi della giustizia;

anche il procedimento a carico delle due ultime giunte del comune di Como, per abuso di atti di ufficio in relazione alla concessione di terreni di proprietà comunale alla società Autosilos Srl, a ruolo per il 6 maggio 1992 è stato rinviato a 3 giugno 1993, con grave pregiudizio per la vita amministrativa e per il governo della città, con motivazione da ricercarsi nell'organico ridotto;

l'organico dei giudici del tribunale di Como previsto in diciotto unità è attualmente ridotto a undici, mentre sarebbe addirittura auspicabile ad avviso degli interroganti la istituzione di una ulteriore sezione —:

quali provvedimenti intenda adottare il Governo nell'ambito delle proprie competenze istituzionali per la ricomposizione dell'organico e per l'istituzione di una eventuale nuova sezione. (4-00806)

RISPOSTA. — In ordine alle interrogazioni in oggetto, relative alle esigenze di ampliamento della pianta organica degli uffici giudiziari di Como, si fa presente che, allo stato, risulta pressoché impossibile intervenire in via amministrativa ove si consideri l'estrema difficoltà di reperire uffici in grado di sopportare contrazioni della dotazione organica in rapporto ai carichi di lavoro.

Al riguardo va sottolineato che sono stati presentati due disegni di legge (n. 1049/S e 1166/S) relativi all'aumento, rispettivamente,

di 200 e 400 unità nel ruolo organico della magistratura, con decorrenza a partire dal 1 gennaio 1995.

È inoltre in corso di predisposizione uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'ampliamento dei ruoli organici degli assistenti giudiziari e dei dattilografi.

L'approvazione degli stessi consentirebbe di realizzare un piano generale di revisione delle piante organiche degli uffici giudiziari, nell'ambito del quale potrebbero essere soddisfatte anche le necessità dell'ufficio in esame.

> Il Ministro di grazia e giustizia: Conso.

PARLATO. — Ai Ministri di grazia e giustizia, per i beni culturali e ambientali, dell'ambiente, per le riforme istituzionali e gli affari regionali e dell'interno. — Per conoscere – premesso che:

già in passato con due interrogazioni del 1985 il sottoscritto denunciò episodi che riguardavano il dottor Iovino, pretore a Sorrento, in particolare chiedendo ragguagli sulla circostanza che la moglie dello stesso, Francesca Schettino, aveva abusivamente realizzato in Vico Equense nella sua proprietà denominata « Villa Paradiso » una casa a più livelli. Si evidenziava peraltro l'assurda posizione del pretore Iovino che in quanto pretore di Sorrento e, quindi, all'epoca con funzioni di pubblico ministero, avrebbe dovuto penalmente perseguire gli illeciti perpetrati dalla consorte convivente. Il che non si era verificato. Infatti pare che solo in seguito a numerose denunzie anonime ed anche con notevole ritardo scattavano le indagini;

con non poca meraviglia l'interrogante ha appreso – dopo che le interrogazioni non ebbero alcun seguito – che con sentenza istruttoria del 16 settembre 1987 nel procedimento penale n. 4654/84 R.G. il pretore dottor Paolo De Sanctis ha dichiarato non doversi procedere a carico della Schettino perché il reato ascrittole è da ritenersi estinto per intervenuta oblazione ex articolo 38 della legge n. 47 del 1985 risalendo la costruzione ad epoca antecedente al 1º ottobre 1983 e quindi condonabile;

risulta all'interrogante che in data 16 ottobre 1984 l'ufficio tecnico comunale di Vico Equense avesse redatto un verbale di sopralluogo accertando che la Schettino, in difformità dell'autorizzazione n. 9051 del 12 agosto 1983, aveva rialzato il muro di cinta del giardino sul lato di via Pezzolo con l'intenzione di colmare e rendere pianeggiante lo stesso mediante riempimento di terreno e quindi, al fine di riempire il vuoto creatosi, realizzando una copertura di cemento di cui 35 metri quadrati occupati con incannucciato, 4 metri quadrato con un WC, 9 metri quadrati con una cucina, altri 30 metri quadrati con un manufatto avente chiusura laterale in alluminio anodizzato e 65 metri quadrati, sottostanti il solaio a livello del giardino, da un appartamento di due vani e servizi: naturalmente non venivano apposti i sigilli così come per gli altri mortali. Orbene il pretore ha motivato la sentenza istruttoria assolutoria sul presupposto che nel verbale redatto il 16 ottobre 1984 il tecnico comunale geometra Ciro Savarese ha affermato che i lavori « risalirebbero a circa un anno e mezzo prima » ovvero al settembre 1983. Ciò poi escluderebbe, secondo i carabinieri di Sorrento, una presunta ingerenza dello Iovino come magistrato per ottenere l'autorizzazione edilizia n. 9051 del 12 agosto 1983 in quanto quest'ultimo è pretore di Sorrento solo dal gennaio del 1984;

le considerazioni svolte dal dottor De Sanctis e prima dal tecnico comunale e dai carabinieri lasciano l'interrogante, a dir poco, allibito che si chiede:

come possano le supposizioni del tecnico comunale, non suffragate da una seria indagine (non risulta che il tecnico abbia fatto analisi per stabilire l'età della malta), costituire elemento di prova fondamentale per far ritenere antecedente al 1º ottobre 1983 l'intera costruzione. Come abbiano fatto i carabinieri a ritenere che non vi

fosse stata alcuna ingerenza dello Iovino nel provvedimento amministrativo quando è chiaro anche ai profani che lo stesso, magistrato a Sorrento fin dalla fine del 1983, avrebbe dovuto, in qualità di pubblico ministero nel mandamento, e ciò indipendentemente se i lavori fossero precedenti o posteriori al 1º ottobre 1983, iniziare l'azione penale contro la propria consorte Francesca Schettino:

per quale motivo non si sia rilevato che se anche la costruzione risalisse ad epoca antecedente al 1° ottobre 1983 lo Iovino in qualità di pretore e pubblico ministero avrebbe dovuto procedere contro la Schettino atteso anche che la legge sul condono è solo del 17 aprile 1985;

per quali ragioni né i carabinieri, né il dottor De Sanctis, né il presidente della Corte di appello dell'epoca, né probabilmente il CSM (ai quali gli atti sono stati trasmessi dopo le interrogazioni citate) abbiano rilevato quanto meno i comportamenti omissivi del dottor Iovino per ben un anno e mezzo e se risponda mai a vero (e da cosa lo si desumerebbe poi?) quel che dice il tecnico comunale;

perché mai poi il dottor De Sanctis non abbia tenuto conto dell'accertamento svolto dalla polizia di Stato di Sorrento che con un ragionamento logico riteneva i lavori successivi al 1º ottobre 1983 avendo solo dopo tale data la Schettino ottenuto dalla giunta municipale di Vico Equense il permesso ad aprire un varco su via Pezzolo – con D.G. n. 612 del 25 ottobre 1983 pubblicata solo il 20 dicembre 1983 – attraverso il quale potevano passare i materiali;

come mai solo per la consorte del dottor Iovino si sia provveduto con una sentenza istruttoria mentre tutti gli altri comuni mortali sono stati rinviati a giudizio ed il reato loro ascritto estinto solo dopo adeguata istruttoria dibattimentale;

in questo caso invece si è provveduto con sentenza istruttoria ed, in più, ritenendo provata la tesi della signora Iovino non sulla base di una dettagliata prova per testi ma sulla base di opinioni, assolutamente personali, e non dimostrate dal tecnico comunale;

la vicenda a parere dell'interpellante ha notevoli lati oscuri e meritava una indagine molto più accurata nonché la contestazione di ben altri reati soprattutto tenendo conto della particolare delicatezza dell'incarico istituzionale dello Iovino a Sorrento. Infatti lo stesso, che non risulta aver mai censurato in sede giudiziaria gli abusi edilizi a carico della moglie, ha poi censurato quelli degli altri in molti casi emettendo sentenze, ad avviso dell'interrogante, discutibilissime. Si è lasciato che un uomo comunque discusso restasse a Sorrento ad amministrare la giustizia senza adottare alcun provvedimento;

è noto che ormai proprio per quello ed altri motivi si è verificata una secca perdita di prestigio dell'Ufficio sorrentino, come del resto dimostra la sollevazione degli avvocati e procuratori locali, come riportato dalla stampa;

peraltro si vocifera che la prima, e pare unica, pratica di condono approvata dal comune di Vico Equense sia quella della signora Iovino e qualcuno mormora che non sia stata neanche inoltrata alla sopraintendenza beni ambientali ai sensi dell'articolo 1-quinquies della legge n. 431 del 1985:

così come è noto che sempre alla signora Iovino sono state rilasciate numerose autorizzazioni edilizie per completare il manufatto abusivo o per altri interventi nella proprietà e ciò in luogo delle concessioni edilizie nonostante che il comune di Vico Equense non sia ancora dotato di PRG adeguato al PUT;

recentemente su un periodico edito a Vico Equense è stato pubblicato un articolo dal titolo « Solo un polverone » nel quale si afferma che l'esposto presentato da oltre 30 avvocati contro il pretore Iovino sarebbe stato archiviato. Nell'articolo sono riportati anche commenti poco ortodossi e palesemente offensivi nei confronti degli avvocati. Peraltro l'agitazione

degli avvocati di Sorrento, che ha avuta vasta eco sui giornali *Il Mattino, Roma, Giornale di Napoli, Golfo,* è tanto fondata che ha provocato un provvedimento che si fa apprezzare quanto ad opportunità e tempestività del pretore dirigente di Napoli che ha scardinato numerosi processi pendenti dinanzi a Iovino e li ha assegnati ad altri magistrati -:

- 1) se non ritengano di condividere l'opinione dell'interrogante che si debba riaprire il procedimento penale n. 4654 del 1984 RGP pretura di Sorrento, anche al fine di accertare le eventuali responsabilità anche di tipo disciplinare esistenti dietro una troppa frettolosa archiviazione dello stesso senza le contestazioni di alcun reato al dottor Iovino per il suo comportamento, che ad avviso dell'interrogante appare omissivo;
- 2) se non ritengano opportuno sia accertata la effettiva ed attuale consistenza del manufatto della Schettino e la legittimità delle autorizzazioni edilizie a lei rilasciate dal comune di Vico Equense anche in relazione ai pareri ambientali tenuto conto che il tutto è ubicato in zona edificabile del PUT:
- 3) se non ritengano opportuno che siano affidate le indagini di carattere urbanistico ed ambientale ad un organo di polizia giudiziaria particolarmente competente in materia al fine di definire dettagliatamente tutti gli interventi operati dalla signora lovino e confrontare le attuali superfici con quelle accertate all'epoca con il rapporto del 16 ottobre 1984;
- 4) se risulti vero che l'esposto prodotto dagli avvocati di Sorrento sia stato archiviato invece di provocare un'inchiesta generale sulla pretura di Sorrento, nella quale interrogare avvocati, personale e quanti altri e comunque trasmettere gli atti al CSM per l'apertura del relativo procedimento atteso che i fatti a partire dall'episodio iniziale sono veramente singolari. Basti solo pensare che il reato commesso di cui era imputata la signora lovino è stato dichiarato estinto sulla base della mera « dichiarazione » del tecnico

comunale che con precisione millimetrica ha espresso l'opinione che i lavori risalissero al settembre 1983;

5) se risulti per quali ragioni sia stato archiviato l'esposto presentato dalla quasi totalità della classe forense effettivamente operante a Sorrento che non solo ha denunziato uno stato di grave malessere ma che ha anche denunziato fatti specifici e ciò soprattutto nell'inchiesta amministrativa promossa dove sono stati ascoltati alcuni dei firmatari l'esposto. (4-01036)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto, si premette che non sono suscettibili di ulteriore valutazione in sede giurisdizionale le censure di merito mosse alla sentenza istruttoria del 16 settembre 1987, pronunciata nei confronti della signora Schettino Francesca, consorte del dottor Iovino Giuseppe, pretore di Sorrento. Invero la sentenza da tempo è passata in cosa giudicata e con la stessa il dottor Paolo De Sanctis, applicato per la definizione di quel procedimento, si limitò a prendere atto dell'intervenuta oblazione. Peraltro, emerge dagli atti che la determinazione della data di ultimazione dei lavori fu effettuata dal magistrato sulla base degli elementi forniti dai Carabinieri e dal tecnico comunale di Vico Equense.

La sentenza venne vistata solo dal P.M. presso il tribunale, essendo, all'epoca, prassi costante dell'ufficio giudiziario sorrentino omettere l'invio delle sentenze istruttorie anche al procuratore generale della Repubblica.

Quanto all'asserita disparità di trattamento, è risultato dagli accertamenti compiuti, che nel corso dell'anno 1987, oltre a quello contro la Schettino, sono stati definiti con sentenza istruttoria altri 53 procedimenti. Con provvedimento dello stesso tipo sono stati definiti poi 21 procedimenti nell'anno 1984, 23 nell'anno 1985, 17 nell'anno 1986, 24 nell'anno 1988 e 6 nell'anno 1989.

In ogni caso va rilevato che il procedimento a carico della Schettino fu assegnato al dottor De Sanctis, pretore di Napoli, e dunque completamente estraneo all'ambiente ed alle prassi dell'ufficio di Sorrento, con provvedimento del presidente del locale tri-

bunale in accoglimento di una istanza di astensione dalla trattazione avanzata dal dottor D'Isa, pretore di Sorrento e collega di sede del dottor Iovino.

Va aggiunto, per completezza, che ai sensi dell'articolo 152 del previgente codice di procedura penale, il giudice, in presenza di una già accertata causa estintiva del reato, non poteva emettere decreto di citazione, ma doveva pronunciare sentenza istruttoria di proscioglimento e ciò indipendentemente da una eventuale prassi contraria o diversa dell'ufficio sorrentino a cui, peraltro, come già osservato, il dottor De Sanctis era del tutto estraneo.

In merito alla definizione per condono in via amministrativa di pratiche sorte per abusivismo edilizio, il comune di Vico Equense ha comunicato che la commissione edilizia integrata ne ha risolte in via definitiva sette nell'anno 1987, 10 nell'anno 1990, 34 nel corso dell'anno 1991 e 10 nell'anno 1992; ha altresì comunicato che nel 1987 sono state concesse soltanto tre autorizzazioni in sanatoria.

È vero tuttavia che, quanto alla pratica della signora Schettino relativa alla proprietà di Villa Paradiso, non risulta richiesto il parere degli organi di tutela dell'ambiente.

Il procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale di Napoli ha comunicato altresì che non risultano riaperte le indagini per il procedimento penale n. 4654/84 contro Schettino Francesca, definito con la citata sentenza istruttoria del 16 settembre 1987 e che sono stati promossi nei confronti della stessa persona altri otto procedimenti penali, alcuni dei quali già archiviati dal G.I.P. su conforme richiesta del P.M. ed altri in fase di indagini.

Sembra, inoltre, che la signora Schettino goda attualmente di superfici più ampie rispetto a quelle individuate nel verbale n. 155 del 16 ottobre 1984, posto a base del procedimento penale definito con la sentenza istruttoria di cui si è detto.

È pure vero che la signora Schettino ha ottenuto dal comune di Vico Equense, in epoche diverse, 17 autorizzazioni per lavori edilizi vari, in merito alla cui concessione non sono emerse irregolarità, come riferito dal prefetto di Napoli.

Quanto all'esposto presentato da numerosi avvocati della penisola sorrentina, si fa presente che l'esito dell'inchiesta espletata dal competente ispettorato generale, ha evidenziato fatti che inducono a ritenere che il dottor Giuseppe Iovino, non possa continuare ad amministrare giustizia nella attuale sede di Sorrento nelle condizioni richieste dal prestigio dell'Ordine giudiziario.

Ciò sia per la notevole conflittualità e tensione che investe l'attività e le relazioni del dottor Iovino, all'interno dell'ufficio e con il foro locale, sia per le particolari modalità del rapporto intrattenuto da anni col proprietario dell'Hotel Bristol, ove il magistrato ha soggiornato per lunghi periodi fissandovi anche la residenza anagrafica, sia per l'annosa vicenda dell'abusivismo edilizio contestato alla moglie.

Per quanto sopra questa amministrazione ha richiesto al C.S.M. in data 23 dicembre 1992 il trasferimento d'ufficio del dottor Iovino ad altra sede, ai sensi dell'articolo 2 comma II regio decreto-legge n. 511 del 1946.

Per completezza si aggiunge che con separato atto e per episodi diversi il Ministro di grazia e giustizia ha promosso in data 23 dicembre 1992, azione disciplinare nei confronti del dottor Giuseppe Iovino, con richiesta al procuratore generale presso la Corte di cassazione d'interessare del caso il competente C.S.M.

Il detto magistrato, peraltro, a sua domanda, è stato trasferito con decreto 30 aprile 1993, alla procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Napoli con funzioni di sostituto procuratore generale.

> Il Ministro di grazia e giustizia: Conso.

PARLATO. — Ai Ministri di grazia e giustizia e delle finanze. — Per conoscere – premesso che:

risulta all'interrogante che il Pretore di Sorrento Dr. Giuseppe Iovino è al centro di una pressoché generale contestazione da parte degli avvocati della Penisola Sorrentina e già in passato, come evidenziato

nella recente interrogazione del sottoscritto, è stato oggetto di attenzione da parte della stampa per l'episodio di abusivismo edilizio della consorte Francesca Schettino in Vico Equense;

il Dr. Iovino, nativo di Caivano, fin dal 14 gennaio 1987 risiede anche anagraficamente in Sorrento in via Capo 22 e ciò non significherebbe nulla se non fosse per il piccolo particolare che il civico 22 di via Capo corrisponde all'Hotel Bristol di proprietà della famiglia Acampora che è una delle più note famiglie di albergatori della Penisola Sorrentina, a sua volta legata da vincoli di parentela con altre famiglie di albergatori come i Russo, etc...

Naturalmente anche questo particolare sarebbe insignificante e nessuna prova vi è che il Dr. Iovino, da quando abita a via Capo 22, sia stato solo ospite non pagante e non, invece, un normale cliente dell'albergo.

Così come certamente è la circostanza che nei pressi dell'Hotel Bristol sono ubicati l'Hotel Capodimonte e l'Hotel Settimo Cielo quest'ultimo di proprietà del cognato dell'on. Raffaele Russo, entrambi oggetto negli anni passati di interventi della Polizia Giudiziaria per presunti casi di abusivismo edilizio. È probabile che lo stesso Iovino, facilitato dalla residenza in loco che gli ha consentito di avere una visione immediata dei fatti, abbia, nella sua qualità di P.M. (per lo meno fino ad ottobre 89), promosso l'azione di accertamento della Polizia Giudiziaria. Il medesimo, invece, nella circostanza dell'abusivismo edilizio della consorte non si è accorto di nulla -:

se risulti che il Dr. Iovino abbia avuto in carico e trattato, in sede penale o civile, procedimenti relativi all'Hotel Bristol, all'Hotel Capodimonte, all'Hotel Settimo Cielo o, comunque, ad altri alberghi come il Sorrento Palace e quale esito abbiano avuto gli stessi;

se risulti che il Dr. Iovino sia fino dal 1987 solo ospite dell'Hotel Bristol o, invece, come certo, un affezionato e pagante cliente che ne occupa un intero appartamentino; se risulti, infine, che l'Ispettorato presso il Ministero di grazia e giustizia abbia iniziato una qualche procedura per accertare i fatti di cui innanzi e quelli denunziati dagli Avvocati della Penisola Sorrentina con un dettagliato esposto anche al C.S.M. (4-02264)

RISPOSTA. — L'esito dell'inchiesta espletata dal competente Ispettorato generale, ha evidenziato fatti che inducono a ritenere che il dottor Giuseppe Iovino non possa continuare ad amministrare giustizia nella attuale sede di Sorrento nelle condizioni richieste dal prestigio dell'Ordine giudiziario.

Ciò sia per la notevole conflittualità e tensione che investe l'attività e le relazioni del dottor Iovino, all'interno dell'ufficio e con il foro locale, sia per le particolari modalità del rapporto intrattenuto da anni col proprietario dell'Hotel Bristol, ove il magistrato ha soggiornato per lunghi periodi fissandovi anche la residenza anagrafica, sia per l'annosa vicenda dell'abusivismo edilizio contestato alla moglie.

Per quanto sopra questa amministrazione ha richiesto al C.S.M. in data 23 dicembre 1992 il trasferimento d'ufficio del dottor Iovino ad altra sede, ai sensi dell'articolo 2 comma II regio decreto-legge n. 511 del 1946.

Con separato atto si è altresì promossa azione disciplinare a carico dello stesso magistrato al quale è stato addebitato, tra l'altro, di esser venuto meno al dovere di astensione in relazione al procedimento penale a carico del legale rappresentante della società GAMACA, proprietaria dell'Hotel Bristol, signor Antonino Acampora, imputato di abuso edilizio e prosciolto dal dottor Iovino il 12 agosto 1988 con sentenza istruttoria per riconosciuta esecuzione dell'opera in virtù di regolare autorizzazione della P.A.

Il detto magistrato peraltro, a sua domanda, è stato trasferito con decreto 30 aprile 1993 alla procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli con funzioni di sostituto procuratore generale.

Si aggiunge che lo stesso dottor Iovino, ha anche trattato un procedimento penale nei confronti del proprietario dell'Hotel Ca-

podimonte, signor Antonio Manniello, prosciolto con sentenza del 7 dicembre 1987 per estinzione del contestato abuso edilizio a seguito di intervenuta oblazione.

Non risulta invece che lo stesso dottor Iovino abbia trattato o definito altri procedimenti nei confronti di proprietari o titolari di aziende alberghiere di Sorrento.

> Il Ministro di grazia e giustizia: Conso.

PARLATO. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per conoscere – premesso che:

con interrogazione n. 4-02261 del 17 giugno 1992 il sottoscritto chiedeva di sapere se rispondesse al vero che il dottor Giuseppe Iovino, pretore di Sorrento fino dal 1983, risiedeva dal 14 gennaio 1987 presso l'hotel Bristol in via Capo e se avesse mai trattato procedimenti penali o civili relativi al predetto albergo e nel caso affermativo con quale esito;

il quotidiano *Il Golfo*, edito a Sorrento, anticipando una delle probabili risposte del ministro di grazia e giustizia, con un articolo di domenica 21 giugno 1992, ha affermato che con sentenza istruttoria n. 279 del 12 agosto 1988, resa nel procedimento penale n. 107/88 a carico di Antonino Acampora, legale rappresentante della GAMACA spa che gestisce l'hotel Bristol, il dottor Iovino ha mandato assolto l'Acampora dal reato di violazione della legge urbanistica per avere realizzato circa 500 metri cubi senza concessione, disponendo il dissequestro del manufatto;

la circostanza lascia l'interrogante piuttosto perplesso e ciò indipendentemente da valutazioni sulla sentenza che non può ancora formulare perché ne ignora la motivazione: il dottor Iovino, in quanto residente presso l'hotel Bristol, o quale ospite o quale cliente, avrebbe dovuto certamente astenersi dal trattare la causa essendovi motivi specifici di astensione o comunque gravi motivi di convenienza come recita l'articolo 63 del codice di procedura penale (vecchio codice). Ma ciò che lascia ancora più perplesso l'inter-

rogante è la circostanza che il dottor Iovino, all'epoca dei fatti pubblico ministero e dirigente la pretura di Sorrento, abbia assegnato a se stesso il processo pur risiedendo sul luogo del presunto abuso. Ove poi il dottor Iovino non abbia assegnato a se stesso il procedimento e lo abbia assegnato all'altro magistrato in forza a Sorrento, sarebbe a dir poco incredibile che il dottor Iovino, nel periodo feriale di sospensione dei termini (12 agosto 1988 – si trattava della vigilia di ferragosto) abbia avocato a sé il processo nel periodo di ferie dell'altro magistrato ...;

nell'uno e nell'altro caso ci si trova dinnanzi a comportamenti quanto meno discutibili, poiché non è l'unico episodio che riguarda il dottor Iovino, e che lascia molto perplesso –:

- a) se sia stata iniziata una qualche azione disciplinare per l'episodio narrato e se gli atti siano stati trasmessi al procuratore della Repubblica per accertare l'esistenza di eventuali reati;
- b) se sia stato riaperto il procedimento n. 4654/87 relativo all'abusivismo realizzato in Vico Equense dalla consorte del dottor Iovino e se siano stati accertati eventuali reati a carico del dottor Iovino, nel caso del processo della signora Iovino, chiuso anche questo dal dottor Paolo De Santis con una sentenza istruttoria (così come del resto richiesto con interrogazione 4-01036 pubblicata il 12 maggio 1992);
- c) se risponda al vero che tutti i procedimenti penali relativi a presunti abusi edilizi della famiglia Manniello, titolare, come gli Acampora del « Bristol », contiguo al Capodimonte, di numerosi alberghi a Sorrento (Capodimonte, Royal Ambasciatori ecc.), siano stati trattati solo ed esclusivamente dal dottor Iovino e quale esito essi abbiano avuto.

L'interrogante si chiede se il Ministro ritenga opportuno che un magistrato di cui tanto si parla, possa ancora ricoprire il suo ruolo istituzionale a Sorrento. (4-02498)

RISPOSTA. — Il dottor Giuseppe Iovino, pretore di Sorrento, ha effettivamente soggiornato per lunghi periodi presso l'Hotel Bristol, sito nella stessa città in via Capo n. 22, ove ha fissato la residenza anagrafica fin dal 14 gennaio 1987, pur disponendo di una villa a pochi chilometri dal centro abitato.

Risponde poi a verità che il detto magistrato, il 12 agosto 1988, data prossima all'ultimo soggiorno alberghiero avvenuto nel periodo 8/15 luglio, ha emesso sentenza istruttoria di proscioglimento « perché il fatto non costituisce reato » nei confronti del legale rappresentante della società GAMACA, proprietaria dell'Hotel Bristol, signor Antonino Acampora al quale era stato addebitato un abuso edilizio, ritenuto insussistente dal pretore, per esser stata realizzata l'opera in forza di regolare atto autorizzativo della P.A.

Ravvisando violazione da parte del magistrato del dovere di astensione scaturente dal rapporto col signor Acampora di cui sopra, questo Ministero ha promosso, in data 23 dicembre 1992, per tale fatto e per altri diversi episodi, procedimento disciplinare a carico del dottor Iovino, tuttora all'esame del C.S.M.

Si fa presente, altresi, che l'amministrazione ha anche ritenuto compromesso sia all'interno che all'esterno dell'ambiente giudiziario, il prestigio del magistrato in questione, ravvisando l'incompatibilità ambientale dello stesso rispetto a tutti gli uffici aventi sede a Napoli.

È stato in conseguenza richiesto al C.S.M., in data 23 dicembre 1992, il trasferimento d'ufficio del dottor Iovino ad altra sede ai sensi dell'articolo 2 comma II regio decreto-legge n. 511 del 1946.

Il predetto magistrato, peraltro, a sua domanda è stato trasferito con decreto del 30 aprile 1993 alla procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Napoli con funzioni di sostituto procuratore generale.

In merito alle altre doglianze dell'onorevole Parlato va segnalato anzitutto che il predetto dottor Iovino ha definito un solo procedimento a carico del proprietario dell'Hotel Capodimonte, signor Antonio Manniello, prosciolto con sentenza del 7 dicembre | ta » facente parte delle ville censite e

1987 per estinzione del contestato reato edilizio a seguito di intervenuta oblazione.

Nei confronti di alcuni albergatori di Sorrento, sono stati di recente avviati altri procedimenti penali tutti trattati dalla procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Napoli.

Quanto al procedimento 4654/87 a carico di Schettino Francesca, moglie del dottor Iovino, si rileva che la sentenza istruttoria di proscioglimento pronunciata dal dottor De Santis, pretore di Napoli, e quindi del tutto estraneo all'ufficio sorrentino, è stata vistata dal P.M. il quale non ha proposto impugnazione: né i fatti dedotti dall'interrogante sembrano costituire elementi o prove nuove tali da legittimare la riapertura dell'istruttoria.

Si osserva, infine, che la determinazione della data di ultimazione dei lavori è stata effettuata dal magistrato sulla base degli accertamenti svolti dai carabinieri e dal tecnico comunale di Vico Equense e che tale valutazione di merito non appare sindacabile in questa sede.

> Il Ministro di grazia e giustizia: Conso.

PARLATO. — Ai Ministri di grazia e giustizia, per il coordinamento della protezione civile, del bilancio e programmazione economica, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dei beni culturali ed ambientali. — Per conoscere – premesso che:

la signora Angelina Tozzi, con lettera raccomandata pervenuta il 22 gennaio 1991 all'ufficio di Gabinetto del procuratore generale della Repubblica di Napoli ebbe a denunziare gravissime irregolarità connesse alla gestione di un « buono contributo » di lire 96.786 mila ex ordinanza 80 del 6 gennaio 1981 del Ministero per la protezione civile sia sulla base di un progetto di ristrutturazione di un fabbricato - colpito dal terremoto - ex lege 219 del 1981 per lire 608.310.878;

il tutto a valere su « Villa Valminu-

controllate dall'Ente per le Ville Vesuviane e localizzata in Ercolano al Corso Resina 257:

dalla denuncia è decorso un anno e mezzo ma non risulta ancora che vi sia stato l'atteso seguito giudiziario né che i dicasteri che avrebbero dovuto essere interessati dalla magistratura siano intervenuti per quanto di competenza in ordine a tutto quanto di grave denunziato e in ordine ai criteri seguiti nella gestione delle risorse pubbliche ed alla tipologia degli interventi edilizi svolti -:

quali motivi abbiano finora ritardato il seguito del procedimento giudiziario aperto con la denuncia della signora Tozzi ed i doverosi accertamenti, anche da parte dei dicasteri competenti sia quanto alla questione della ricostruzione e della tutela dei beni ambientali. (4-03181)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica che l'esposto presentato da Tozzi Angelina contro l'ingegner Giovanni Buono per « abuso di potere » è stato registrato dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli in data 4 marzo 1991 al n. 286/46/91 (cui è stato poi unito il n. 980/92 Mod. 45) e quindi archiviato agli atti di quell'ufficio il 5 marzo 1991, non ravvisandosi nei fatti alcuna ipotesi di reato ma solo doglianze idonee a determinare, eventualmente, una controversia di natura civilistica.

> Il Ministro di grazia e giustizia: Conso.

PARLATO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per conoscere:

a quali organi di stampa, e per quali importi, per quali tirature, e per quali aree, la SIPRA nel corso del 1991 e del 1992, abbia concesso di pubblicare redazionali pubblicitari;

quali siano i criteri precisi ed obiettivi, non viziati da discrezionalità alcuna, nemmeno sospettabile di favoritismi o, peggio, clientelismi che hanno portato a - Entrate concessionaria: 6.398.682.642;

negare pubblicità per il 1992 a chi, già se l'era vista assegnare per il 1991, sconvolgendo così ogni equilibrio gestionale:

se si tenga in conto, e come, dalla SIPRA, la necessità di assecondare gli sforzi editoriali della stampa locale cosiddetta « minore » che svolge un importantissimo ruolo, invece, nelle aree di diffusione, non asservendosi a nessun potentato politico-clientelare e che la incomprensibile decisione della SIPRA ingiustamente penalizza:

se si intenda suggerire alla stampa l'opportunità di rivedere atteggiamenti di odiosa chiusura nei confronti degli aventi diritto. (4-04992)

RISPOSTA. — In relazione all'interrogazione indicata in oggetto, 1991 e 1992 agli organi di stampa, sulla base degli elementi forniti dall'ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, si fa presente quanto segue.

Come si evince dal combinato disposto dagli articoli 12 e 7 della legge 5 agosto 1981, n. 416, le imprese concessionarie di pubblicità, ove soggette all'obbligo della iscrizione al Registro nazionale della stampa a norma dell'articolo 11 della citata legge, sono tenute a depositare il proprio bilancio integrato da un allegato « C » che evidenzi in modo analitico le risultanze contabili afferenti alla pubblicità effettuata su quotidiani e periodici per i quali esiste la esclusiva pubblicitaria.

Dalla documentazione allegata al bilancio 1991 della SIPRA SpA, si può evincere che la stessa ha stipulato contratti di concessione pubblicitaria in esclusiva con i sottoelencati organi di stampa per il fatturato a fianco indicato:

Contratti di concessione pubblicitaria anno 1991 (legge 416/81).

OUOTIDIANI:

AVANTI! — Nuova editoriale Avanti SpA

AVVENIRE — Nuova Editoriale Italiana SpA – Entrate concessionaria: 7.712.855.137:

IL DUEMILA — Società Coop. Cuneese Srl. – Entrate concessionaria: 109.939.995;

IL GIORNALE DI NAPOLI — Offset Meridionale SrL – Entrate concessionaria: 1.635,910.428:

IL MANIFESTO — Coop. Ed. ArL Il Manifesto — Entrate concessionaria: 4.761.094.850;

L'OPINIONE — Soc. Ed. Attività culturali SrL – Entrate concessionaria: 788.703.141;

ORE 12 — Editoriale Ore 12 SrL – Entrate concessionaria: 1.569.400,427;

IL POPOLO — Seip Soc. per la Pubbl. in Italia SpA — Entrate concessionaria: 6.263.852.398;

L'UMANITÀ — L'Umanità SrL – Entrate concessionaria: 1.145.597.121;

L'UNITÀ — L'Unità SpA – Entrate concessionaria: 22.232.676.589.

PERIODICI:

AMBIENTE — Ceep SrL – Entrate concessionaria: 480.930.400;

IL BORGHESE — S.e.p.i- SrL – Entrate concessionaria: 642.034.791;

CLUB 3 — Club 3 SrL – Entrate concessionaria: 1.396.556.004;

AUTO — Conti editore SpA – Entrate concessionaria: 2.685.781.960;

GUERRIN SPORTIVO — Conti editore SpA – Entrate concessionaria: 3.685.513.513;

SUPER EROICA – SUPER EROICA CA-POLAVORI – TUTTOMIKI – BLEK – Dardo Srl. – Entrate concessionaria: 17,499.998;

LA DISCUSSIONE — Seip Soc. Ed. Il Popolo – La Discussione - Cinque Lune SrL – Entrate concessionaria: 849.538.754; MADRE — Edizione Madre SrL – Entrate concessionaria: 1.515.511.199;

MARCO POLO — Marsilio Editori SpA – Entrate concessionaria: 1.006.288.402;

MONDOPERAIO — Mondo operaio Ed. Avanti SpA – Entrate concessionaria: 890.878.293;

MODA — Nuova ERI Ed. RAI SpA – Entrate concessionaria: 20.523.851.997;

NUOVA RIVIS. MUSIC. ITAL — Nuova ERI Ed. RAI SpA – Entrate concessionaria: 1.540.000;

KING — Nuova ERI Ed. RAI SpA – Entrate concessionaria: 11.822.125.206;

TV RADIOCORRIERE — Nuova ERI Ed. RAI SpA – Entrate concessionaria: 25.068.371.336;

NUOVA SCIENZA — Nuova scienza (gestione terminata) – Entrate concessionaria: 16.750.001;

OASIS — Ind. Grafiche Ed. Musumeci SpA — Entrate concessionaria: 3.088.819.520;

FAMIGLIA CRISTIANA — FAMIGLIA TV –

IL GIORNALINO — Soc. S. Paolo Gr. Periodici SrL Publiepi – Entrate concessionaria: 62.700.265.705;

RAGIONAMENTI — Ed. Ragionamenti – Entrate concessionaria: 591.302.000;

RINASCITA — Rinascita Ed.SrL – Entrate concessionaria: 31.397.870;

IL SABATO — Edit. Editoriale italiana SrL – Entrate concessionaria: 8.245.058.083;

TUTTOCUCINA — TUTTOUNCINETTO — Gruppo Edit. Comm.le SrL — Entrate concessionaria: 6.065.331.259;

TUTTOSCUOLA — Ed. Tuttoscuola SrL – Entrate concessionaria: 183.290.952;

TOPOLINO – I CLASSICI DI WALT DISNEY – PAPERINO MESE MEGA AL-MANACCO – CIP & CIOP – ZIO PAPE-RONE — The Walt Disney Co Italia SpA – Entrate concessionaria: 18.428.257.822;

Contratti in parziale sub-concessione.

QUOTIDIANI:

PAESE SERA — Spl Soc. per la Pubblicità in Italia SpA – Entrate concessionaria: 745.870.414:

IL SECOLO D'ITALIA — Spi Soc. per la Pubblicità in Italia SpA – Entrate concessionaria: 317.690.475.

I dati relativi all'anno 1992 non sono ancora noti in quanto il bilancio dovrà essere depositato presso l'Ufficio del Garante entro il 31 luglio 1993. Di conseguenza non è ancora possibile effettuare alcuna comparazione tra il 1991 e il 1992.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: Fabbri.

PARLATO. — Ai Ministri del tesoro, della sanità e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali. — Per conoscere:

in relazione al disastro della finanza pubblica, aggravata dagli sprechi della sanità, ed avuto riguardo al diritto-dovere che fanno carico alla USL di esercitare azione di rivalsa nei confronti delle compagnie ed enti di assicurazione per il recupero degli oneri sostenuti per i ricoveri derivanti da infortuni coperti appunto da assicurazioni, ed a beneficio delle USL medesime e del servizio sanitario regionale —:

a quante centinaia di migliaia ammontino dalla data di approvazione della legge n. 833 del 1978 i ricoveri di tal tipo e per quante centinaia di miliardi siano sia gli oneri sostenuti che quelli recuperati a seguito della azione di rivalsa e ciò sia sul piano regionale che per quanto riflette le USL di Napoli e di Caserta: secondo notizie in possesso dell'interrogante gli uffici di prestazione legale che dovevano essere istituiti a norma di legge, oltre che essere stati depauperati dall'affidamento massiccio di incarichi legali all'esterno, non

hanno svolto le relative azioni di recupero degli oneri sostenuti, con danni rilevantissimi, per centinaia di miliardi, allo Stato ed il parallelo illecito arricchimento degli enti assicurativi:

cosa si intenda disporre in proposito. (4-05880)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, intesa a conoscere i costi sostenuti dal Servizio sanitario nazionale per i ricoveri derivanti da incidenti di circolazione, i relativi rimborsi corrisposti al Servizio sanitario dalle compagnie assicuratrici per la responsabilità civile auto, nonché le eventuali azioni di recupero poste in essere dalle unità sanitarie locali.

Al riguardo, si fa presente, sentito anche il Ministero della sanità, che, a decorrere dall'anno 1982, le azioni di rivalsa, spettanti alle regioni ed agli altri enti eroganti prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale, nei confronti delle compagnie assicuratrici sono state sostituite con il versamento allo Stato di un contributo, determinato annualmente in percentuale del premio incassato dalle compagnie per i contratti di assicurazione per la responsabilità civile (articolo 8, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1982, n. 526).

Poiché il sistema di contribuzione, determinato convenzionalmente con gli organismi di rappresentanza delle compagnie assicuratrici, non consentiva la totale copertura dei costi dei ricoveri, con legge 28 febbraio 1990, n. 38, si è provveduto a stabilire una nuova aliquota contributiva a carico delle imprese assicuratrici. Tale contributo è stato fissato, a decorrere dal 1º maggio 1990, nella misura del 6,5 per cento dell'ammontare dei premi riscossi per i contratti di assicurazione per la responsabilità civile.

Quest'ultima aliquota ha consentito, sin dalla sua applicazione, l'integrale copertura delle spese sanitarie relative ai ricoveri per sinistri.

Il Ministro del tesoro: Barucci.

PARLATO. — Ai Ministri per i beni culturali ed ambientali e dell'interno. — Per conoscere – premesso che:

sul problema degli interventi edilizi nel Centro storico di Napoli, l'interrogante ha prodotto in varie legislature numerosi atti ispettivi, assumendo anche iniziative politiche per salvaguardarlo dagli attacchi della speculazione, in particolare della Società Studi Centro storico di Napoli, attraverso il progetto del « Regno del Possibile », ottenendo che gli squallidi tentativi di cementificazione non avessero luogo, nonostante la frequente reticenza dei ministri ai quali gli atti ispettivi, alcuni dei quali infatti sono ancora in attesa di riscontro, vennero rivolti;

appare quindi inquietante, quanto Piero Melati, giornalista di Repubblica ha appreso dalla viva voce del professor avvocato Guido D'Angelo – accademico e professionista qualificatissimo – nell'attuale sua qualità di assessore all'urbanistica del comune di Napoli;

si legge tra l'altro nell'intervista in parola, pubblicata l'8 agosto 1992; « D. Il programma della Giunta Polese parla di interventi nel centro storico. R. Per porre mano al centro non si può aspettare un particolareggiato. Ci piano vorrebbe troppo tempo. Prima della variante di piano, bisogna prevedere dei progetti-campione. Ma nessuno vuole fare dei blitz. Penso a procedure accelerate, ma che passino dal consiglio comunale, dalle ampie forme di partecipazione previste dallo Statuto. D. Ma le preoccupazioni restano. R. Io voglio applicare le carte internazionali del restauro, che prevedono la possibilità di dare una nuova destinazione d'uso ai monumenti restaurati. D. Lei pensa anche ad abbattere e ricostruire nel centro storico? R. Non si può sostenere che nel centro storico si debbono fare esclusivamente lavori di restauro. Il centro va da Piazza Garibaldi a Posillipo. Dunque, dovremmo lasciare intatta quasi tutta la città. E così non potremmo mai demolire e redistribuire i volumi nelle parti più degradate di Napoli. D. A quali zone pensa? R. Olivella, Montesanto, Sanità, Foria. Qui si possono redistribuire le volumetrie. Penso a restauri architettonici, ma anche a restauri urbanistici. » -:

cosa consti al riguardo alla competente Sopraintendenza e quale sia il loro avviso in ordine all'intervista in parola quanto:

- a) alla asserita « impossibilità » di attendere i piani particolareggiati;
 - b) ai progetti-campione;
- c) alle diverse destinazioni d'uso dei monumenti restaurati;
- d) alla possibilità di interventi che non siano solo di restauro;
- e) alla redistribuzione dei volumi edilizi ed ai « restauri urbanistici » nelle zone dell'Olivella, Montesanto, Sanità, Foria, nei quartieri Avvocata, Stella e S. Carlo Arena. (4-05938)

RISPOSTA. — La competente soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Napoli ha sempre vigilato sulla salvaguardia e sulla tutela del centro storico.

In particolare si fa presente quanto segue:

- a) in merito ai piani particolareggiati la predetta soprintendenza si è sempre espressa in favore della rapida elaborazione di tali strumenti, sempre che essi fossero volti al recupero del territorio esistente e ad impedire ulteriori manomissioni. Tali piani avrebbero dovuti essere elaborati dopo il P.R.G. del 1972, ma a tutt'oggi nulla è stato fatto;
- b) i progetti campione vanno riguardati quali programmi concreti ed immediati di recupero dell'esistente, con esclusione tassativa di ristrutturazioni edilizia o urbanistica. La necessità di ricorrere a tali strumenti è dettata dalle constatate improbabilità di un piano generale per una realtà urbana storicamente sedimentata e ricca di problemi vecchi e nuovi, oltre che di innumerevoli testimonianze d'arte e di cultura;
- c) le destinazioni d'uso devono preferibilmente essere quelle originarie, in quanto tale criterio garantisce il rispetto del monumento;

- d) sulle possibilità che ci siano interventi non di solo restauro, la soprintendenza si è sempre espressa negativamente a livello generale;
- e) ugualmente, sulla ridistribuzione dei volumi edilizi e dei « restauri urbanistici », la soprintendenza si è sempre espressa in maniera negativa.
 - Il Ministro dei beni culturali e ambientali: Ronchey.

PARLATO e GAETANO COLUCCI. — Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e dell'interno. — Per conoscere – premesso che:

nello splendido territorio di Praiano (SA) gli abusi edilizi e le disinvolte concessioni si sprecano, mentre rigorosissima è la amministrazione comunale nei confronti dei piccoli, insignificanti episodi che per essere stati compiuti magari all'interno dei fabbricati regolarmente dotati di concessione o di licenza, alcun danno arrecano all'ambiente;

un caso davvero singolare riguarda un'iniziativa assunta dal sindaco Salvatore Gagliano dei cui congiunti si è avuto modo con precedenti atti ispettivi di illustrare la disinvoltura ... edilizia e cementificatoria nell'Hotel Tritone del quale sono proprietari;

proprio al di sotto dell'abitazione del sindaco, in piazza Antico Seggio (la cui denominazione è da sola significativa di quali memorie storiche conservi) è stata realizzata una mostruosa struttura su « palafitte di cemento » con vista diretta sull'eccezionale panorama, mutando gravemente lo stato dei luoghi e con notevole danno ambientale;

intervistato da un giornalista di Repubblica che affermava che « alcuni rifacimenti di vecchie case vengono eseguiti abbandonando il tradizionale stile mediterraneo per dare posto a colate di cemento senza forma », l'ineffabile sindaco di Praiano ha affermato: « se si riferisce alla costruzione sulla piazza Antico Seggio, che è effettivamente mastodontica e non bella, vista dal mare, questa sarà mimetizzata dalla vegetazione e debitamente pavimentata. »! ... e più avanti, ... « un nostro progetto prevede la creazione di una grande sala per congressi, fuori stagione, al di sotto della piazza Antico Seggio ... »;

poiché c'è da sperare che il Ministro per i beni culturali e ambientali e quello dell'interno siano in possesso della sensibilità culturale necessaria per esprimere giudizi di valore sulla « politica cementizia » in atto ed in programma a Praiano, quali iniziative urgenti si intendano assumere per fermare lo scempio di Praiano, anche perché il sindaco - rispondendo ad altra domanda del giornalista Raffaele Cascone - ha dichiarato, quasi come per effettuare una chiamata di correo, che « tutte le proposte comunque passano al vaglio della sovraintendenza » e poiché le opere censurabili e censurate sono state già effettuate o progettate, sembrerebbe che debba intendersi come esistente una connivenza della sopraintendenza, il che ci si augura sia invece da escludersi del tutto.

Quanto precede anche in relazione all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato privo di riscontro nella decima legislatura, n. 4-21507 del 25 settembre 1990.

(4-09505)

RISPOSTA. — Per quanto di competenza di questo Ministero si comunica che la competente soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Salerno, venuta a conoscenza che erano in corso nel centro abitato di Praiano lavori per la sistemazione della strada provinciale n. 285 che interessavano in gran parte anche la sistemazione e l'ampliamento della piazzetta denominata « Antico Seggio », sospendeva con fonogramma n. 13560/SA del 5 settembre 1988 tali lavori in quanto effettuati su area sottoposta a vincolo e alteranti quindi in modo irreversibile il pregevole contesto paesistico.

Il comune di Praiano proponeva ricorso per l'annullamento dell'ordinanza di sospensione dei lavori in questione.

A seguito di tale ricorso il T.A.R. della Campania, sezione di Salerno, prima sospendeva con ordinanza del 6 aprile 1989 e poi annullava con sentenza n. 507/92 il provvedimento di sospensione disposto dalla predetta soprintendenza.

Il Ministro dei beni culturali e ambientali: Ronchey.

PATUELLI. — Al Ministro per i beni culturali e ambientali. — Per conoscere lo stato di avanzamento dei lavori di restauro e ripristino (e per sollecitarne la più rapida conclusione visto che si prolungano da tempo) e per conoscere la destinazione finale dell'ala residua dell'ex Caserma Gorizia di Via San Vitale in Ravenna che dovrebbe ospitare la nuova sede dell'Archivio di Stato. (4-09810)

RISPOSTA. — I lavori sistematici di restauro dell'ex caserma Gorizia, facente parte dell'ex complesso benedettino di S. Vitale, si possono far risalire a metà dell'anno 1989.

In precedenza gli ambienti erano stati occupati dagli sfollati dell'ultima guerra fino agli anni '60 e successivamente occupati dal magazzino segnaletica del comune di Ravenna e dai depositi degli archivi dell'U.T.E. di Ravenna e dell'U.T.I.F. di Ferrara.

Con le leggi 449 del 1987 e 67 del 1988, che prevedevano interventi urgenti di adeguamento strutturale e funzionale di immobili destinati a musei, archivi e biblioteche e provvedimenti urgenti a sostegno delle attività culturali, è stata intravista la possibilità di utilizzare il contenitore ex caserma Gorizia quale sede dell'archivio di Stato di Ravenna.

I lavori sono stati effettuati per stralci che si possono riassumere quantitativamente nel seguente modo:

1º stralcio di lire 800 milioni (legge n. 449 del 1987);

2º stralcio di lire 500 milioni (legge n. 67 del 1988);

3º stralcio di lire 340 milioni (fondi ordinari);

4º stralcio di lire 350 milioni (fondi ordinari).

Con questi lotti di lavori si sta praticamente terminando il lavoro di consolidamento delle fondazioni, paramento murario e tetto con la predisposizione all'interno dell'edificio di una struttura in ferro autonoma dal paramento murario (già in parte realizzata), appositamente studiata per contenere le scaffalature dell'archivio di Stato e dell'archivio storico della soprintendenza.

Con la legge n. 145 del 1992, che prevede interventi organici di tutela e valorizzazione dei beni culturali, sono stati approvati altri due lotti di lavori, per un importo di lire 200 milioni ciascuno, per continuare la realizzazione della struttura in ferro atta ad ospitare gli archivi.

Le opere attuali, ovviamente al grezzo, necessiteranno poi delle finiture e dell'impiantistica per renderle fruibili.

Per i futuri interventi restaurativi nell'ex caserma Gorizia questo Ministero provvederà in sede di programmazione ordinaria, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

Il Ministro dei beni culturali e ambientali: Ronchey.

PATUELLI. — Al Ministro per i beni culturali e ambientali. — Per conoscere quali urgenti iniziative il Governo intenda assumere per favorire il restauro del complesso della « Fabbrica Vecchia e del Marchesato », siti in Marina di Ravenna ed emblematicamente legati alla storia del porto di Ravenna, nonché a salienti strutture architettoniche settecentesche.

(4-12573)

RISPOSTA. — Un'ottimale tutela degli immobili in oggetto ha trovato finora l'ostacolo maggiore nel fatto che entrambi i fabbricati erano di proprietà privata.

La competente soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Ravenna ha proceduto nel marzo del 1987 con l'intimazione di lavori alle rispettive proprietà senza però ottenere risultati concreti. Contestual-

mente ha promosso una politica di sensibilizzazione e di coinvolgimento degli enti pubblici eventualmente interessati all'acquisizione degli immobili; in tale senso si sono ottenuti risultati che, anche se non ancora tradotti in un intervento operativo, ne hanno tuttavia predisposto la fattibilità.

Nel 1990 il Marchesato e una piccola porzione della Fabbrica Vecchia sono divenuti di proprietà del comune di Ravenna tramite una permuta con la precedente proprietà e nel giugno del 1991 è stato firmato un protocollo d'intesa tra comune di Ravenna, l'università degli studi di Bologna, la Fondazione Flaminia e la Montecatini per la realizzazione di un Centro di ricerche ambientali. In tale protocollo la Montecatini si dichiarava disponibile a ristrutturare il complesso edilizio al termine della realizzazione del Centro.

Essendo stato ultimato il Centro di ricerche ambientali, il restauro dei monumenti e il loro utilizzo da parte dell'università di Bologna, così come previsto nel succitato protocollo d'intesa e promosso dalla predetta soprintendenza, dovrebbe giungere alla fase attuativa.

Una volta che si pervenga ad un accordo definitivo con la Montecatini per il restauro del complesso non si esclude che comunque possa essere indispensabile, al fine di superare l'ostacolo della proprietà privata, che questo Ministero operi un intervento diretto ai sensi della legge n. 1089 del 1939.

Il Ministro dei beni culturali e ambientali: Ronchey.

PECORARO SCANIO. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere – premesso che:

la distilleria « Bertolino » di Partinico, una delle più grandi d'Europa, versa i reflui nel torrente Nocella e poi al mare, diventando principale fonte di inquinamento anche del golfo di Castellammare del Golfo;

in merito alla vicenda c'è stato un intervento dei giudici della Pretura circondariale di Palermo. Marcello Viola e Antonio Caputo, i quali hanno apposto i sigilli agli scarichi della distilleria;

da quanto si evince da alcuni organi di stampa i due pretori sarebbero « pressati » a non interessarsi della vicenda -:

se risulti corrispondente al vero quanto riportato dalla stampa;

se e da chi partirebbero queste « pressioni » sui due giudici palermitani;

se, qualora risultasse vero, non intenda adoperarsi per tutelare l'operato della Magistratura palermitana. (4-04710)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica che il pretore dottor Marcello Viola e il sostituto procuratore della Repubblica presso la pretura, dottor Antonio Caputo, interpellati dai rispettivi capi dell'ufficio in merito a quanto esposto dall'onorevole Pecoraro Scanio, hanno escluso categoricamente di avere subito pressioni di alcun genere.

> Il Ministro di grazia e giustizia: Conso.

RAPAGNÀ, CICCIOMESSERE, ELIO VITO, TARADASH e BONINO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministro del tesoro e della pubblica istruzione. — Per sapere – premesso che:

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 325 del 5 agosto 1988 detta i criteri per l'attuazione del principio di mobilità del personale nell'ambito delle pubbliche amministrazioni;

le singole amministrazioni, ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono tenute a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – le situazioni di esubero e di carenza di personale allo scopo di attivare il processo di mobilità tra le varie amministrazioni;

l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), presieduto dal professor Guido Mario Rey, a tutt'oggi, non risulta abbia

mai comunicato situazioni di esubero di personale inquadrato nei vari livelli;

ciononostante, risulta all'interrogante che l'ISTAT nel mese di novembre 1991 avrebbe fornito, ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale 20 giugno 1989, al Ministero del tesoro – Direzione Generale dei servizi periferici – l'assenso definitivo per il trasferimento in mobilità nella provincia di Viterbo della propria dipendente signora Ferri Maria Antonietta, nata a Vetralla (VT) il 7 settembre 1952, impiegata con il profilo professionale di « assistente tecnico statistico »;

tutta l'operazione sarebbe stata effettuata alla chetichella, in violazione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 325 del 1988 e del decreto ministeriale 20 giugno 1989, senza l'affissione all'Albo dell'ISTAT dei relativi provvedimenti e senza alcuna comunicazione alle organizzazioni sindacali, nonostante il disposto dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 568 del 1987;

risulta, altresì, all'interrogante che l'ISTAT con deliberazione del proprio presidente n. 271/P dell'11 ottobre 1991 avrebbe disposto il trasferimento del dipendente signor Ferrulli Sante dall'Ufficio regionale ISTAT di Milano a quello di Campobasso, nonostante il dipendente stesso fosse sottoposto ad un vincolo decennale di inamovibilità di sede risultante dal bando di concorso sulla base del quale il dipendente stesso era stato assunto in data 16 giugno 1988;

risulta, inoltre, all'interrogante che con deliberazione n. 221/P del 7 agosto 1991, il presidente dell'ISTAT avrebbe attribuito, motu proprio, il profilo professionale di « ricercatore » ai dottori Lorenzini Franco, Urbano Anna Maria, Piraccini Mario, Fazio Gaetano, Stoppa Anna e Cardinaleschi Stefania, assunti col profilo professionale di « collaboratori professionali enti di ricerca » in data 16 maggio 1990;

risulta, infine, all'interrogante che di ricerca, giusto il dispresidente dell'ISTAT avrebbe immesso nei della Repubblica 568/87;

ruoli dell'Ente, col profilo di « funzionario di amministrazione », la dottoressa Tata Maria Vittoria (fino ad allora impiegata presso la scuola media « G. Pitocco » di Castelnuovo di Porto) senza che la stessa fosse in possesso dei requisiti per concorrere al trasferimento con le procedure di mobilità di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 325/58, come fatto presente allo stesso ISTAT tanto dal Provveditorato agli Studi di Roma con lettera n. 1492 del 2 maggio 1991 quanto dal Ministero della Funzione Pubblica con nota n. 4608 dell'11 settembre 1991 —:

qualora i fatti suesposti rispondano al vero, quali provvedimenti intendano adottare o sollecitare, ciascuno per le rispettive competenze, nei confronti dei responsabili dell'Istituto Nazionale di Statistica;

se risulti che l'ISTAT, così pronto a concedere il trasferimento al signor Ferrulli incurante di un tassativo vincolo decennale di inamovibilità di sede, si ostini a negare al dipendente Forino Bruno il trasferimento presso l'Ufficio regionale di Napoli, nonostante i gravi e documentati motivi di famiglia posti a giustificazione della relativa domanda e nonostante lo stesso, non legato da alcun vincolo di inamovibilità, abbia da tempo acquisito il nulla-osta dell'ufficio di appartenenza;

se risulti che a diversi dipendenti, contrariamente a quanto disposto per la signora Ferri, sia stato negato l'assenso per il trasferimento in mobilità con la motivazione che non sussiste alcun esubero di personale in ambito ISTAT;

se risulti che il profilo di « ricercatore » attribuito motu proprio dal presidente dell'ISTAT ai suelencati sei dipendenti, sia stato invece attribuito in precedenza ad altri a seguito di un rigoroso e selettivo accertamento, operato da una commissione composta da luminari delle scienze statistiche, dell'effettivo svolgimento di attività di ricerca, giusto il disposto dell'articolo 15, comma VIII, del decreto del Presidente della Repubblica 568/87;

se risulti, infine, che la dottoressa Tata sia ancora alle dipendenze dell'ISTAT nonostante alla stessa il Provveditorato agli studi di Roma abbia negato l'assenso al trasferimento con la citata nota. (4-03140)

RISPOSTA. — A seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171 che ha recepito l'accordo del Comparto della Ricerca per il triennio 1988-1990 l'ISTAT ha operato il primo inquadramento del proprio personale sulla base dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo. Il comma 11 di tale articolo ha previsto, per i dipendenti cui, in base al preesistente ordinamento era stato attribuito il profilo di assistente tecnico statistico (ATS) VI profilo, salva la possibilità di transitare ad altri profili previa opzione o procedure concorsuali. Pertanto oltre la metà del personale ISTAT (circa 1500 dipendenti) è stata inquadrata nei profilo di ATS, causando un soprannumero rispetto alla dotazione organica del profilo stesso.

Per questo motivo, l'ISTAT aderì alla richiesta di mobilità sollecitata dal provveditorato agli studi di Viterbo e dal Ministero del Tesoro, enti per i quali la dipendente signora Ferri, inquadrata nel profilo di ATS, aveva inoltrato richiesta. Il trasferimento della stessa nel ruolo della Direzione provinciale del tesoro di Viterbo venne registrato dalla Corte dei conti il 10 luglio 1992, reg. n. 27, foglio n. 334 del decreto del Ministro del tesoro n. 641185 del 26 maggio 1992.

Per quel che concerne il trasferimento del signor Ferrulli Sante dall'ufficio regionale di Milano a quello di Campobasso, assunto a seguito di concorso per esami bandito nella Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 1986 ed il cui comma 4 dell'articolo 1 prevedeva che « durante i primi dieci anni di servizio non saranno prese in considerazione eventuali domande di trasferimento ad una sede diversa da quella di assegnazione, per la quale i candidati hanno concorso », l'ISTAT precisa che tale prescrizione ha natura vincolante per il dipendente, ma non può in alcun modo essere ritenuta come una limitazione per l'amministrazione, in quanto nella tutela

dei propri interessi al sopraggiungere di circostanze che modifichino le esigenze di servizio precedentemente considerate, ha pieno titolo di trasferire detto personale, tanto più se tale trasferimento coincide con i « desiderata » degli interessati.

In tale ottica l'amministrazione ha emesso il comunicato n. 48 del 2 agosto 1991 con il quale, a scopo ricognitivo, ha invitato i dipendenti in servizio presso gli uffici regionali, che fossero interessati al trasferimento presso altri uffici regionali o anche presso la Sede centrale, a presentare una documentata istanza.

Una volta acquisite le domande ed in attesa di una loro globale valutazione, l'I-STAT ha ritenuto di procedere immediatamente al trasferimento del signor Ferrulli presso l'ufficio di Campobasso per la particolare situazione di quest'ultimo ufficio che, a luglio del 1991, contava ancora sulla presenza di tre soli dipendenti in un periodo nel quale l'ufficio regionale era fortemente impegnato nel programma di attuazione del 13º censimento generale della popolazione e del 7º censimento generale dell'industria e dei servizi.

Diversa è la posizione del signor Fiorino che fino alla data del 20 giugno 1991 svolgeva mansioni di elettricista, figura professionale non prevista presso gli uffici regionali. Solo in tale data al signor Fiorino è stato attribuito il profilo di operatore di amministrazione, a seguito di accertamento medico collegiale effettuato dalla unità sanitaria locale competente, dal quale è risultata la non idoneità al lavoro di elettricista.

In considerazione di questa nuova situazione, la domanda del signor Fiorino potrà essere vagliata unitamente a quelle degli altri dipendenti ISTAT che, per motivi personali, hanno inoltrato domanda di trasferimento o per la sede centrale o per altri uffici regionali, in relazione al citato comunicato n. 48/90.

Per quel che riguarda l'immissione in ruolo della professoressa Tata Maria Vittoria, la dipendente è stata assunta tramite la procedura di mobilità disciplinata dal DPCM n. 325/88, in seguito a:

segnalazione al Dipartimento della funzione pubblica dei posti vacanti presso l'I-STAT:

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 93-bis – IV serie speciale del 5 dicembre 1989 – di una vacanza di posti pari a 2 unità;

predisposizione della graduatoria di cui all'articolo 4 del DPCM n. 325/88, per aver l'Istituto ricevuto domande in numero superiore alle vacanze dichiarate;

rinuncia delle concorrenti che precedevano in graduatoria la professoressa Tata.

Per quel che concerne il nulla-osta dell'amministrazione di appartenenza, l'istituto si rivolse sia alla scuola media statale « G. Pitocco », presso la quale la dipendente prestava servizio in qualità di insegnante, sia al provveditorato agli studi di Roma. Mentre la prima faceva pervenire il proprio assenso in data 18 aprile 1990, il secondo ha fatto sapere, per le vie brevi, che la competenza in materia era delle singole strutture scolastiche, ove si trattasse di sedi situate fuori Roma, e che, pertanto, doveva considerarsi valido il nulla-osta della scuola. A distanza di più di un anno e, tra l'altro, posteriormente all'immissione della professoressa Tata nei ruoli dell'ISTAT, avvenuta il 16 febbraio 1991, il provveditorato ha sostenuto invece la propria competenza in materia e che comunque la dipendente non possedeva i requisiti per poter concorrere al trasferimento.

L'istituto, accertata la competenza del provveditorato stesso, ha fatto presente che, avendo acquisito il nulla-osta della scuola di appartenenza ed essendo stata ormai la dipendente immessa nei ruoli dell'istituto, il provvedimento era da considerarsi definitivo; peraltro si sottolinea che la domanda di trasferimento della professoressa Tata presso l'ISTAT, era stata inoltrata anche ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 399/88 (contratto del comparto scuola), il quale prevede che il personale del comparto, a domanda e « anche non in soprannumero, purché in province nelle quali si sono determinate posi-

zioni soprannumerarie » (e la provincia di Roma è tra queste), possa essere inserito in un apposito « contingente di mobilità per essere assegnato a posti vacanti dell'amministrazione di appartenenza o di altre amministrazioni ».

In assenza di una replica da parte del provveditorato l'ISTAT ha ravvisato una situazione di acquiescenza sul caso de quo, considerato anche che la scuola media di provenienza aveva già provveduto alla sostituzione dell'insegnante.

Per quanto riguarda, infine, i dipendenti assunti in data 16 maggio 1990 e transitati dal profilo professionale, di tecnologo a quello di « Ricercatore », l'istituto operò tale inquadramento in quanto tali dipendenti, assunti come idonei, erano in possesso dei requisiti e dei titoli previsti ed erano giudicati sulla base delle stesse prove concorsuali sostenute dai vincitori del medesimo concorso a suo tempo inquadrati nel profilo di ricercatore.

Tale passaggio di profilo, avvenuto nell'ambito del medesimo livello professionale (il III), non ha comportato aumenti di retribuzione e la deliberazione n. 221/P del 7 agosto 1991, che ha disposto l'inquadramento dei dipendenti in questione, non ha operato alcun mutamento nell'ordine di ruolo degli interessati.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: Fabbri.

RAPAGNÀ, CICCIOMESSERE, ELIO VITO, TARADASH e BONINO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro, del lavoro e previdenza sociale e dell'interno. — Per sapere – premesso che:

da oltre venti anni, la società Isolabella spa con sede in Roma – Piazza Epiro n. 36 – effettua i lavori di pulizia delle sedi dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

in data 23 ottobre 1987, l'ISTAT ha aggiudicato alla citata società un appalto di durata triennale, per un importo complessivo di circa 8 miliardi di lire;

tale aggiudicazione sarebbe stata disposta a seguito di una singolare licitazione privata;

alla gara pubblica, espletata il 23 ottobre 1987, l'ISTAT scelse di invitare dieci imprese di pulizia: Gamma Pulimento, Sagad, API, Fulgida 2000, Italo Australiana, Isolabella, Pimea, G 2, Cesari Aimone e La Milanese:

ben tre delle suddette società (Isolabella, Sagad e Pimea) risultavano far capo alla famiglia Elifani di Roma;

i criteri in base ai quali l'apposita « commissione scelta ditte » istituita dal presidente dell'ISTAT, professor Guido Mario Rey, individuò le citate dieci ditte, tra le oltre 600 (seicento) operanti nella città di Roma e provincia, per non parlare delle diverse decine di migliaia sparse sul tutto il territorio nazionale e che pure avrebbero avuto titolo per partecipare all'appalto, restano a tutt'oggi avvolti nel più assoluto mistero:

nessun avviso di gara fu mai pubblicato sugli organi di stampa, nessun avviso venne fatto affiggere né all'Albo Pretorio del comune di Roma né all'Albo dell'I-STAT;

aggiudicataria dell'appalto multimiliardario risultò la società Isolabella che, in pratica succedeva a se stessa, dal momento che negli ultimi dieci anni l'appalto era stato diviso tra la medesima società Isolabella e la società SAGAD, entrambe di proprietà dei fratelli Felice Mario e Luigina Elifani;

il relativo contratto stipulato tra l'I-STAT e la società Isolabella in data 9 dicembre 1987, risultava contrassegnato dal numero di repertorio 121/87;

tale contratto è tuttora operante per effetto della clausola del tacito rinnovo, previo adeguamento del canone annuo sulla base delle variazioni del costo della vita;

l'articolo 5, ultimo comma, del suddetto contratto, così recita: « le persone impiegate nel servizio oggetto dell'appalto dovranno firmare, all'inizio ed alla fine del lavoro, apposito registro della Ditta che questa si impegna a mettere a disposizione dell'ISTAT sin dall'inizio dell'appalto »;

nonostante tale precisa disposizione, a tutt'oggi, a distanza di oltre cinque anni dalla stipulazione del contratto, ai dipendenti della società Isolabella non sarebbe mai stato fatto firmare alcun registro;

in pratica, l'ISTAT non è in grado di conoscere né i nomi né il numero dei dipendenti della società Isolabella che quotidianamente operano all'interno dei propri uffici, né la durata delle loro prestazioni;

agli stessi non verrebbe rilasciato neppure il normale « passi » obbligatorio per coloro che accedono nei locali dell'I-STAT senza esserne dipendenti;

l'ISTAT, pertanto, che sborsa fior di miliardi alla citata società, non effettuerebbe alcun controllo non solo sul numero dei lavoratori distaccati dalla medesima società ma neppure sulle prestazioni effettuate dagli stessi;

la omissione di tali controlli, peraltro obbligatori ai fini della liquidazione dei canoni contrattuali, avrebbe impedito all'ISTAT di rilevare, ad esempio, che nella sede centrale di via Balbo in Roma, dei ventisei lavoratori distaccati sulla carta ne risulterebbero presenti quotidianamente non più di venti/ventuno e di questi solo sedici a tempo pieno (8 ore lavorative), mentre il restante personale, dopo una breve sosta all'interno dello stesso ISTAT (uno/due ore) verrebbe dirottato dal datore di lavoro presso altri enti come l'Ufficio postale RM 13, il Ministero dell'Interno o addirittura presso il Quirinale ove la famiglia Elifani opera con altre società come Sapir o Pimea;

molte delle prestazioni previste dal capitolato allegato al citato contratto del 9 dicembre 1987, pur venendo regolarmente pagate dall'ISTAT, in realtà non verrebbero effettuate o verrebbero effettuate con cadenza più lunga di quella prevista;

ad esempio, il citato capitolato prevede la lavatura dei bagni delle sedi dell'ISTAT per ben tre volte al giorno (ore 8, ore 11 ed ore 15); in realtà, tali lavori verrebbero effettuati soltanto una volta al giorno, nella prima mattinata; la lavatura delle finestre, prevista ogni due mesi, in pratica, avverrebbe due/tre volte l'anno, e ciò non per negligenza del personale bensì a causa dell'insufficiente contingente dello stesso personale impiegato al quale, tra l'altro, molto spesso viene chiesto di effettuare lavori extracontrattuali, liquidati a parte dall'ISTAT, per i quali i malcapitati dipendenti non percepiscono alcun compenso supplementare da parte del datore di lavoro:

dall'affaire Isolabella si è occupato di recente il settimanale L'Espresso, sul numero 51 del 1991, con un articolo dal titolo « AMARA ISOLABELLA » —:

se risulti sulla base di quali criteri obiettivi e trasparenti l'Ente presieduto dal professor Guido Mario Rey individuò, tra le oltre 600 imprese operanti nella città di Roma e provincia, le dieci ditte di pulizia delle quali ben tre facenti capo alla famiglia Elifani di Roma (Isolabella, Sagad e Pimea) che poi parteciparono alla gara aggiudicata alla Isolabella per un importo di circa 8 miliardi di lire;

se risulti che come risulta agli interroganti se l'elenco delle dieci ditte non fu
per caso fornito all'apposita « commissione
scelta ditte » dal servizio amministrativo
dell'ISTAT, diretto dal dottor Enrico Pauzano, condannato il 9 giugno scorso, dalla
XI sezione penale del Tribunale di Roma,
ad otto mesi di reclusione con condizionale
e non menzione, per il reato di falso
ideologico;

qualora tali criteri fossero stati di natura « clientelare », quali provvedimenti gli interroganti, ciascuno per le rispettive competenze, intendono adottare o sollecitare nei confronti dei responsabili dell'I-STAT;

quali provvedimenti si intendano sollecitare o adottare nei confronti dei responsabili qualora venisse accertato: a) che ai dipendenti della società Isolabella non è mai stato fatto firmare il registro delle presenze in entrata e in uscita, di cui all'articolo 5, ultimo comma del contratto del 9 dicembre 1987:

b) che il numero dei dipendenti sia effettivamente inferiore al minimo necessario per la regolare e puntuale esecuzione delle opere previste dal capitolato d'oneri approvato e sottoscritto dalle parti ed allegato al medesimo contratto;

se risulti che il sindacato CGIL-Filcams, nel novembre scorso, abbia richiesto ufficialmente alla società Isolabella la istituzione di un apposito strumento per la rilevazione delle presenze effettive dei lavoratori distaccati presso l'ISTAT;

tenuto conto, infine, di quanto affermato dalla signora Alvano Maria Rosa, direttrice centrale degli affari amministrativi, nella lettera di precisazioni pubblicata nella rubrica « POSTA » del settimanale L'Espresso del 19 gennaio 1992, secondo cui le prestazioni effettuate dalla società Isolabella verrebbero quotidianamente (sic!) verificate e registrate da apposite strutture dell'ISTAT, quali sarebbero tali strutture e con quali modalità verrebbero effettuate tali verifiche e registrazioni ed, inoltre, se tale documentazione probatoria sottoscritta, datata e protocollata, sia mai stata allegata ai verbali redatti dalla « commissione collaudi » prima della liquidazione delle ingenti fatture a favore della società di pulizie;

se la signora Alvano, secondo la quale « i contratti concernenti le prestazioni di servizi sono esclusi dalla normativa sugli appalti di lavori pubblici per i quali è prescritta la pubblicità » sia al corrente dei numerosi avvisi di gara per lavori di pulizia ampiamente pubblicizzati sugli organi di stampa da altrettanti Enti pubblici, come, ad esempio, l'Università degli Studi di Reggio Calabria (La Repubblica del 8 dicembre 1989) gli Ospedali Riuniti di Bergamo (La Repubblica del 21 dicembre 1990), ed altri;

se, alla luce di quanto affermato dalla signora Alvano nella citata lettera al set-

timanale L'Espresso, non si ritenga di segnalare alla procura della Corte dei conti i nominativi di tutti quei pubblici amministratori che, pur di assicurare pubblicità e trasparenza agli appalti degli enti amministrati, hanno sperperato danaro pubblico attraverso la pubblicazione sugli organi di stampa di avvisi di gara « per i quali non è prescritta la pubblicità ».

(4-03144)

RISPOSTA. — In relazione all'interrogazione indicata in oggetto concernente il conferimento di appalto per i lavori di pulizia alla società ISOLABELLA da parte dell'ISTAT, si fa presente quanto segue.

L'ISTAT per far fronte alle esigenze di pulizia delle proprie sedi in Roma e dei magazzini, in data 23 ottobre 1987 ha indetto, su deliberazione del comitato amministrativo, una licitazione privata. Trattandosi di prestazione di servizi, l'istituto non ha ritenuto di dover espletare la gara ai sensi della legge 30 marzo 1981, n. 113, in quanto tale normativa prevede l'attuazione di particolari procedure con riferimento alla sola fornitura di beni.

Un'apposita commissione, nominata dal presidente dell'istituto, in attuazione del vigente regolamento per l'amministrazione e la contabilità e sulla base di specifiche segnalazioni di pubbliche amministrazioni, all'uopo richieste, ha ritenuto idonee alla licitazione privata dieci società.

All'istituto sono pervenute sette offerte e dalla documentazione presentata in sede di partecipazione alla gara, non è stato ravvisato alcun collegamento tra la società aggiudicataria (impresa ISOLABELLA) ed altre società.

Con la società aggiudicataria, come previsto dal bando di gara, l'istituto ha stipulato un apposito contratto di durata triennale contenente una clausola che consente il rinnovo automatico per periodici annuali in caso di mancata disdetta di una delle parti, e l'applicazione, su richiesta della società medesima, di un aumento del canone mensile sulla base dell'indice del costo della vita.

L'istituto al termine del primo triennio ha utilizzato la clausola della prosecuzione automatica del servizio di pulizia per gli anni 1991 e 1992. Ciò in considerazione del fatto che il servizio reso non ha presentato carenze di rilievo, che la società ISOLABELLA non ha notificato alcuna disdetta e che la stessa non ha richiesto alcuna revisione del canone mensile che tuttora risulta essere quello offerto in occasione della licitazione privata di cui trattasi.

L'ISTAT specifica che per quanto riguarda la tenuta dei registri di presenza, il contratto che a suo tempo stipulò prevedeva specifiche prestazioni di servizi con cadenza giornaliera, mensile e settimanale, senza far specifico riferimento al numero delle unità addette ai turni o all'indicazione dei nominativi. Le indicazioni contenute in tali registri vengono verificate da un apposito ufficio dipendente dal « consegnatario », avente anche il compito di controllare con costante periodicità l'esecuzione dei servizi di pulizia. Le strutture, anche quelle decentrate, facenti parte del predetto ufficio, redigono verbali mensili e rilevano giornalmente inconvenienti eventualmente verificatisi.

> Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: Fabbri.

RONCHI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere – premesso che:

il Presidente del tribunale di Como, dopo l'udienza preliminare del 4 maggio 1992, ha rinviato il processo a carico di numerosi ex assessori comunali, alcuni dei quali ancora in carica come consiglieri comunali di Como, al 2 giugno 1993;

il reato ipotizzato a carico di questi amministratori è particolarmente grave: « abuso d'ufficio aggravato » per l'aver favorito gli interessi patrimoniali della società Autosilos Srl che, prima ancora di essere costituita, sarebbe stata preferita ad altre dalla giunta comunale in relazione alla realizzazione di parcheggi su aree pubbliche;

questo grave rinvio sarebbe motivato dalla insufficienza d'organico del tribunale di Como, ridotto del 50 per cento per la sezione penale -:

per quali ragioni vi sia una simile situazione di carenza di organico al tribunale di Como:

per quali motivi essa non sia stata adeguatamente affrontata con l'assunzione di nuovo personale;

quali provvedimenti intenda adottare nell'ambito delle proprie competenze istituzionali affinché questo processo possa svolgersi immediatamente e non subisca un'inaccettabile dilazione, col rischio di un oggettivo insabbiamento. (4-01020)

RISPOSTA. — In ordine alle interrogazioni in oggetto, relative alle esigenze di ampliamento della pianta organica degli uffici giudiziari di Como, si fa presente che, allo stato, risulta pressoché impossibile intervenire in via amministrativa ove si consideri l'estrema difficoltà di reperire uffici in grado di sopportare contrazioni della dotazione organica in rapporto ai carichi di lavoro.

Al riguardo va sottolineato che sono stati presentati due disegni di legge (n. 1049/S e 1166/S) relativi all'aumento, rispettivamente, di 200 e 400 unità nel ruolo organico della magistratura, con decorrenza a partire dal 1º gennaio 1995.

È inoltre in corso di predisposizione uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'ampliamento dei ruoli organici degli assistenti giudiziari e dei dattilografi.

L'approvazione degli stessi consentirebbe di realizzare un piano generale di revisione delle piante organiche degli uffici giudiziari, nell'ambito del quale potrebbero essere soddisfatte anche le necessità dell'ufficio in esame.

> Il Ministro di grazia e giustizia: Conso.

RONZANI e CORRENTI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere – premesso che:

l'organico dei magistrati del tribunale di Vercelli è sempre stato carente rispetto alle reali necessità e alle stesse previsioni della pianta organica e il medesimo è destinato a ridursi ulteriormente, essendo diventati esecutivi il trasferimento di due giudici ed avendo un altro fatto domanda di trasferimento, per cui, quando i trasferimenti saranno operanti, resteranno in carica soltanto il presidente e un giudice (su di un organico di sei ed uno previsto di sette componenti) e, in questa situazione, sarà impossibile far funzionare il collegio giudicante;

la pretura di Vercelli non si trova in migliore condizione, poiché su cinque magistrati previsti dalla pianta organica ne sono presenti solo tre in quanto uno è stato trasferito, i pretori di Santhià e Varallo Sesia non sono ancora stati sostituitì e l'ufficio del primo funziona grazie all'impegno di un pretore onorario;

da tempo circa il 50 per cento delle cause si trova in stato di « congelamento » (soprattutto quelle civili) »;

in questi giorni la situazione della pretura di Vercelli si è ulteriormente aggravata con il trasferimento di un altro magistrato per cui ne restano in servizio due su di un organico di cinque. La stessa cosa dicasi per la procura della pretura di Vercelli dove, con il trasferimento di un sostituto procuratore, risultano in servizio due magistrati su di un organico di 3, il che comporterà un ulteriore rallentamento dell'attività per l'inevitabile accumulo di fascicoli, avuto presente che ogni anno vengono aperti oltre seimila casi giudiziari cui si assommano circa cinquemila denunce contro ignoti -:

quali iniziative, anche alla luce dell'ulteriore aggravata situazione, intenda assumere per il rapido superamento di tale insostenibile stato di cose. (4-01358)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto, relativa alla situazione dell'organico magistraturale del tribunale, della pretura e della procura circondariale di Vercelli, si comunica che nei suindicati uffici giudiziari risulta un solo posto vacante (presso il tribunale) su di un totale di quattordici, atteso che per i cinque magistrati già destinati alla sede di Vercelli è

stato disposto l'anticipato possesso ai sensi dell'articolo 10, 4º comma Ord. Giud., per il periodo compreso tra il 21 ed il 26 gennaio 1993.

> Il Ministro di grazia e giustizia: Conso.

RONZANI e CIABARRI. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere – premesso che:

come denuncia Amnesty International Leyla Zana membro indipendente curdo del Parlamento turco per Diyarbakir e membro del partito popolare del lavoro (HEP), è stata ripetutamente minacciata di morte a causa della sua attività politica e del suo impegno nelle indagini sulle violazioni dei diritti umani a danno della minoranza curda;

più di cento persone sono state uccise nel 1992 nelle province curde, in circostanze che fanno pensare ad esecuzioni extragiudiziali; vittime sono stati soprattutto uomini politici, attivisti per i diritti umani, giornalisti che indagavano sulle violazioni dei diritti umani;

nell'aprile 1992 è stato distribuito in varie città del sud-est della Turchia, a maggioranza curda, un volantino attribuito alle forze di sicurezza turche contenente minacce di morte per 28 persone, 17 delle quali sono membri del Parlamento su cui era scritto « noi mussulmani giuriamo in nome di Allah che la sgualdrina Leyla Zana e ... (seguono gli altri 27 nomi) saranno trucidati in nome di Allah »;

almeno 7 giornalisti e corrispondenti locali che lavoravano per un gruppo di giornali i cui nominativi erano riportati nel medesimo volantino sono stati assassinati nel 1992:

sempre nell'aprile 1992 una delegazione britannica per i diritti umani ha riferito che Leyla Zana ha ricevuto gravi minacce verbali dal comandante della gendarmeria di Diyarbakir a Tepe, paese nei pressi di Bismil. Erano presenti, oltre alla delegazione britannica, il capo della poli-

zia di Diyarbakir ed un altro membro del parlamento, anch'egli curdo. Il comandante della gendarmeria disse a Leyla Zana: « Tu sei il mio nemico. Mi sentirò soddisfatto solo quando avrò sparso il tuo sangue. Se anche ti uccidessi e bevessi il tuo sangue, non sarei ancora contento. Ti ucciderò, ma prima voglio discreditarti » —:

quali passi intenda compiere per impedire che vengano calpestati alcuni elementari diritti umani e per manifestare la necessità di tutelare l'integrità fisica, la libertà di movimento e i diritti dei parlamentari minacciati. (4-11930)

RISPOSTA. — All'Ambasciata d'Italia in Ankara risulta che – a seguito di quelle che la magistratura turca, nella sua piena autonomia decisionale, ha ritenuto violazioni della normativa vigente in materia di integrità territoriale ed indivisibilità dello Stato turco – sono state aperte inchieste giudiziarie nei confronti dell'intero gruppo dirigente del partito HEP (Partito dell'Impegno Popolare), a cui appartiene anche la parlamentare Leyla Zana.

Tali procedimenti sono tuttora nella fase istruttoria ed il partito HEP continua a svolgere normalmente la propria attività politica e parlamentare, mantenendo contatti con le massime Autorità dello Stato.

Per ciò che concerne la possibile condanna a morte degli inquisiti, nell'eventualità che essi vengano riconosciuti colpevoli dei reati a loro ascritti, si fa presente che in Turchia dai primi anni '70 non è stata eseguita alcuna sentenza capitale, nemmeno nei confronti di condannati per atti di terrorismo.

L'Italia intende in ogni caso, insieme ai propri partners europei, continuare a vigilare sul rispetto dei diritti dell'uomo e della minoranza curda in Turchia. La legittimazione della Turchia in senso democratico, in particolare per ciò che concerne il principio del rispetto delle minoranze, viene infatti ritenuto dai Dodici un presupposto indispensabile per il progressivo inserimento di Ankara nel contesto comunitario.

Va peraltro rilevato come negli ultimi giorni, a seguito di una nuova presa di

posizione in senso moderato assunta dal leader del PKK (Partito dei Lavoratori del Kurdistan) Ocalan, sembrano aumentate le prospettive di una soluzione pacifica del problema del terrorismo curdo. Ocalan ha infatti dichiarato che i suoi militanti intendono reimpostare i rapporti con il Governo turco su un piano di progressiva normalizzazione. Il leader curdo ha anche affermato la volontà del proprio partito di abbandonare la lotta armata a condizione che le Autorità turche si impegnino al rispetto dei diritti politici ed umani della popolazione curda.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Giacovazzo.

RUTELLI, SCALIA, BOATO e GIU-LIARI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

è stata disposta la sostituzione del prefetto di Roma dottor Carmelo Caruso, destinato ad altro incarico dopo poco più di un anno dall'insediamento di Roma -:

quali ragioni siano all'origine di tale scelta, che rischia di azzerare numerosi impegni ed iniziative istituzionali in corso d'opera, ed in particolare quella relativa alla semplificazione e la trasparenza delle procedure nella pubblica amministrazione nella Capitale. (4-10626)

RISPOSTA. — La destinazione del prefetto dottor Carmelo Caruso al Ministero, con funzioni di direttore generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale, è stata disposta dal Consiglio dei Ministri, nell'ambito di un più generale movimento di prefetti, in considerazione delle particolari qualità professionali possedute dal medesimo.

Il Ministro dell'interno: Mancino.

SERVELLO, VALENSISE, TREMA-GLIA, MARTINAT e SOSPIRI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere:

se, in seguito alla lettera di Togliatti, che tanta rilevanza ha assunto nell'opinione pubblica, per quella dimostrazione di crudele atonia morale con cui intendeva giustificare lo sterminio dei soldati italiani dell'Armir nell'eslusivo interesse di una parte politica, attraverso un precostituito dolore dei familiari per acquisire consensi ai propri fini, non ritenga di assumere una precisa iniziativa per conoscere il più obiettivamente possibile quali e quanti dei cosiddetti cittadini « Italiani », asserviti alla politica di Stalin e rifugiati a Mosca, hanno preso parte all'indottrinamento, alla persecuzione, alla soppressione dei nostri soldati, in considerazione anche dei nomi che attraverso interviste di reduci compaiono sulla stampa (vedi Il Tempo del 6 settembre 1991);

se non ritenga che un delitto di massa come quello perpetrato contro l'Armir debba ottenere il massimo impegno da parte del Governo, ben al di là dell'accertamento, sinora disposto, attraverso una commissione di storici sull'autenticità di una lettera, perché ottantamila famiglie italiane hanno diritto di sapere quale sia stata la sorte dei loro cari, ed il Governo ha il dovere di informarle. (4-00120)

RISPOSTA. — In relazione all'interrogazione indicata in oggetto, sulla base di notizie fornite dal Ministero della difesa, si fa presente quanto segue.

Presso l'archivio dell'ufficio storico del Ministero della difesa esistono alcune relazioni di reduci dalla Russia nelle quali sono citati i nomi di taluni italiani che a suo tempo tennero corsi di indottrinamento nei campi di prigionia sovietici ai nostri soldati.

Tale documentazione è soggetta ai vincoli delle leggi archivistiche.

Il commissario generale onoranze ai caduti in guerra sta procedendo, già da tempo, alla traduzione ed al controllo di tutte le schede, relative ai nostri soldati prigionieri, provenienti dagli archivi russi.

> Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: Fabbri.

SERVELLO. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere – premesso che:

come è facile constatare dalle numerose proteste e dalle pesanti critiche mosse nei confronti dell'autorità ministeriale preposta dall'amministrazione della giustizia, il potenziamento dell'organico della magistratura ordinaria costituisce una condizione essenziale per porre fine alla grave crisi che affligge i nostri uffici giudiziari fin dal 1989;

oggi, la situazione appare ancor più preoccupante per la recente istituzione delle Procure nelle preture circondariali, presso le quali è stato disposto il trasferimento di numerosi magistrati già destinati alle sedi ordinarie;

il recente bando di concorso per la copertura dei posti vacanti e per l'integrazione dell'intero organico della magistratura non sembra presentarsi come la soluzione ideale, per via dei lunghi tempi richiesti dalle prove di concorso e dal necessario training successivo;

da alcuni anni, per provvedere alle più immediate esigenze degli uffici giudiziari, ci si è opportunamente avvalsi della fattiva collaborazione dei magistrati onorari:

nonostante l'incontestabile contributo di questi ultimi, reso grazie ad un'efficiente e professionale autogestione (di struttrura e di coordinamento), sono state sollevate, nei confronti di questa figura, alcune eccezioni di illegittimità costituzionale, che hanno gettato il seme del dubbio sul loro ruolo e sulla loro professionalità;

peraltro, come è stato opportunamente sottolineato dai procuratori e dagli avvocati che esercitano nelle circoscrizioni giudiziarie delle preture e dei tribunali di Milano, Monza, Lodi, Desio e Codogno, il ricorso, sempre più massiccio, alla collaborazione dei magistrati onorari, ha spesso distolto i professionisti in parola dalle loro tradizionali attività, senza che questi ultimi ottenessero un giusto riscontro economico e senza che venisse loro riconosciuta una qualifica professionale adeguata alle funzioni concretamente svolte -:

se non sia opportuno accogliere la proposta avanzata da più parti, ed in particolare da chi opera negli uffici giudiziari sunnominati, di un'integrazione dell'organico dei magistrati ordinari mediante una « riqualificazione » giuridica della figura del magistrato ordinario;

quale sia la posizione del ministro intorno alle proposte di soluzione più autorevolmente sostenute dai rappresentanti della categoria, al fine di cui sopra, ed in particolare:

a) l'istituzione di un corso di aggiornamento professionale, finalizzato a perfezionare la preparazione teorico-pratica, al termine del quale i candidati possono sostenere un colloquio orale, per verificare definitivamente la loro idoneità a svolgere professionalmente la funzione di pubblico ministero;

b) l'adozione di un metodo di reclutamento, mutuabile da altri settori della PM, che consiste nel bandire un concorso esclusivamente per coloro che abbiano svolto le funzioni di magistrato onorario per un congruo periodo di tempo (come vice procuratori onorari o vice pretori onorari), previo parere favorevole del procuratore della Repubblica e con un esame teorico-pratico finale che attesti l'idoneità del candidato ad esercitare le funzioni in parola. (4-04181)

RISPOSTA. — Va tenuto presente anzitutto che i temi trattati nella interrogazione sono in generale oggetto sia dei lavori della commissione bicamerale sia di due proposte di legge in discussione al Parlamento e cioè della proposta presentata dal deputato Raffaele Mastrantuono e della proposta presentata dal deputato Gianfranco Anedda, primo firmatario.

L'interrogazione di cui sopra, peraltro, tratta temi differenti tra di loro (corsi di aggiornamenti professionali per i P.M. e concorsi straordinari riservati a magistrati onorari).

In relazione al primo punto occorre tenere presente, anzitutto, che la innovazione proposta reintrodurrebbe, sotto altra forma e soltanto per i magistrati del P.M., una sorta di concorso di secondo grado peraltro già escluso, in via generale, dalla normativa che a suo tempo ha soppresso l'esame di aggiunto giudiziario. Non è chiaro poi a quale punto della carriera dovrebbe intervenire questo « corso-concorso » e quale dovrebbe essere la procedura di ammissione, essendo inconcepibile la previsione di un « corsoconcorso », simultaneo per tutti i magistrati del P.M.

Allo stato attuale della legislazione ciò che si potrebbe prevedere è la possibilità di una partecipazione obbligatoria, a turno, a corsi di aggiornamento professionale, specificatamente strutturati per i magistrati del P.M., ma senza esami finali.

A questo riguardo si deve ricordare che il C.S.M. ha da tempo organizzato corsi di aggiornamento su tecniche d'indagine per magistrati del P.M.

Va rilevato in proposito che attualmente è stato completato il terzo corso riservato ai P.M. delle procure della Repubblica presso i tribunali e sono iniziati i corsi per i sostituti procuratori circondariali.

Per quanto riguarda, poi, il secondo tema, il reclutamento si deve considerare che la obbligatorietà del ricorso alla procedura concorsuale per l'accesso alla magistratura venne sancita nel primo testo legislativo italiano denominato « ordinamento giudiziario », il regio decreto n. 2626 del 1856 che rimase in vigore inalterato, salvo marginali modifiche, fino alla legge Zanardelli, il regio decreto n. 6878 del 1890.

Dette norme si inserivano nel quadro di quegli interventi legislativi che pur senza innovare la precedente struttura, mirarono ad accentuare le garanzie di indipendenza del giudice, tra le quali meritano di essere menzionate la «legge Orlando», il regio decreto n. 511 del 1907, che istituì un « Consiglio Superiore » composto da magistrati, con funzioni consultivo-deliberative in materia di promozioni; la legge n. 438 del 1908, che assicurò l'inamovibilità di sede; e

il « decreto Rodinò » n. 1978 del 1921, che previde l'elettività del C.S.M. ed estese l'inamovibilità ai pretori.

Il principio del concorso, confermato dal regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, è stato ribadito dall'articolo 106 della Costituzione.

Se, quindi, tale principio deve essere rispettato per l'accesso alla magistratura, occorre esaminare se, nell'attuale situazione, sia effettivamente necessario un intervento diretto a risolvere, con procedure straordinarie, il problema della selezione per l'accesso alla magistratura.

Finalità principale dei sistemi di selezione straordinaria è quella di consentire la assunzione di magistrati in un periodo di tempo inferiore a quello ordinariamente occorrente per il completamento della vigente procedura concorsuale.

Per giungere a tale risultato vengono utilizzati, stando ai progetti fino ad ora presentati, dei sistemi di selezione semplificata, basati o sulla riduzione del numero di candidati, attraverso la fissazione di alcuni titoli per la ammissione al concorso, o sulla diminuzione del numero di prove scritte ed orali o, infine, sulla combinazione di entrambi gli interventi.

Il ricorso a meccanismi straordinari di reclutamento pone questioni da valutare da diversi punti di vista.

Premesso, infatti, che lo strumento straordinario non puo essere confuso con la riforma di una procedura al fine di renderla idonea a rispettare quella finalità di buon andamento, imparzialità, rapidità ed efficienza, alla quale, secondo l'articolo 97 della Costituzione, deve tendere costantemente l'azione della pubblica amministrazione, si deve necessariamente ritenere che la scelta di tale strumento trovi la sua giustificazione nella esistenza di una situazione di fatto che, per la sua gravità, ne imponga l'utilizzo.

Nel caso di specie tale situazione non appare più sussistere.

Allo stato attuale, infatti, come si è messo in evidenza, sono stati banditi altri tre concorsi per complessivi 900 posti, di guisa che, non residuano posti liberi da coprire con una procedura che, come sua principale caratteristica, dovrebbe avere quella di con-

cludersi in un periodo temporale consistentemente inferiore a quello ordinariamente occorrente.

Sono stati presentati due disegni di legge (n. 1049/S e 1166/S) relativi all'aumento, rispettivamente, di 200 e 400 unità nel ruolo organico della magistratura, con decorrenza a partire dal 1º gennaio 1995.

Questi disegni, se approvati, potranno evitare il frequente impegno di vice pretori onorari in compiti, per loro, di straordinaria amministrazione.

Il Ministro di grazia e giustizia: Conso.

SERVELLO. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere – premesso che:

da alcuni mesi, come rilevato precedentemente dall'interrogante con altri atti ispettivi parlamentari, gli uffici giudiziari della città di Lodi, Monza e Desio lamentano gravissime carenze nell'organico, con effetti talvolta aberranti nell'amministrazione della giustizia;

che nella Procura di Monza, in particolare, l'attività giudiziaria risulta essere totalmente affidata a soli tre magistrati rispetto ai sette previsti;

che, nel corso di questi ultimi mesi, due magistrati di detta Procura sono impegnati quasi completamente nelle indagini sullo scandalo delle tangenti, mentre le indagini relative ai processi che non possono essere celebrati dall'unità rimanente, vengono rinviati sine die;

che la situazione appare particolarmente grave da quando è stato ordinato il trasferimento dalla Procura di Monza del procuratore Giovannini, la cui assenza non può certamente essere compensata dalla presenza di un giovane uditore giudiziario –:

se il ministro interrogato non ritenga opportuno procedere all'immediato richiamo del dottor Giovannini presso l'originaria sede di Monza; se la vastità e la gravità della crisi ora denunciata non consiglino una riorganizzazione dell'intero sistema giudiziario che, oltre a favorire l'investitura dei nuovi magistrati, tenga in maggior conto dell'effettivo carico di lavoro dei relativi uffici.

(4-04745)

RISPOSTA. — In ordine all'interrogazione in oggetto, si fa presente che con DPCM del 4 dicembre 1992 la pianta organica della pretura di Monza è stata ampliata di un posto di assistente giudiziario e sono stati istituiti nella sezione distaccata di Desio della suddetta pretura un posto di assistente giudiziario ed uno di dattilografo.

In merito alle esigenze di ampliamenti globali si fa presente che, allo stato, risulta pressoché impossibile intervenire, in via amministrativa, ove si consideri l'estrema difficoltà di reperire uffici in grado di sopportare contrazioni della dotazione organica in rapporto ai carichi di lavoro.

Al riguardo va sottolineato che sono stati presentati due disegni di legge (n. 1049/S e 1166/S) relativi all'aumento, rispettivamente, di 200 e 400 unità nel ruolo organico della magistratura, con decorrenza a partire dal 1º gennaio 1995.

È, inoltre, in corso di predisposizione uno schema di DPCM che concerne l'ampliamento dei ruoli organici degli assistenti giudiziari e dei dattilografi.

L'approvazione degli stessi consentirebbe di realizzare una piano generale di revisione delle piante organiche degli uffici giudiziari, nell'ambito del quale potrebbero essere soddisfatte anche le necessità degli uffici in esame.

> Il Ministro di grazia e giustizia: Conso.

TARADASH, BONINO, CICCIOMES-SERE, PANNELLA, RAPAGNÀ e ELIO VITO. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere – premesso che:

il signor Carlo Daneluzzi, nato a Roma 27 anni fa, è recluso, in attesa di

giudizio, dall'agosto del 1991 e attualmente è detenuto presso il carcere di Prato:

le sue condizioni di salute sono andate via via peggiorando tanto che, come risulta dal « Diario Clinico » della Casa Circondariale di Sollicciano Firenze, il suo peso corporeo è passato dagli iniziali 79,500 chilogrammi agli attuali 52,700;

il signor Daneluzzi è stato più volte ricoverato presso i Centri Clinici delle carceri per « anoressia e denutrizione »;

avendo il signor Daneluzzi tentato il suicidio è oggi sotto « stretta sorveglianza da parte della custodia »; « il paziente è visibilmente angosciato e depresso – scrive lo psichiatra nel Diario Clinico del marzo di quest'anno –, piange durante tutto il colloquio. È molto gentile e disponibile... È assolutamente indispensabile una sorveglianza accuratissima, data la gravità della situazione »;

attualmente le sue condizioni sono ulteriormente peggiorate perché nel nuovo carcere di Prato non sono così frequenti, come a Sollicciano, i contatti con assistenti volontari esterni che lo sollevavano dal prostrante e pericoloso stato di depressione -:

- 1) se il ministro ravvisi possibile, in accordo con l'amministrazione penitenziaria, un trasferimento del signor Daneluzzi presso un carcere più vicino ai suoi familiari, in particolare alla sua compagna diciottenne e alla sua bambina di due anni;
- 2) se il ministro, in subordine, non ritenga possibile almeno il ritorno del signor Daneluzzi presso il carcere di Sollicciano dove i più frequenti colloqui con gli assistenti sociali rendevano meno angosciante il suo stato di detenzione.

(4-04940)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica quanto segue: Carlo Daneluzzi, imputato del reato di cui all'articolo 74 decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1990, n. 309, è detenuto dal 17 ottobre 1992 presso la casa circondariale « Nuovo Complesso » di Roma-Rebibbia, proveniente dalla CC di Prato, a seguito di assegnazione disposta dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria per consentirne l'avvicinamento alla famiglia.

Il trasferimento si è rivelato assai proficuo sotto il profilo psicologico, giacché il detenuto – che ha ora regolari colloqui familiari, soprattutto con la moglie – non è più soggetto a quelle forme depressive che l'avevano indotto a vari tentativi di autosoppressione nel precedente periodo di custodia cautelare.

Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha inoltre invitato la direzione del carcere romano a predisporre nei confronti del Daneluzzi i più idonei interventi trattamentali di sostegno psicologico, nonché a vigilare sullo stesso detenuto al fine di prevenire eventuali, ulteriori gesti di autolesionismo.

> Il Ministro di grazia e giustizia: Conso.

TARADASH, BONINO, PANNELLA, CICCIOMESSERE, RAPAGNÀ e ELIO VITO. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere – premesso:

che il periodo di sospensione dell'attività giudiziaria è dal 1º agosto al 15 settembre;

che in questo periodo si riscontra la notificazione di numerosi atti, ai quali è possibile presentare opposizione;

che come è comprensibile durante tale periodo di ferie è difficile per qualsiasi cittadino spesso anche solo reperire il proprio legale e quindi a maggior ragione esercitare il proprio diritto di opposizione -:

se non ritenga che occorra prevedere, durante i periodi di sospensione per ferie dell'attività giudiziaria, una analoga so-

spensione dei termini di notifica e di opposizione. (4-05253)

RISPOSTA. — Con riferimento alla interrogazione in oggetto si rappresenta che l'inconveniente segnalato è già ovviato dalla legge 7 ottobre 1969 n. 742, che prevede e regolamenta la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

L'articolo I della citata legge, infatti, prescrive: « Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1º agosto al 15 settembre di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo ».

Sono escluse dalla sospensione dei termini, in base all'articolo 3 della citata legge, che richiama l'articolo 92 dell'Ordinamento giudiziario 30 gennaio 1941, n. 12, per evidenti ragioni di particolarità e di urgenza, le cause civili relative ad alimenti, le controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie disciplinate dal titolo IV, libro secondo del codice di procedura civile, i procedimenti cautelari, di sfratto e di opposizione all'esecuzione, nonché le cause relative alla dichiarazione ed alla revoca del fallimento, ed in genere quelle rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.

In tale ultimo caso, peraltro, il presidente o il giudice istruttore deve dichiarare, con provvedimento non impugnabile, l'urgenza della causa.

> Il Ministro di grazia e giustizia: Conso.

TASSI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia. — Per sapere:

se sia noto al Governo e se si ritenga sia lecito, legittimo o anche soltanto legale che un consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori come quello di Piacenza abbia diramato una circolare, e ne pretenda l'ottemperanza dagli iscritti, in merito al fatto che agli stessi è vietato di

eccepire l'incompetenza territoriale, allorché la radicazione della controversia giudiziaria sia stata iniziata avanti il Giudice Conciliatore del capoluogo, escludendo, così, per tutti gli avvocati e procuratori di Piacenza, « salvo sanzione disciplinare », perché nella « circolare » tale è qualificata la scelta legale di competenza, di adire gli altri 47 Giudici conciliatori della provincia. Tra l'altro, poiché avanti il conciliatore il cittadino può stare in giudizio anche in proprio, avverrebbe la situazione paradossale che alcune eccezioni potrebbero esser proposte dai cittadini e vietate agli... avvocati. Ancora non è chiaro come dovrebbe comportarsi un avvocato o procuratore piacentino che dovesse difendere su atti inviatigli da un dominus di altro foro, quando quegli avesse eccepito, come per legge, la incompetenza territoriale del Giudice Conciliatore di Piacenza, perché concorrente con quella di altro conciliatore di quel territorio. Inoltre, non appare assolutamente né lecito, né legittimo, né legale, che ancorché indirettamente il consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori di Piacenza pretenda di abrogare materialmente norme che sono contenute nel codice di procedura penale, nelle novelle riformatrici, o, comunque, nelle vigenti norme di procedura; segnatamente dopo che a Piacenza continua a presiedere quel consiglio dell'ordine un avvocato che il 14 dicembre 1991 dal Tribunale di Firenze fu condannato in primo grado per calunnia nei confronti di altro collega dello stesso foro, il noto penalista avv. Lorenzo Cea di Piacenza:

se, in merito, siano in atto inchieste amministrative, anche da parte del Consiglio Nazionale Forense, indagini di polizia giudiziaria o tributaria, procedimenti penali o disciplinari e se i fatti siano rilevabili anche presso altri consigli dell'ordine degli avvocati e procuratori di altre città e fori. (4-00002)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica che il Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori di Piacenza ha in effetti diffuso una circo-

lare, diretta a tutti gli iscritti, contenente l'invito a concentrare a Piacenza la trattazione delle cause di conciliazione al fine di evitare disagi dell'accesso e dello svolgimento del processo in uffici spesso assai lontani e, talora, non in grado di gestire controversie di notevole complessità.

L'iniziativa fu assunta a seguito delle sollecitazioni di molti professionisti piacentini ma non fu mai imposto il divieto di comportarsi diversamente.

Nella circolare è stata, infatti, sottolineata l'inopportunità di eccepire l'incompetenza, con adesione all'indirizzo liberamente scelto dalla grande maggioranza degli iscritti, prospettandosi solo in via eventuale, la possibile valutazione disciplinare di una differente e non giustificata condotta.

In merito ai fatti di cui sopra il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Piacenza, svolte le opportune indagini ed acquisita presso il locale Ordine degli avvocati e procuratori la contestata circolare con la relativa documentazione, ha deciso l'archiviazione del procedimento, iscritto al n. 257 del 1992 del registro « Atti non costituenti notizie di reato ».

Non risultano in corso altre inchieste amministrative, tributarie o contabili.

Si fa presente, infine, che, il Presidente del consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori di Piacenza, avvocato Piero Cappellini, condannato in primo grado per calunnia, con una provvisionale di lire 30 milioni a favore della costituita parte civile, è stato assolto da ogni addebito dalla Corte d'Appello di Bologna, con sentenza 30 giugno 1992, non ancora definitiva in pendenza del proposto ricorso per Cassazione.

Il Ministro di grazia e giustizia: Conso.

TASSI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere – in relazione all'articolo 18 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario), che sancisce l'incompatibilità di sede per i magistrati per motivi di parentela o affinità con professionisti – se sia noto che i magistrati di Genova dottori Terrile, Pellegrino, De

Mattei sono sposati con avvocatesse che esercitano nel foro di Genova;

se sia noto che un figlio del giudice Barile sempre in attività a Genova ha due figli avvocati uno dei quali in attività proprio a Genova;

se sia noto che anche un figlio del dottor Sciachitano sempre in attività presso il distretto di quella Corte esercita la pratica forense presso un avvocato di Genova;

se sia noto che anche il dottor D'Angelo giudice abbia due fratelli avvocati che esercitano l'attività nel foro ove egli è giudice;

infine, se sia loro noto che anche il dottor Roberti di Milano sia sposato con l'avvocatessa Cicciò avvocatessa esercente l'attività nel foro di Milano. (4-00506)

RISPOSTA. — Il Consiglio superiore della magistratura con deliberazioni in date diverse, ha disposto che non sussiste alcuna incompatibilità ai sensi dell'articolo 18 RD 30 gennaio 1941 n. 12, né nei confronti dei dottori Bernardo De Mattei, Carlo Barile e Roberto Sciacchitano, magistrati in servizio nel distretto della Corte d'appello di Genova, né nei confronti dei dottori Massimo Terrile e Giancarlo Pellegrino, sostituti procuratori della Repubblica presso il tribunale della stessa città.

Ciò con riguardo alle presunte incompatibilità prospettate nell'interrogazione cui si risponde.

Quanto alla dottoressa Maria Rosaria D'Angelo, trasferita alla corte ligure il 2 luglio 1992, non si versa in alcuna delle ipotesi previste dall'articolo 18 RD 12/41, giacché il di lei fratello, avvocato Andrea D'Angelo, in data 5 dicembre 1991 è stato cancellato dall'Ordine degli avvocati e procuratori di Genova per trasferimento all'Ordine di Torino.

Nessun magistrato con cognome « Roberti » risulta in servizio presso gli uffici giudiziari di Milano.

Per completezza si rileva che il citato articolo 18 dell'ordinamento giudiziario, disciplina esclusivamente l'incompatibilità de-

terminata da parentela o affinità e non già dal diverso rapporto di coniugio, ravvisabile nella più gran parte dei casi riferiti dall'onorevole Tassi.

Il Ministro di grazia e giustizia: Conso.

TASSI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia. — Per sapere:

se sia loro nota la situazione di lavoro impossibile delle procure generali dopo la riunione della competenza di appello avanti le Corti, anche per le sentenze dei pretori;

se sia loro noto che il lavoro di « controllo » per l'eventuale impugnazione del pubblico ministero è quasi decuplicato, sì da rendere evidente che non può, materialmente e umanamente essere effettivamente effettuato. Il controllo indicato viene ormai fatto con sottoscrizione degli « elenchi » delle sentenze sottoposte al controllo, con evidente e palmare conferma della pura formalità burocratica cui non è più legato alcun fatto di sostanziale riesame. È quindi il caso di aumentare gli organici dei magistrati addetti alle procure generali, anche per questo incombente. In caso contrario se non si ritenga sia il caso di studiare altre forme di controllo che sia valido, effettivo e specifico, ma soprattutto reale o, quanto meno, materialmente e umanamente possibile;

quali siano i dati relativi agli aumenti di tali incombenti presso le varie procure generali della Repubblica.

(4-00542)

RISPOSTA. — In ordine all'interrogazione in oggetto, relativa alle esigenze di ampliamento della pianta organica delle Procure generali della Repubblica, si fa presente che, allo stato, risulta pressoché impossibile intervenire in via amministrativa ove si consideri l'estrema difficoltà di reperire uffici in grado di sopportare contrazioni della dotazione organica in rapporto ai carichi di lavoro.

Al riguardo va sottolineato che sono stati presentati due disegni di legge (n. 1049/S e 1166/S) relativi all'aumento, rispettivamente, di 200 e 400 unità nel ruolo organico della magistratura, con decorrenza a partire dal 1º gennaio 1995.

L'approvazione degli stessi consentirebbe di realizzare un piano generale di revisione delle piante organiche degli uffici giudiziari, nell'ambito del quale potrebbero essere soddisfatte anche le necessità degli uffici in esame.

> Il Ministro di grazia e giustizia: Conso.

TASSI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della sanità, dell'agricoltura e foreste, dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'industria, commercio e artigianato. — Per sapere:

se sia nota al Governo la situazione incredibile relativa alla commercializzazione del latte e dei prodotti suoi derivati, e quale sia la posizione del Governo e dei ministri interessati, in relazione alle loro rispettive competenze, dal momento che è noto che detto prodotto naturalmente ha pochissima durata, l'unica forma corretta di sua conservazione è la sua pastorizzazione, quanto meno per l'uso alimentare umano diretto;

se sia noto al Governo che quasi il 50 per cento del latte per uso alimentare a consumo diretto è di importazione da altri paesi e che quindi tale quota di latte è soggetta dopo la mungitura nelle stalle (per lo più tedesche e francesi, ove la raccolta avviene in genere, con periodicità settimanale, stante i sistemi di frigerazione diffusi in quelle zone) è soggetta alla raccolta, alla pastorizzazione, al trasporto, alle operazioni di dogana, alla attività di confezionamento e di commercializzazione, per arrivare poi sulle mense degli italiani, dopo non meno di dieci giorni dalla iniziale mungitura. Ora, i casi sono due: o detto latte, nel silenzio delle norme e dei responsabili viene assoggettato a diverse forme di « pastorizzazione » ovvero deve

essere assoggettato a additivi per la sua conservazione, pure assolutamente ignoti e non controllati. È, infatti, noto che la pastorizzazione ha una sua durata non illimitata e tale procedimento comporta una riduzione delle capacità e qualità organolettiche del prodotto assoggettato, così come è noto che qualsiasi additivo chimico conservante ha effetti collaterali non certo benefici e, comunque, ignoti se non dichiarati, e pertanto si chiede di sapere quali siano i provvedimenti urgenti del Governo e dei ministri interrogati per la loro specifica competenza e in genere i loro interventi in materia, con l'urgenza che il caso richiede, per la tutela della salute dei cittadini;

se, in merito siano in atto inchieste amministrative, indagini di polizia giudiziaria, sanitaria, o tributaria, istruttorie o procedimenti penali, richieste di informazioni e notizie da parte della procura generale presso la Corte dei conti.

(4-00736)

RISPOSTA. — In merito al problema posto con l'atto parlamentare summenzionato, non puo dubitarsi che i processi fisici di trattamento termico costituiscano il mezzo d'elezione per la « bonifica » igienico-sanitaria e per la conservazione del latte destinato al consumo alimentare diretto.

Come tali, essi sono stati resi da tempo obbligatori in tutti i Paesi europei e, in particolare, in quelli comunitari. Non risulta, quindi, che il latte venga in alcun Paese europeo, ai fini della conservazione, trattato con additivi chimici, comunque non consentiti, in alternativa a tali trattamenti fisici con il calore.

È doveroso precisare, piuttosto, che questi ultimi, a differenza con il passato, sono oggi dettagliatamente definiti e disciplinati, sia ai fini degli scambi intracomunitari di latte « trattato termicamente » — oggetto della Direttiva 85/397/CEE, recepita nel nostro Paese con il decreto ministeriale 14 maggio 1988, n. 212, — sia in ambito nazionale ai fini del commercio interno, con la legge 3 maggio 1989, n. 169 (« disciplina del trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino »).

Deve rilevarsi, in questo senso, che, proprio per l'efficacia inevitabilmente limitata nel tempo della « pastorizzazione », risultano da tempo previsti ed applicati — e, come detto, sono ora disciplinati in ambito comunitario e nazionale — anche due trattamenti di « sterilizzazione » (idonei ad assicurare la distribuzione di tutti i microorganismi presenti nel latte o ad impedirne definitivamente la proliferazione): il cosiddetto trattamento termico « UHT » (ovvero « a temperatura alta ») per un breve periodo di tempo, seguito da confezionamento in recipiente asettico, ed il trattamento termico di « sterilizzazione in contenitore sigillato ».

Il primo, in concreto, assicura la conservazione del latte per un periodo preferibilmente non superiore a novanta giorni dalla data di confezionamento; il secondo per un periodo preferibilmente non superiore a sei mesi.

È certo e notorio che il latte alimentare destinato al consumo diretto proviene in prevalenza da altri Paesi comunitari « grandi produttori », come la Francia e, soprattutto, la Germania: questo, d'altra parte, costituisce una necessità per l'Italia, afflitta da una cronica carenza della produzione lattiera nazionale, di certo insufficiente a far fronte al fabbisogno correlato ai « consumi » della popolazione residente.

Tale latte viene introdotto nel territorio nazionale parte già confezionato (soprattutto per il latte « UHT » e « sterilizzato », mentre i contenitori di latte pastorizzato vengono acquistati ed immessi in commercio tutt'al più nelle zone di confine), ma in netta prevalenza come prodotto sfuso trasportato in autocisterne od in cisterne ferroviarie, dopo aver avuto un'iniziale pastorizzazione subito dopo la raccolta in uno stabilimento di trattamento termico autorizzato nel Paese di provenienza in base ai requisiti prescritti dalla Direttiva comunitaria 85/397/CEE, recepita nel nostro Paese con il decreto ministeriale 14 maggio 1988, n. 212, dianzi citato.

Va notato, peraltro, che tale tipo di latte, pastorizzato all'origine e trasportato sfuso in cisterne, a norma della legge 3 maggio 1989, n. 169, all'inizio citata, può essere destinato in Italia soltanto alla produzione di latti

XI LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 28 MAGGIO 1993

« UHT » e « sterilizzato » o, a determinate condizioni, di latte « pastorizzato », che costituisce – si noti bene – un prodotto diverso e distinto sotto il profilo merceologico del latte « fresco pastorizzato ».

Quest'ultimo, infatti, risulta organoletticamente più pregiato, potendo derivare soltanto da un latte « crudo » (cioè non sottoposto ad alcuna « pastorizzazione » iniziale dopo la raccolta), che pervenga come tale allo stabilimento di trattamento termico e vi sia sottoposto ad un unico processo di « pastorizzazione » entro un periodo di 48 ore dalla raccolta, per essere, quindi, confezionato.

È evidente, perciò, che il latte « fresco pastorizzato », per definizione, non può esser ricavato a partire da latte sfuso di provenienza estera (fatto salvo il caso limite ed eccezionale di regioni nazionali di confine eventualmente in grado di rifornirsi di latte estero « crudo » in tempi brevissimi), tanto più che le rigorose condizioni che lo caratterizzano devono di volta in volta risultare, comunque, suffragate e confermate dall'osservanza di specifici requisiti in tal senso « probanti », (articolo 4 lettere a) e b) della citata legge n.169 del 1989):

un tenore in sieroproteine solubili non denaturate non inferiore al 14 per cento delle proteine totali;

risultare positivo alla prova della perossidasi.

Lo stesso più comune, ma meno venduto, latte « pastorizzato », pur potendo esser ricavato dal latte sfuso estero in cisterna, pastorizzato all'origine, per poi subire necessariamente un secondo trattamento finale di « pastorizzazione » prima del confezionamento, deve rispondere ad uno specifico requisito di legge (articolo 3, lettera b) della legge n. 169 del 1989, più volte citata), quale quello di « un contenuto di sieroproteine solubili non denaturate non inferiore all'11 per cento delle proteine totali », che di fatto garantisce l'integrità del prodotto, sia sotto il profilo del numero dei trattamenti termici ammessi (due) sia sul rispetto dei relativi limiti delle temperature di riscaldamento:

comunque tali, rispetto ai tempi di trattamento, da non alterarne la normale struttura proteica.

Le considerazioni finora esposte, quindi, valgono ad escludere l'esigenza, nel settore, di specifici interventi d'urgenza a tutela della pubblica salute, come pure di particolari indagini od inchieste, amministrative o giudiziarie.

Quel che serve, invece, è una regolare attività di vigilanza sull'igiene e sulla genuinità del latte destinato al consumo umano, che – infatti – viene istituzionalmente esercitata, soprattutto in fase di produzione o negli stabilimenti di trattamento termico, con prevalenti di campioni da sottoporre ad analisi, sia dai competenti servizi delle unità sanitarie locali sia dai nuclei territoriali « Antisofisticazioni e Sanità » (N.A.S.) dell'Arma dei Carabinieri.

Comunque, con l'occasione, ho provveduto ad interessare personalmente il comandante dei N.A.S. affinché disponga rinnovati controlli su tutto il territorio nazionale, per il puntuale rispetto delle norme che regolano la materia.

Il Ministro della sanità: Garavaglia.

TASSI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, del tesoro, delle finanze e di grazia e giustizia. — Per sapere:

se sia noto che ormai dilaga sulla stampa anche quotidiana lo scandalo che vede protagonisti i responsabili del « gruppo » indegnamente denominato « Italia » di Milano, il cui portavoce avvocato Carmine Ferro è il fratello del dottor Gabriele Ferro sostituto procuratore della Repubblica di Lucca che si sta occupando delle attività del cosiddetto gruppo Mendella. A leggere le accuse del pubblico ministero Ferro Gabriele potrebbe esserci stata acquisizione di risparmio pubblico (imputazione per altro cassata l'8 luglio 1991 dalla prima sezione della Cassazione) e quindi posta a rischio una piccola percentuale dei capitali così acquisiti; in realtà il fratello del predetto Gabriele Ferro, l'avvocato Carmine Ferro della società Italia di Mi-

lano, secondo quanto risulta all'interrogante, acquisì dal gruppo « Mendella » due aziende, la Mia Viaggi e la Viareggio Viaggi, con un affitto a vil prezzo, ad avviso dell'interrogante approfittando del fatto che il pubblico ministero Ferro Gabriele non aveva sequestrato quelle sole aziende del predetto « gruppo Mendella »;

se sia noto che in quel periodo venne anche venduta la società del Viareggio calcio per lire 55.000.000 mentre il patrimonio costituito dal valore dei calciatori era per lire 3.500.000.000, tant'è che un solo giocatore venne venduto qualche giorno appresso dai nuovi acquirenti (in giornata del primo acquisto) per lire 600.000.000;

se i fatti siano noti alla procura generale della Corte dei conti. (4-01140)

RISPOSTA. — Le possidenze della « Mia Viaggi » srl del gruppo Mendella furono sottoposte a sequestro preventivo con provvedimento del GIP presso il tribunale di Lucca del 14 maggio 1991, su richiesta del sostituto procuratore dottor Ferro.

Lo stesso magistrato, precedentemente, aveva disposto il sequestro del libretto di risparmio al portatore con saldo di lire 1.024.705.677, dovuto dal coimputato Rossi Aldo a garanzia delle fideiussioni rilasciate dalla Banca Commerciale – filiale di Viareggio – per conto della « Viareggio calcio » SpA, sempre del gruppo Mendella, a favore della Lega professionisti serie C.

La Mia Viaggi srl e Versilia viaggi Srl, con il consenso dello stesso Mendella, – attese le difficoltà economiche del « Gruppo Intermercato » –, furono date in locazione alla SEV che si accollò il costo dei dipendenti per circa 600 milioni.

La partecipazione della Viareggio Calcio SpA l'8 luglio 1991 fu effettivamente venduta per 55 milioni; all'atto della vendita presentava perdite per l'esercizio in corso, e per i precedenti, per circa ventidue miliardi. Per la stessa, che da tempo non pagava gli stipendi dei calciatori, vi fu anche l'interessamento del sindaco della città.

Allo stato, non risulta che i fatti sopra esposti siano stati portati a conoscenza della Procura generale della Corte dei conti.

Il Ministro di grazia e giustizia: Conso.

TASSI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle finanze, di grazia e giustizia e dell'interno. — Per sapere:

se sia lecito anche a un consiglio dell'ordine avvocati e procuratori come quello di Piacenza di proporre o imporre a iscritti una questua (con quota fissa minimale di lire 500.000 per ogni iscritto quale avvocato e di lire 300.000 per ogni iscritto come procuratore) al fine di consentire di tenere indenne il presidente di quel consesso avvocato Cappellini Piero, condannato con sentenza di primo grado (ma con clausola provvisionale di lire 30.000.000 a favore dell'ex procuratore della Repubblica dottor Angelo Milana) per calunnia a di lui danno e in danno del noto penalista avvocato Lorenzo Cea iscritto al Foro Piacentino:

se, anche in questi casi, non sia operante e valida la normativa di cui all'articolo 12 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 346, che impone ai promotori di raccolta di denaro apposita segnalazione al questore del luogo almeno trenta giorni prima dell'inizio della raccolta, mentre questa tra gli iscritti a quell'ordine è da tempo cominciataa, sembra nel termine dei dieci giorni di cui al precetto notificato da quella parte « civile »;

se, in merito, siano in atto inchieste, o indagini di polizia giudiziaria o tributaria. (4-01589)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto si fa presente anzitutto che il Presidente del consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori di Piacenza, avvocato Piero Cappellini, condannato in primo grado per calunnia, con una provvisionale di lire 30 milioni a favore della costituita parte civile, è stato assolto da ogni addebito dalla Corte d'appello di Bologna, XI LEGISLATURA -- ALLEGATO B AI RESOCONTI -- SEDUTA DEL 28 MAGGIO 1993

con sentenza 30 giugno 1992, non ancora definitiva, in pendenza del proposto ricorso per cassazione.

Si osserva, poi, che all'esito delle indagini svolte dalla prefettura e dalla procura della Repubblica di Piacenza è emerso che il locale Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori non ha proposto né imposto questue di alcun genere tra i propri iscritti.

In realtà alcuni legali piacentini, dopo la sentenza di primo grado ritennero di manifestare concreta solidarietà nei confronti del Presidente avvocato Cappellini e tale iniziativa, libera e volontaria, basata sulla solidarietà interna degli iscritti all'Ordine, non è in alcun modo assimilabile a questue o collette.

Quanto all'articolo 12 DL 29 ottobre 1991 n. 346 relativo alla disciplina della raccolta di fondi, cui si riferisce l'onorevole interrogante, si fa presente che tale norma reiterata col DL 31 dicembre 1991 n. 419, è stata soppressa dalla legge di conversione 18 febbraio 1992, n. 172.

In merito ai fatti esposti, non sono in corso, inchieste penali, amministrative o tributarie.

Il Ministro di grazia e giustizia: Conso.

TASSI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri, del commercio con l'estero, del bilancio e programmazione economica e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, del tesoro, delle finanze e di grazia e giustizia. — Per sapere:

se il Governo e i ministri interrogati, nell'ambito della loro specifica competenza in materia, abbia indagato e sia venuto a conoscenza di chi o quali gruppi « di pressione » abbiano perseguito la indegna pesante manovra « speculativa » sulla moneta italiana. Tale manovra per essere efficace ed efficiente deve essere stata fatta all'estero o dall'estero, ove il possesso di lire – specie in ingentissimi quantitativi, dell'ordine delle migliaia di miliardi – deve essere ed è noto o facilmente accertabile:

se risulti che questi « personaggi » o gruppi, abbiano avuto o abbiano, « regia »

italiana, anche a mezzo di cosiddette « fiduciarie » o simili, perché in tal caso, sarebbe grave e penalmente sanzionato il comportamento di quegli operatori italiani o di cittadini italiani che avessero anche semplicemente collaborato o concorso al tracollo internazionale del valore della nostra moneta da sfiorare e impingere addirittura nelle norme che puniscono l'alto tradimento;

se, in merito, siano in atto inchieste amministrative, indagini di polizia giudiziaria o finanziaria, procedimenti giudiziaria, anche penali e se i fatti siano noti alla Procura generale presso la Corte dei conti al fine di accertare, perseguire e reprimere tutte le responsabilità contabili, sempre conseguenti abusi e omissioni anche dell'obbligo, addebitabili o addebitati a funzionari pubblici siano essi di carriera ovvero onorari, come i ministri e i sottosegretari di Stato, specie se muniti di delega specifica. (4-05296)

TASSI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle finanze, del tesoro, dell'interno e di grazia e giustizia. — Per sapere:

se il Governo o i ministri interrogati nell'ambito della loro specifica competenza, anche tramite gli uffici loro periferici, abbiano fatto o fatto fare indagini, o, comunque se sia venuto a loro conoscenza quali cittadini o gruppi, anche di società, operanti in Italia, abbiano comunque approfittato e se siano avvantaggiati in qualche modo speculando sul rapporto marcolira, specie nel periodo della cosiddetta « difesa della lira », costata circa cinquantamila miliardi di valuta alle riserve della Banca d'Italia;

quanta valuta italiana sia stata convogliata da gruppi finanziari « italiani » verso l'estero contro valuta estera;

se, in merito, siano in atto inchieste amministrative, indagini di polizia giudiziaria o finanziaria e se i fatti siano noti alla Procura generale presso la Corte dei conti al fine di accertare, doverosamente perseguire e giustamente reprimere, le reXI LEGISLATURA -- ALLEGATO B AI RESOCONTI -- SEDUTA DEL 28 MAGGIO 1993

sponsabilità penali sempre conseguenti abusi e omissioni, anche negli obblighi di controllo da parte di pubblici funzionari siano essi di carriera come direttori generali presso i Ministeri ovvero capi uffici periferici, o onorari come ministri o sottosegretari o gorenatori di Banca d'Italia.

(4-07964)

RISPOSTA. — Si risponde alle interrogazioni indicate in oggetto, intese a conoscere il comportamento degli operatori nel periodo della cosiddetta « difesa della lira » e, in particolare, quanta valuta italiana sia stata convogliata da gruppi finanziari italiani verso l'estero contro valuta estera.

Al riguardo, si fa presente che, nel corso delle audizioni svoltesi in data 20 luglio e 24 settembre 1992, le competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica hanno potuto acquisire compiute informazioni circa gli interventi effettuati a sostegno della lira e dell'economia italiana.

In particolare nella audizione presso la Camera dei deputati, pur rilevandosi che le difficoltà attraversate sono state create da operatori in sede di negoziazione, è stata esclusa l'eventualità di una speculazione preordinata. Le conseguenze vanno piuttosto, riferite al comportamento normale dei mercati di fronte ad una situazione che offriva, per motivi obiettivi e contingenti, una credibilità inferiore rispetto al passato.

Si precisa, altrest, che la Banca d'Italia ha introdotto, a partire dal mese di novembre 1992, una procedura di sorveglianza delle attività in lire degli enti creditizi nei confronti di clientela ordinaria residente e non residente, allo scopo di evitare che, in un periodo di flessione dei rendimenti sul mercato monetario, una crescita troppo sostenuta del credito e della moneta favorisse incrementi dei prezzi.

A tale proposito, si osserva che le tensioni sulla lira, durante la perturbazione valutaria, sono scaturite dal libero dispiegarsi delle forze di mercato conseguenti alle scelte dei soggetti (famiglie, imprese, altri intermediari residenti e non) con i quali gli enti creditizi intrattengono i loro rapporti, piuttosto che da comportamenti di questi ultimi volti all'assunzione di rischi in proprio e incoe-

renti rispetto agli impulsi della politica monetaria e del cambio.

Il Ministero delle finanze, per quanto di competenza, ha comunicato che la Guardia di finanza ha in corso, dal 2 ottobre 1992, un monitoraggio dei movimenti di valuta attraverso le frontiere.

Al fine di disporre di obiettivi elementi di riscontro in ordine al fenomeno del trasferimento di valuta all'estero, viene effettuato presso ogni valico – terrestre, marittimo ed aereo – il rilevamento delle disponibilità valutarie, di qualsiasi importo, detenute da soggetti residenti o non residenti all'atto dell'uscita dal territorio dello Stato.

L'esito dei rilevamenti è settimanalmente compendiato in appositi prospetti che riportano anche i dati relativi ai sequestri di valuta, operati nel periodo considerato per violazioni della normativa valutaria. Tali prospetti sono poi inviati al Presidente del Consiglio ed ai Ministri delle finanze e del tesoro.

Il Ministro del tesoro: Barucci.

TASSI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere – premesso che:

presso il TAR del Lazio è giacente dal 1989, cioè da oltre tre anni, il ricorso 2272/89 proposto da alcune imprese di costruzione italiane contro il « regolamento Prandini » sull'Albo nazionale dei costruttori, ricorso che poneva in luce la artificiosità delle norme del regolamento succitato e la soggezione di quelle norme alla illegale situazione di fatto già all'epoca in essere, mediante la quale l'Albo avrebbe accolto e sanzionato la permanenza solo ad imprese « aggiudicatarie » di contratti ottenuti - per quanto pone in evidenza la totalità delle modeste indagini giudiziarie in atto - in illegale via di favore o di turbative d'asta -:

quali iniziative di competenza si intendano assumere nei confronti di chi (giudici, funzionari od altro) l'esame ed il conseguente puntuale giudizio del TAR risulti che abbia evitato, rinviato od osta-

colato, anche e soprattutto perché nel contempo altri ricorsi di altra natura successivamente presentati allo stesso TAR hanno già raggiunto la finale fase decisoria;

se i fatti surriferiti siano noti alla procura generale presso la Corte dei conti. (4-07204)

RISPOSTA. — Il ricorso proposto da alcune imprese di costruzione avverso il « regolamento Prandini » sull'Albo nazionale dei costruttori è pervenuto al TAR del Lazio il 3 agosto 1989 ed è iscritto al ruolo della III sezione con il n. 2272/89.

L'esame dell'istanza di sospensiva, avanzata dai ricorrenti per motivate ragioni di urgenza, è stato fissato per la Camera di Consiglio del 27 settembre 1989; in quella sede, i difensori delle parti hanno chiesto il rinvio della trattazione dell'istanza cautelare in una a quella di merito, non ritenendo più attuali i motivi di urgenza.

Successivamente, il presidente della sezione ha disposto l'acquisizione di incombenti istruttori, a seguito dei quali è stata presentata, in data 26 febbraio 1990, nuova istanza per la fissazione dell'udienza di merito. Non è stata, invece, proposta contestuale istanza di « prelievo » volta ad ottenere l'anticipata trattazione del ricorso.

Considerato l'elevato numero degli affari pendenti, non e stato ancora possibile portare il ricorso in discussione in pubblica udienza presso la competente Sezione. Hanno avuto la precedenza soltanto i ricorsi in materia di pubblico impiego, in virtù di apposita normativa al riguardo, e i ricorsi per i quali è stata presentata istanza di « prelievo ai sensi dell'articolo 51, 2º comma, del RD 17 agosto 1907, n. 642, se ritenuta giustificata da oggettive ragioni di necessità e di urgenza.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: Fabbri.

TASSI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per il coordinamento

delle politiche comunitarie e per gli affari regionali e del tesoro. — Per sapere:

se siano al corrente che l'ISTAT avrebbe deliberato la sostituzione delle apparecchiature elettroniche per la rilevazione delle presenze del personale, acquistate ed installate nel 1989 dalla società Engineering Ingegneria Informatica – Via Marghera n. 51 – Roma – per un costo di oltre mezzo miliardo di lire – senza che vi sia una plausibile giustificazione dal momento che le apparecchiature stesse, acquistate meno di 4 anni fa, risultano tuttora altamente competitive ed efficienti;

se risulti che a presiedere la commissione per l'appalto-concorso relativo alla suddetta sostituzione, il presidente dell'I-STAT, professor Guido Mario Rey, abbia nominato il dottor Enrico Pauzano, condannato il 9 giugno scorso ad otto mesi di reclusione, pena sospesa, per il reato di falsità ideologica in atti pubblici, commesso in concorso con altri funzionari dello stesso ISTAT tra cui il direttore generale dottor Vincenzo Siesto, attualmente collocato in quiescenza;

quali provvedimenti si intendano sollecitare per impedire che l'ISTAT sperperi, secondo le previsioni, oltre un miliardo di lire per la effettuazione di una operazione che appare assolutamente ingiustificata;

se, in merito, siano in atto inchieste amministrative, indagini di polizia giudiziaria o tributaria e se i fatti siano noti alla procura generale presso la Corte dei conti al fine di accertare, doverosamente perseguire e giustamente reprimere, le responsabilità contabili, sempre conseguenti, abusi e omissioni, anche nei doveri e obblighi di controllo addebitati o addebitabili a pubblici funzionari siano essi di carriera come dirigenti e responsabili di uffici pubblici, centrali o periferici, ovvero onorari come ministri o sottosegretari specie se muniti di delega. (4-08731)

RISPOSTA. — In relazione all'interrogazione indicata in oggetto, concernente la sostituzione di apparecchiature elettroniche presso l'ISTAT, si comunica quanto segue.

XI LEGISLATURA - ALLEGATO B AI RESOCONTI - SEDUTA DEL 28 MAGGIO 1993

L'ISTAT nell'anno 1988, previ accordi con le organizzazioni sindacali ed a seguito di apposito appalto concorso, aveva provveduto ad istallare nelle proprie sedi idonee apparecchiature per la registrazione automatizzata delle presenze del personale dipendente. I programmi per il funzionamento di tali apparecchiature prevedevano anche la possibilità di una successiva installazione di tornelli presso gli ingressi delle varie sedi.

Nel pianificare la procedure di accesso agli uffici e di rilevazione dell'orario di lavoro, l'ISTAT aveva preventivato anche la possibilità di adottare specifici sistemi di controllo degli ingressi.

Mentre la precedente installazione di apparecchiature era stata attuata in concomitanza con l'applicazione delle norme sulla flessibilità dell'orario di lavoro, l'introduzione dei diversi sistemi di controllo è correlata sia alle particolari istanze di funzionamento degli uffici dell'ISTAT, sia alle esigenze del personale, ma anche e soprattutto alle disposizioni che regolano la materia e che, com'è noto, hanno costituito oggetto di interventi della funzione pubblica, volti a sollecitare l'introduzione di idonei strumenti di controllo delle presenze.

In proposito si richiamano le recenti disposizioni dettate dalla legge n. 421 del 1992 e quelle emanate con il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di pubblico impiego.

Allo stato delle cose si verte in una fase di valutazione di fattibilità della installazione di tornelli nelle varie sedi dell'istituto. La procedura dell'appalto concorso, ancora nella fase di individuazione delle ditte in grado di effettuare i lavori, consentirebbe di ottenere specifici progetti che saranno valutati dall'amministrazione al fine di accertare se siano rispondenti agli obiettivi che essa si è posta: assicurare un reale controllo della movimentazione del proprio personale, nonché un controllo degli accessi da parte di estranei, e ciò per motivi di sicurezza.

Pertanto l'ISTAT tenendo conto dei risultati conseguiti con le apparecchiature già istallate intende procedere alla loro sostituzione con altri tipi solo nel caso che l'adozione di questi ultimi discenda dal dettato normativo o sia di vantaggio al buon andamento dell'attività istituzionale dell'ente.

L'operazione dell'ISTAT è quindi intesa a rispondere alle attuali esigenze dei pubblici uffici, al fine di assicurare un adeguato controllo dei propri ingressi.

> Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: Fabbri.

TRABACCHINI, GIUNTELLA, RUSSO SPENA, FAVA e RAPAGNÀ. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero. — Per sapere – premesso che:

già più volte la Direzione per gli affari economici del Ministero degli esteri è stata interessata dall'Ambasciata in Italia della Costa d'Avorio per quanto riguarda il caso della signora Kebé Bintou, imprenditrice commeciale ivoriana, clamorosamente truffata e poi sequestrata e minacciata da imprenditori italiani;

secondo le istanze presentate dalla signora Bintou alla Magistratura barese, tarantina e materana in sede civile e penale, confermate nei loro contenuti dall'Ambasciata ivoriana e da articoli pubblicati sulla stampa ivoriana, le ditte italiane coinvolte (la Tropicalia Snc, con sede a Matera e poi a Gioa del Colle, e la Albano Cataldo con sede a Taranto), erano rappresentate in Costa d'Avorio da un faccendiere, tale Francesco Schinaia, ora scomparso, ed operavano nel quadro di un accordo intergovernativo di cooperazione e scambi commerciali sottoscritto nel 1985 sotto gli auspici del Ministero degli esteri italiano:

in questo quadro la signora Bintou avrebbe dunque esportato in Italia, alle due ditte citate, merci agricole per un valore complessivo calcolabile ad oggi (compresi i danni e gli interessi) a circa cinque miliardi di lire, dei quali ha ricevuto soltanto, nel 1989, la somma di 240 milioni in pagamento del primo invio di derrate: il mancato pagamento le ha procurato una crisi di liquidità ed ingiunzioni

esecutive di pagamento da parte dei creditori (imprese di nolo e di trasporto);

venuta in Italia per recuperare le sue spettanze, la signora Bintou si è trovata di fronte una situazione di illiquidità dei suoi debitori (attraverso gli strumenti della procedura di fallimento e della ricapitalizzazione sotto altre vesti): di fronte alle sue rivendicazioni sarebbe stata ripetutamente minacciata di morte e fisicamente sequestrata, il 2 dicembre 1991, condotta a forza da Bari a Gioia del Colle e costretta, con la violenza, a firmare carte liberatorie da parte dell'amministratore della Tropicalia, tale Teodoro Cantone, coadiuvato da un certo Pierino soprannominato « la Malavita » e da altri malavitosi del luogo, del che ha sporto regolare denuncia ai Carabinieri di Gioia del Colle; analoghe dichiarazioni, nei confronti dell'Albano Cataldo, le sarebbero state estorte con il raggiro di una falsa traduzione:

per sfuggire alle continue minacce si è trasferita da Bari a Roma, dove ha vissuto per un periodo nei locali e sotto la protezione dell'Ambasciata ivoriana: ora si trova priva di dimora e di mezzi di sussistenza, ed esposta a possibili ritorsioni per la sua ostinata rivendicazione di giustizia -:

se non ritengano opportuno un intervento del Governo italiano, garante dei rapporti economici e di cooperazione fra Italia e Costa d'Avorio, sia in termini di tutela fisica e giuridica della signora Bintou in territorio italiano, sia al fine di obbligare i suoi debitori italiani a far fronte ai loro impegni;

se gli accordi bilaterali e le prassi internazionali non prevedano una responsabilità dello stesso Governo, in termini di vigilanza sulla correttezza degli operatori economici italiani, ed un suo eventuale intervento in favore dei legittimi interessi della signora Bintou con successiva rivalsa sugli operatori inadempienti. (4-09468)

RISPOSTA. — La vicenda della signora Kebe Bintou è seguita con la massima attenzione dal Ministero degli affari esteri società Tropicalia Snc, composta da nume-

che, tramite i propri competenti uffici, ha fornito e continua a fornire all'interessata ogni possibile assistenza. Oltre ad essere in continuo contatto con la signora Bintou, ci si è infatti attivati più volte con l'avvocato della predetta e con l'Ambasciata della Costa d'Avorio, adoperandosi altresì perché in favore dell'interessata venisse rilasciato un permesso di soggiorno in Italia di validità annuale.

È da tener presente, peraltro, che nell'ambito dei rapporti giuridici privatistici intercorsi tra il debitore italiano ad il creditore operante all'estero, la garanzia, per quest'ultimo, degli impegni assunti dal primo, è offerta unicamente dalla tutela giurisdizionale, conseguente all'applicazione della pertinente normativa sostanziale e processuale.

Lo Stato italiano non può, infatti, né per prassi internazionale né in virtù di accordi bilaterali, assumere una responsabilità diretta nei confronti del creditore estero, atteso che lo Stato nelle relazioni internazionali è portatore di suoi propri e superiori interessi, per ciò distinti da quelli dei cittadini.

La vicenda in ogni caso si presenta estremamente complicata e concerne il presunto mancato pagamento da parte di due importatori italiani, dal dicembre 1989 al marzo 1990, di forniture di frutta effettuate dalla cittadina ivoriana. L'interessata, non avendo ricevuto, secondo quanto da lei dichiarato, il pagamento di quanto concordato per tali forniture, ha promosso due cause giudiziarie presso i tribunali di Matera e di

La causa promossa presso il tribunale di Taranto riguarda un ricorso per sequestro conservativo nei confronti di uno dei suoi debitori, il signor Albano Cataldo. Tale ricorso è stato peraltro respinto dal giudice sulla base di una dichiarazione liberatoria nei confronti del Cataldo che la signora Bintou risulta aver firmato, sebbene, a detta della stessa, sotto costrizione e minaccia. Secondo quanto dichiarato dal legale dell'interessata, se si volesse ora proporre una causa di merito occorrerebbe invalidare tale dichiarazione liberatoria, ma, a tal fine, è necessaria una denuncia penale.

La causa intentata a Matera contro la

rosi soci, concerne un ricorso per ingiunzione di pagamento, che è andato a buon fine con la concessione da parte del giudice di un decreto ingiuntivo per la somma di 250 milioni di lire.

I due debitori risultano tuttavia possessori solo di due immobili già ipotecati, sulla cui eventuale vendita devono pertanto essere prima soddisfatte le banche. Si è quindi pignorato un locale di proprietà di uno dei soci della Tropicalia Snc, già ipotecato per un certo valore ma libero per un valore residuo di 50 milioni di lire. I debitori hanno presentato opposizione e l'udienza per la causa di cognizione è stata rinviata all'8 maggio prossimo.

È stata infine promossa un'istanza di fallimento avverso la Tropicalia Snc, affinché la società paghi i propri creditori. La Tropicalia avrebbe comunque offerto alla signora Bintou 40 milioni di lire che l'interessata ha rifiutato.

La questione ha fatto anche oggetto di alcuni interventi delle autorità della Costa d'Avorio. Ad esse è stata peraltro fatta presente sia l'impossibilità di questo Ministero ad intervenire in una questione di carattere privatistico, sia che eventuali lentezze nella vicenda giudiziaria non erano assolutamente da imputarsi a discriminazioni nei confronti di cittadini stranieri, tanto meno se provenienti dalla Costa d'Avorio, Paese con il quale l'Italia intrattiene ottime e proficue relazioni sia dal punto di vista politico che economico e commerciale.

Le autorità di Abidjan hanno chiesto alla propria Ambasciata a Roma di intensificare l'assistenza alla signora Bintou. Questo Ministero degli esteri, da parte sua, pur nei limiti delle proprie possibilità di intervento, fornirà alla predetta Rappresentanza ogni consentito appoggio nei passi che questa vorrà adottare al fine di aiutare l'interessata.

In tal senso è stato recentemente convocato l'incaricato d'affari dell'Ambasciata della Costa d'Avorio che ha mostrato di concordare sulla menzionata linea d'azione, esprimendo altresì apprezzamento per quanto era già stato fatto da parte del Ministero degli esteri.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Azzarà.

VENDOLA e RUSSO SPENA. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per conoscere – premesso che:

sabato 6 giugno 1992, alle ore 23 circa, nella cella n. 6 del III piano-chirurgia del Centro Clinico di Regina Coeli, è deceduto un giovane detenuto tossicodipendente, Stefano Belli, di circa trenta anni;

incarcerato da soli 3 giorni, il Belli veniva inspiegabilmente spostato in isolamento, senza una adeguata assistenza umana e sanitaria, nonostante le preoccupazioni sul suo cattivo stato di salute espresse da altri detenuti;

nella giornata di sabato 5 giugno la direzione penitenziaria pare non aver prestato attenzione alcuna alle reiterate richieste del Belli di una visita medica, dato il suo crescente malessere -:

informazioni più dettagliate su quanto accaduto in relazione alla morte di Stefano Belli;

se risulti essere stata avviata una indagine giudiziaria sul fatto stesso;

inoltre se si sia proceduto ad una verifica rigorosa delle condizioni di agibilità di un luogo ormai sovraffollato come il Centro Clinico di Regina Coeli. (4-02143)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica anzitutto che presso la procura della Repubblica di Roma è pendente il proc. 12960/92 B nei confronti di ignoti, per i delitti di cui agli articoli 73 decreto del Presidente della Repubblica 309/90 e 586, 589 C.P. in relazione alla morte di Belli Stefano, già detenuto presso la casa circondariale di Regina Coeli dal 1º giugno 1992, avvenuta il 7 giugno 1992 per paralisi dei centri respiratori con conseinsufficienza cardio-respiratoria guente acuta terminale dovuta all'assunzione, alcune ore prima dell'exitus, di morfina, prodotto principale della demolizione metabolica dell'eroina.

In merito agli ipotizzati gravi reati sono in corso indagini per individuare le persone

che possano aver ceduto al Belli la detta sostanza nonché le circostanze dell'assunzione del prodotto.

Si rappresenta poi che il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria subito dopo il fatto ha disposto all'interno della casa circondariale di Regina Coeli una visita ispettiva all'esito della quale è emerso quanto segue.

Stefano Belli arrestato per violazione della legge sugli stupefacenti, ha fatto ingresso nell'istituto il 1º giugno 1992 ed è stato subito sistemato in una cella del centro clinico, a causa del suo stato di astinenza e di agitazione, come risulta dalla cartella di primo ingresso e dal successivo diario clinico.

In data 3 giugno 1992 il detenuto è stato visitato, per disturbi tipici dell'astinenza, dai sanitari della CRI e presso il pronto soccorso dell'Ospedale Santo Spirito, ove gli è stata praticata una normale terapia. Nella stessa giornata ha fatto rientro presso il centro clinico di Regina Coeli, ove perdurando i disturbi, è stato sistemato nel II reparto di medicina.

Il 6 giugno il quadro clinico del detenuto ha iniziato progressivamente ad aggravarsi e, nonostante le misure di pronto soccorso ed il tentativo di ricovero all'Ospedale Santo Spirito, il Belli decedeva per le cause esposte.

In esito alla visita ispettiva e salvi gli accertamenti in corso dell'autorità giudiziaria non sono emerse responsabilità di ordine amministrativo e/o disciplinare a carico di operatori penitenziari.

Si comunica, altresì, che per il centro clinico della casa circondariale Regina Coeli sono stati autorizzati lavori di ristrutturazione del reparto radiologico per un importo di lire 34 milioni, mentre risultano già ultimate le opere di ripristino del reparto di medicina.

Si rappresenta, infine, che il Governo, nel quadro di un più ampio ed articolato intervento legislativo per il miglioramento delle condizioni di vita all'interno delle carceri (decreto-legge 13 aprile 1993 n. 107), ha approvato misure idonee a garantire una maggiore presenza dei sanitari negli istituti di pena (articolo 6) ed è stata altresì disposta l'apertura di reparti riservati ai detenuti

infermi, presso gli ospedali generali di ciascun capoluogo di provincia (articolo 7).

Tali provvedimenti consentiranno senza dubbio, una più efficace ed adeguata assistenza medica in favore della popolazione carceraria interessata, anche per il contemporaneo incremento dell'organico della polizia penitenziaria in ragione di 3.400 unità, disposto con recenti provvedimenti legislativi (legge 7 agosto 1992 n. 356 e decreto-legge 29 marzo 1993 n. 83).

Il Ministro di grazia e giustizia: Conso.

VIGNERI. — Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere – premesso:

che la Camera di Commercio di Treviso, cui sono iscritte 58.007 imprese, è retta fin dal 1º luglio 1991 da un Presidente facente funzione; mentre dal 30 giugno 1992 la stessa Giunta Camerale è ridotta a soli 5 componenti;

che l'intero vertice camerale, trovandosi in regime di prorogatio, potrà operare soltanto fino al 4 dicembre 1992;

che deve essere evitato per quanto possibile il regime commissariale;

che le Associazioni delle categorie economiche interessate hanno da tempo designato i loro rappresentanti -:

che cosa impedisca al signor Ministro dell'industria di raggiungere le necessarie intese con il Ministro dell'agricoltura e con la regione del Veneto e di provvedere alle nomine. (4-08039)

RISPOSTA. — Il Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso, dottor Luciano Danesin, è stato nominato con decreto interministeriale 16 dicembre 1992.

La Giunta della predetta Camera di commercio è stata ricostituita con decreto prefettizio 31 dicembre 1992.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Guarino.

ELIO VITO, TARADASH, BONINO, CICCIOMESSERE, PANNELLA e RAPA-GNÀ. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere – premesso che:

sabato 30 maggio nel carcere del Campone è morto, stroncato da un'improvvisa crisi cardiaca, un detenuto di 25 anni tossicodipendente, sieropositivo e affetto da epatite virale;

sulla morte del giovane detenuto che, nonostante le evidenti cattive condizioni di salute, era stato messo in una delle tante celle sovraffollate del carcere è stata aperta un'inchiesta per accertare le strane circostanze che ne hanno determinato il decesso;

in seguito a questo ultimo tragico avvenimento da parte dei detenuti è stata fatta una protesta pacifica non rientrando in cella dopo l'ora d'aria finché un ispettore non li ha assicurati di interessare un magistrato sulle più che precarie condizioni igienico-sanitarie all'interno del carcere —:

- 1) se risulti quali siano le risultanze dell'inchiesta che è stata aperta sulla morte del giovane detenuto e nel caso risultasse che è morto dopo essersi iniettato dell'eroina quali provvedimenti si intendano assumere per accertare chi siano i responsabili dell'introduzione della stessa all'interno del carcere;
- 2) se corrisponda al vero che nelle celle vengono « stipati » sino a 18 detenuti in condizioni ovviamente invivibili e se tra i detenuti tossicodipendenti, che sono in altissima percentuale, ve ne siano molti sieropositivi bisognosi di cure e trattamenti particolari;
- 3) se corrisponda al vero che un detenuto, dopo l'estrazione di ben sei denti, si è trovato costretto a tentare di dar fuoco alla cella per richiamare l'attenzione visto che non veniva presa in alcuna considerazione la sua richiesta di assistenza per l'intenso dolore che provava;
- 4) se corrisponda al vero che i detenuti, anche quelli sieropositivi e quindi più

esposti al pericolo di infezioni, siano costretti ad attraversare il cortile, anche d'inverno, dopo essersi fatte le docce perché altrimenti passerebbero davanti alla stanza dove i magistrati effettuano i colloqui;

5) quali provvedimenti intenda adottare per rendere quanto prima più vivibile la situazione all'interno dell'istituto di pena e per adeguare le condizioni igienicosanitarie alle necessità della popolazione detenuta. (4-01924)

RISPOSTA. — Il detenuto Alvise Bacchiega, ristretto nella casa circondariale di Campone di Verona è deceduto, come risulta dalla perizia eseguita per ordine della locale procura della Repubblica, nell'arco di tempo compreso tra le ore 23,30 del 29 maggio e le ore 1,30 del 30 maggio 1992, per arresto cardiorespiratorio acuto, conseguente ad assunzione di sostanze stupefacenti della classe degli oppiacei associate a benzodiazepine.

La visita ispettiva, immediatamente ordinata dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, non ha evidenziato responsabilità di natura amministrativa e/o disciplinare a carico degli operatori dell'istituto, in servizio al momento del decesso, mentre il procedimento avviato dall'autorità giudiziaria è stato archiviato con decreto del GIP di Verona in data 16 ottobre 1992, non essendo stato possibile individuare la fonte e le modalità di approvvigionamento dello stupefacente usato dalla vittima.

Per quanto concerne l'altro episodio citato dall'onorevole interrogante, si fa presente che il detenuto Cicogna Francesco, la notte tra il 1º ed il 2 giugno 1992, ha dato fuoco ad alcuni giornali nel tentativo di incendiare la cella che ha subito peraltro solo un leggero danneggiamento alla porta di ingresso.

Lo stesso Cicogna, nei giorni precedenti, era stato effettivamente sottoposto dallo specialista di sua fiducia, autorizzato all'ingresso in istituto, su richiesta dell'interessato, a toilette chirurgica odontoiatrica per la rimozione di radici e monconi di denti non più sanabili, in vista dell'applicazione di protesi.

XI LEGISLATURA --- ALLEGATO B AI RESOCONTI -- SEDUTA DEL 28 MAGGIO 1993

Nell'occasione l'intervento dell'odontoiatra convenzionato con l'istituto, fu limitato alla richiesta dell'ortopantomografia necessaria per la programmazione della toilette chirurgica, successivamente alla quale, in accordo con le indicazioni dello specialista esterno, fu prescritta al paziente la necessaria terapia antibiotica e analgesica.

Nel corso della serata e della notte, il detenuto è stato visitato dal medico di guardia per tre volte e precisamente alle ore 21,30, alle 3, prima della protesta, e alle 3,30, dopo la protesta.

Si aggiunge che il Cicogna nelle visite precedenti al tentativo di incendio della cella, non aveva richiesto una terapia analgesica ma una terapia ipnotica e neurolettica, peraltro già somministrata a dosi piene, nella serata e nella visita, delle ore 21,30.

La protesta era quindi finalizzata esclusivamente ad ottenere ulteriori dosi di psicofarmaci già rifiutati nel corso della visita immediatamente precedente alla protesta stessa.

Il detenuto, infine, non ha avuto mai alcuna difficoltà ad accedere al servizio sanitario del carcere tant'è che negli otto mesi di permanenza presso la casa circondariale ha usufruito di tale servizio per ben 57 volte, tra visite mediche e colloqui.

In merito alle condizioni della casa circondariale di Verona, si comunica che, trattandosì di edificio di antica costruzione, ed essendo prevista per il corrente anno la consegna del nuovo complesso penitenziario, sono stati programmati soltanto i lavori ritenuti urgenti e indifferibili, tra cui quelli per il risanamento igienico-sanitario, comprensivi dell'ampliamento del locale docce ubicato nell'infermeria. Tale rinnovato ambiente sarà riservato ai detenuti che attualmente usufruiscono del servizio docce situato nel cortile dell'istituto.

Si rileva da ultimo che, al fine di risolvere il grave problema del sovraffollamento delle carceri il Governo ha di recente approvato, con i decreti-legge 83/93 e 107/93, misure intese, da un lato a ridurre la popolazione carceraria e da un altro lato ad incrementare il numero degli istituti di pena, alcuni dei quali da destinare al recupero dei tossicodipendenti.

Sono state anche emanate disposizioni idonee ad assicurare una maggiore presenza dei sanitari che operano negli istituti di pena (articolo 6 decreto-legge 107/93) ed è stata altresì disposta l'apertura di reparti riservati ai detenuti infermi, presso gli ospedali generali di ciascun capoluogo di provincia (articolo 7 decreto-legge 107/93).

Tali provvedimenti consentiranno senza dubbio una più efficace ed adeguata assistenza medica in favore della popolazione carceraria interessata, anche per il contemporaneo incremento dell'organico della polizia penitenziaria in ragione di 3.400 unità, disposto con recenti provvedimenti legislativi (legge 356/92 e decreto-legge 83/93).

Il Ministro di grazia e giustizia: Conso.

ZAMBON, CANCIAN, FRASSON e AR-MELLIN. — Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e dell'agricoltura e foreste. — Per sapere – premesso che:

il Governo, con il decreto-legge 19 novembre 1992, n. 439, che ha reiterato il precedente decreto-legge 18 settembre 1992, n. 381, ha stabilito che, in caso di scadenza degli organi amministrativi degli enti pubblici, gli organi stessi sono prorogati per quarantacinque giorni e comunque possano in tale periodo adottare esclusivamente atti indifferibili e urgenti;

la Giunta della Camera di commercio, agricoltura e artigianato di Treviso, che si trova in regime di prorogatio, è attualmente costituita solo da cinque componenti, sui nove aventi diritto, poiché ben quattro si sono dimessi;

tali membri, esorbitando dai loro poteri, hanno provveduto a nominare due componenti e un sindaco effettivo nel consiglio della Fondazione della Cassamarca di Treviso, disattendendo le indicazioni democraticamente espresse dalle categorie produttive;

nella fattispecie i componenti nominati nel consiglio della Fondazione appartengono tutti alla stessa categoria produttiva;

comportamenti siffatti, al di là delle censure di legittimità degli atti, appaiono, sul piano della opportunità, gravemente lesivi delle regole che in democrazia devono presiedere alla ordinata gestione delle vicende economico-sociali -:

quali provvedimenti si intendano adottare atteso che la delibera deve ritenersi palesemente illegittima, per contrasto con l'articolo 3 del decreto-legge 439/1992, non ricorrendo certamente per tale atto i presupposti di indifferibilità e urgenza e considerato altresì che, ai fini della valutazione della legittimità e opportunità della predetta delibera, devono essere valutate le condizioni di incompatibilità con la carica assunta di tutti i componenti nominati dalla giunta camerale, poiché uno di essi risulta essere membro del consiglio della Cassa di risparmio di Ve-

rona, Vicenza, Belluno e Ancona e dell'Istituto federale delle casse di risparmio e altri risulta aver subito condanne penali connesse con l'esercizio dell'attività economica. (4-08485)

RISPOSTA. — Gli organi amministrativi della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso sono stati ricostituiti:

con decreto interministeriale 16 dicembre 1992 è stato nominato il Presidente nella persona del dottor Luciano Danesin;

con decreto prefettizio 31 dicembre 1992 è stata ricostituita anche la Giunta.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Guarino.

Stabilimenti Tipografici Carlo Colombo S p A